

Indici 2004

DIRITTO  
E  
GIURISPRUDENZA  
AGRARIA,  
ALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE  
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

**DICEMBRE 2004 - ANNO XIII**

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - Dottrina

- LUIGI COSTATO: L'agricoltura e il nuovo regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari ..... pag. 735
- PATRIZIA MAZZA: I reati contro il sentimento per gli animali ..... » 741
- MATTEO M. BENOZZO: La nozione di rifiuto nel diritto comunitario (Le conclusioni dell'Avvocato generale) ..... » 745

### Parte II - Giurisprudenza

- PAOLO BORGHESI: Le discutibili equazioni della Corte costituzionale sulla tutela igienica degli alimenti ..... » 754
- MASSIMO IPPOLITI: Il privilegio dell'agricoltore e l'obbligo di fornire informazioni al titolare di privativa di varietà vegetale ..... » 762

## Indici 2004

- I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza ..... pag. 767
- II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni ..... » 772
- III - Indice cronologico delle decisioni ..... » 790
- IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni ..... » 794
- V - Panorami ..... » 800

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORI**  
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - LUIGI COSTATO  
FRANCESCO DE SIMONE - NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA  
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO  
PIETRO MASI - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI  
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - PAOLO VITUCCI

**COMITATO DI REDAZIONE**

MARCO BORRACETTI - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO  
SONIA CARMIGNANI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DONATO DANZA - GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA  
IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - GIUSEPPE MONTANARA  
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI  
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE:** PAOLA MANDRICI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
ELIO MEDRI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma**  
**Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2005**

Abbonamento annuo € 100,00 (L. 193.627) - Abbonamento estero € 120,00 (L. 232.352) - Annate arretrate (disponibili) € 110,00.  
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul **c/c postale n. 97027007** intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50 (L. 20.330).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74; primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

## PARTE I - DOTTRINA

# L'agricoltura e il nuovo regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari

di LUIGI COSTATO

**1. Premessa. - 2. La produzione primaria nei considerando e nel Capo I del reg. 852/2004. - 3. L'agricoltura e le norme igieniche. - 4. I prodotti alimentari tradizionali e la loro legittimazione. - 5. Conclusioni.**

**1.** - Alla fine del mese di aprile del 2004 sono stati pubblicati tre regolamenti comunitari, l'852, l'853 e l'854/2004, il primo sull'igiene dei prodotti alimentari, il secondo sull'igiene specifica degli alimenti di origine animale, il terzo sull'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1).

In via preliminare almeno due constatazioni sorgono spontanee sul punto, e cioè che, come appare anche dal reg. 178/2002 (2), da un lato l'intervento comunitario in materia di alimenti tende a divenire sempre più pervasivo – oltre che incisivo, dato l'uso di regolamenti in luogo di direttive – dall'altro che gli alimenti di origine animale sembrano preoccupare il legislatore comunitario assai più di quelli di origine vegetale. Quest'ultima posizione pare essere il frutto della considerazione che l'alimentazione degli animali incide in modo anche diretto sulla qualità dei cibi che da essi si traggono, mentre per quanto riguarda i vegetali, essi si alimentano di principi che trasformano in proteine, carboidrati o fibre, ed il rischio che può derivare dalla loro ingestione sembra doversi considerare più facilmente limitabile ai residui di sostanze che possono averli irrorati nelle varie fasi della loro vita, ed in particolare vicino alla raccolta, oltre che durante lo stoccaggio.

Si tratta di tre regolamenti di notevoli proporzioni, in particolare per quanto concerne quelli specificamente indirizzati agli alimenti di origine animale ed ai loro controlli: essi, comunque, consistono sempre di un non particolarmente lungo articolato e di Allegati o numerosi, o, comunque, molto ampi; essi sono stati tutti adottati sulla base dell'art. 95, e dunque per il completamento

del mercato unico, e dell'art. 152, par. 4, lett. *b*), e, dunque, con la procedura derogatoria rispetto a quella agraria, poiché contengono anche misure «nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario» è «la protezione della sanità pubblica». Per tali atti è richiesta la codecisione, cui fanno rinvio i detti regolamenti i quali, infatti, affermano che la loro adozione è avvenuta «deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del Trattato».

In questa sede si limiterà l'indagine al solo reg. 852/2004, il quale costituisce, comunque, quello di portata più generale, poiché concerne l'«igiene dei prodotti alimentari»; e l'analisi del regolamento non può che iniziare dai considerando, dai quali si evince immediatamente il pieno coinvolgimento del settore agrario – inteso sia in senso comunitario che nazionale – nel settore alimentare, come era stato facile preconizzare analizzando il reg. 178/2002 (3). In effetti, le definizioni di impresa alimentare e di produzione primaria contenute nell'art. 3 del reg. 178/2002 (4) lasciavano agevolmente comprendere che nella prima era inclusa l'impresa agricola, la quale però, definita per il suo aspetto più specifico di «produzione primaria», sarebbe stata regolamentata a parte, e così è avvenuto. Infatti, nel regolamento in commento, come si può agevolmente comprendere dai considerando da 3 a 11 (oltre al n. 14), il settore agrario è oggetto di una trattazione particolare, collegata, appunto, alla sua specificità.

Benché i contenuti del reg. 852 (ed anche, in parte, dei regg. 853 e 854/2004) riprendano quelli di alcune direttive che vengono ora abrogate (5), lo spirito che emerge dal complesso di queste norme, di tipo regola-

(1) I regolamenti sono datati 29 aprile 2004 e sono pubblicati in *GUUE* L 139 del 30 aprile 2004.

(2) Oggetto di un commento articolo per articolo a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2003, 114 ss.

(3) Mi permetto di rinviare al mio *Corso di diritto agrario*, 2ª ediz., Padova, 2004, 178 ss.

(4) A proposito di tale articolo v. Rook BASILE - GERMANÒ, in *Le nuove leggi civili commentate*, cit., 157 ss.

(5) Si deve notare che i tre regolamenti in considerazione sono stati accompagnati dalla dir. 2004/41 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, in *GUUE* L 195 del 3 giugno 2004, nel testo rettificato. Tale direttiva abroga molte direttive relative a specifici settori (sanità, carni fresche, anche di volatili da cortile, prodotti a base di carne, condizioni igieniche nelle aziende produttrici di latte, ovoprodotti, molluschi bivalvi, ecc.) e trova attuazione dal momento dell'applicazione dei regg. 852, 853 e 954/2004. Essa modifica anche la dir. 92/118, con la soppressione del suo Allegato I ed abroga la dir. 93/43 sull'HACCP.

mentare e, dunque, tali da lasciare ben poco spazio all'intervento statale, è di sempre maggiore interventismo.

2. - I considerando or ora rammentati mettono in evidenza:

- che la PAC prevede già delle misure sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione nel mercato dei prodotti dell'Allegato I, riducendo così le barriere commerciali per i prodotti agricoli, «contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica» (considerando n. 3);

- che i prodotti alimentari di origine animale richiedono norme apposite (considerando n. 6, che rinvia al reg. 853/2004);

- che la catena alimentare parte dai campi - lo si era già affermato in altri noti documenti della Commissione (6) - e che, pertanto, «per garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di commercializzazione o esportazione occorre una strategia integrata. Ogni operatore del settore alimentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa» (considerando n. 8);

- che i pericoli alimentari presenti nella produzione primaria dovrebbero essere «identificati e adeguatamente controllati» ma che «in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a dettaglianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale» (considerando n. 10). A questo proposito non si può non segnalare che si potrebbe ritenere che il considerando «copra» l'ipotesi dei prodotti tradizionali ottenuti, con sistemi ai margini (o addirittura fuori dei confini) del sistema HACCP (7), previsti dalla normativa italiana (di cui si dirà nel prossimo paragrafo), ma che, invece, poiché fa riferimento alla produzione primaria, quale definita dell'art. 3 del reg. 178/2002, regola solo la vendita di prodotti agricoli in senso stretto. Tuttavia, il considerando appare di formulazione non perfettamente coerente con il reg. 178, poiché la «produzione primaria» come definita dal detto regolamento si ferma alla mungitura e alla raccolta, escludendo la commercializzazione, mentre qui si considera la vendita dei «prodotti primari», andando, di conseguenza, oltre la definizione in questione, come si vedrà meglio esaminando l'Allegato I al regolamento. Sembra, comunque, che il considerando non possa interpretarsi nel senso che comprenda anche prodotti trasformati, poiché, comunque, fa riferimento a «produzione primaria» da un lato, e a «prodotti primari» dall'altro. Inoltre, il problema dei prodotti trasformati non conformi è richiamato espressamente dai considerando nn. 15 e 16, di cui si dirà più avanti;

- che l'applicazione dell'HACCP non è ancora praticabile alla produzione primaria «su base generalizzata», ma che si deve incentivare la formulazione di manuali di corretta prassi operativa, come previsto per le imprese industriali o artigiane alimentari (considerando n. 11), per arrivare, come si afferma al considerando n. 14, ad estendere

esplicitamente il sistema HACCP anche all'agricoltura - «la fattibilità della sua estensione sarà uno degli elementi del riesame che la Commissione effettuerà in seguito all'attuazione del presente regolamento» - la quale, comunque, in quanto fornitrice di alimenti o di materie prime dell'industria e dell'artigianato alimentare, deve già essere nelle condizioni di assicurare un risultato in certa misura corrispondente a quello che si richiede a chi applica il sistema HACCP (8).

Quanto descritto nei considerando corrisponde ad alcune regole stabilite nell'articolato del regolamento; infatti, l'art. 1, che determina l'ambito di applicazione del regolamento, afferma, al par. 1, che il regolamento stabilisce le «norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare» (9), «tenendo conto in particolare dei seguenti principi, che appaiono, di conseguenza, le chiavi interpretative del regolamento stesso. Fra questi «principi» si pone quello contenuto nella lett. b) dell'art. 1, ove si afferma che «è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria». Ricordato che la «produzione primaria» (10) comprende «tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione», cui sono state aggiunte anche, per analogia delle problematiche igieniche, «la caccia e la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici», appare evidente il coinvolgimento dell'attività agricola e di pesca (oltre che di caccia e di raccolta di frutti spontanei) nel sistema alimentare integrato, come si conferma anche alla lett. d) del medesimo articolo, ove si afferma la necessità della «applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP», unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, supportata dai manuali di corretta prassi [lett. e)]. Il par. 1 si conclude affermando che «il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti», confermando, se ancora fosse stato necessario, il pieno coinvolgimento dell'agricoltura.

A conferma di quanto sostenuto, il par. 2 dello stesso art. 1 prevede l'inapplicabilità del regolamento «alla produzione primaria per uso domestico privato» e «alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale»; in relazione a quest'ultima fattispecie, il par. 3 dell'art. 1 riconosce agli Stati membri la potestà di disciplinarla, purché si garantisca «il raggiungimento degli obiettivi» del regolamento.

L'art. 2, che assomma alle diciotto definizioni contenute nell'art. 3 del reg. 178, altre dodici (11), precisa che «prodotti primari» sono quelli «della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca», dove fra i prodotti della terra si devono ritenere inclusi i frutti spontanei, secondo quanto stabilito dal n. 17 dell'art. 3 del reg. 178. Si deve, dunque, riconoscere che ai fini della regolamentazione sull'igiene degli

(6) Oggetto di Comunicazioni, sulle quali mi permetto di rinviare al mio *Compendio di diritto alimentare*, 2ª edizione, Padova, 2004, 43 ss.

(7) Sull'arg. HACCP, come fissato dalla dir. 93/43, mi permetto di rinviare ancora al mio *Compendio*, cit., 422 ss.

(8) Già prima dell'adozione del regolamento in commento avevo segnalato che l'agricoltore, anche se formalmente escluso dal sistema HACCP, non poteva, nella sostanza, non essere nello stesso implicato; sull'arg. v., ancora, il mio *Compendio*, cit., 423 ss.

(9) La definizione di «operatore del settore alimentare», la cui applicazione - come le altre definizioni dettate dal reg. 178 - si estende ovviamente a tutta la legislazione alimentare comunitaria, è contenuta nel n. 3

dell'art. 3 del reg. 178/2002; esso è «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo». Si tratta, dunque, non necessariamente del titolare della «impresa alimentare» come definita dallo stesso art. 3 del reg. 178, ma di colui che deve esercitare il controllo sugli alimenti che vengono prodotti, forniti, distribuiti ecc. dalla struttura della quale è responsabile.

(10) Secondo la definizione contenuta nel n. 17 dell'art. 3 del reg. 178/2002.

(11) All'art. 2, par. 2, si stabilisce che si applicano le definizioni contenute nel reg. 178/2002.

alimenti, e in generale della legislazione alimentare, la Comunità non considera nella sua interezza l'Allegato I al Trattato per definire il settore primario, dato che nell'Allegato I sono compresi trasformati di vario tipo (agricoli in senso proprio come vino, formaggi ecc., ma anche zucchero, farina ecc., che agricoli in senso stretto non sono); in questo caso si individua l'agricoltura «produzione» – affiancata da pesca, caccia e raccolta di frutti spontanei – che si spinge sino alla raccolta, alla mungitura ed alla macellazione, poiché si dettano regole proprio per questo tipo di attività (e ad alcune «connesse», come si vedrà), essendo l'altra, produca o meno beni compresi nell'Allegato I, assoggettata alla regolamentazione ordinaria prevista per la «impresa alimentare».

**3.** - Il Capo II del regolamento, rubricato «Obblighi degli operatori del settore alimentare», dopo avere stabilito in generale che essi «garantiscono in tutte le fasi» che gli alimenti «soddisfanno i pertinenti requisiti di igiene fissati dal presente regolamento» (art. 3), all'art. 4 precisa la distinzione fra la produzione primaria «e le operazioni connesse elencate nell'Allegato I al regolamento» da un lato, e le altre

fasi di produzione dall'altro, stabilendo per le prime che esse devono essere svolte rispettando «i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'Allegato I e ogni requisito specifico» previsto dal reg. 853/2004 che, come ricordato, «stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale». Le altre attività svolte dagli operatori del settore alimentare – è da notare come in questo caso si parli di operatori e non di imprese, ma forse con questo si vuole precisare che gli obblighi si pongono primamente in capo all'operatore – devono rispondere ai requisiti generali previsti nell'Allegato II del regolamento (12) e, comunque, a quelle dettate per gli alimenti di origine animale dal reg. 853/2004. L'Allegato I del regolamento si divide in due parti: la A, che detta «I requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate» (nell'art. 4 si parlava, come rammentato, di attività connesse); la B, che contiene «Raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica», la quale ha, tuttavia e con tutta evidenza, il contenuto di una raccomandazione, formulata com'è utilizzando, sia al punto 1 che al punto 2 (la parte B consiste in tutto di due punti), la locuzione «dovrebbero contenere» (13).

(12) Gli Allegati I e II al regolamento possono, a mente dell'art. 12 dello stesso, essere modificati con la procedura stabilita dagli artt. 5 e 7 della dec. 1999/468 (Comitato di regolamentazione, il cui parere è vincolante nel senso che, se esso manca, l'atto è sottoposto al Consiglio), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della stessa; il periodo di cui all'art. 5, par. 6, della detta decisione (riservato al Consiglio per decidere) è fissato in tre mesi (così l'art. 14 del reg. 852/2004).

(13) L'Allegato I, parte A, del reg. 852/2004, recita:

«REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

**I. Ambito d'applicazione**

1. Il presente Allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:

a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; e

c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

**II. Requisiti in materia di igiene**

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti, e

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;

b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

c) per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;

d) utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e

altri insetti nocivi;

g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;

b) assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;

c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

e) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;

f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e

h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

**III. Tenuta delle registrazioni**

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

c) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (...).

La parte A si applica (come stabilisce il punto 1), oltre che alle operazioni di produzione primaria, anche a quelle «associate», le quali ultime consistono:

– nel trasporto, nel magazzinaggio, nella manipolazione dei prodotti primari nel luogo di produzione purché tali operazioni non alterino «sostanzialmente» la loro natura. L'avverbio sembra voler significare che il prodotto in questione deve conservare i caratteri che aveva all'atto della raccolta (la disposizione pare considerare anche gli animali, comunque solo relativamente, come per gli altri prodotti primari, per i trasporti all'interno dell'azienda, sicché appare difficile che il trasporto aziendale possa comportare modificazione ad animali vivi); pertanto sembra che eventuali trattamenti con conservanti di prodotti immagazzinati, ove non siano del tutto biodegradabili e biodegradati, sarebbero considerati operazioni non attinenti alla produzione primaria né ad esse associati;

– nel trasporto di animali vivi e di vegetali, prodotti della pesca e della caccia «dal luogo di produzione ad uno stabilimento» (14), formula che vuole significare, sembra inevitabile affermarlo, il trasporto dall'azienda agraria (in via generale) a quella di trasformazione; ovvero a quella di distribuzione, ove il prodotto primario sia destinato alla vendita al consumatore senza trasformazione, come accade per frutta e verdura.

I requisiti richiesti «in materia di igiene» elencati nel punto II dell'Allegato I, lett. A, sono formulati a volte in modo alquanto «ammorbido», a volte con prescrizioni di difficile applicazione:

– i prodotti primari devono essere protetti da contaminazioni (come, ad esempio, appunto trattamenti ovvero inquinamenti involontari) «tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti». La formula utilizzata appare insoddisfacente, perché sembra pretendere che l'operatore primario sappia, anche nel dettaglio, come saranno utilizzati i suoi prodotti da trasformare; inoltre non si dice nulla relativamente ai prodotti da consegnare alla distribuzione per essere venduti al consumatore finale. In ogni caso, tali precauzioni devono essere operate «nella misura del possibile», il che rende del tutto incerto il contenuto precettivo del punto 2 della lett. A (15);

– gli operatori del settore primario devono, inoltre, «rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate», compresi i controlli delle contaminazioni derivanti da aria, acqua, mangimi, fertilizzanti, medicinali veterinari, prodotti fitosanitari e biocidi, nonché il magazzinaggio, l'eliminazione dei rifiuti, il benessere e la salute degli animali e delle piante «che abbiano rilevanza per la salute umana», ecc. Se pure sembra ragionevole chiedere agli operatori del settore primario questo genere di verifiche, non pare che le strutture agricole europee, e tanto meno quelle italiane, siano in grado di realizzare alcuni di questi controlli, quali quelli sull'aria; si ha l'impressione che, in questo – come in altri punti del regolamento – si sia fatto un catalogo dei comportamenti auspicabili, pur sapendo che parte di essi non potranno, di fatto, essere tenuti. Resta, comunque, da rilevare come, se nella generalità dei casi il mancato controllo non avrà alcuna conseguenza, dato che ben raramente si

verificheranno eventi quali quelli che dovrebbero essere monitorati, nel caso, invece, che qualche fatto dimostri in concreto la mancanza di controlli, esso costituirà indice di colpevolezza per comportamento omissivo. Ma ciò avverrà appunto perché gli agricoltori sono sprovvisti della possibilità di compiere ciò che è loro richiesto da queste regole;

– il punto 4 della lett. A dell'Allegato I propone un elenco di norme igieniche che si riferiscono alla pulizia degli impianti utilizzati per la produzione primaria (sembra si possa trattare, essenzialmente, di stalle o simili, ovvero di involucri utilizzati da acquicoltori, poiché è difficile qualificare impianti i fondi rustici, i territori di caccia o quelli di pesca d'alto mare), veicoli, imbarcazioni, animali inviati al macello, ecc. (l'elenco è lunghissimo). Interessanti sono le prescrizioni stabilite per i produttori di vegetali, che devono, tra l'altro, adoperare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi.

Infine, la parte III dell'Allegato I, lett. A, stabilisce (al n. 8) regole più severe, quanto a documenti e registrazioni, per gli allevatori e per «coloro che producono prodotti primari d'origine animale – come sono, ad esempio, gli allevatori di ovaiole e produttori di uova – ma richiede anche ai produttori di vegetali (n. 9) di «tenere le registrazioni» relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli (n. 7, comune anche agli allevatori), altresì relativo all'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario, l'insorgenza di malattie che possano incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale e i risultati di analisi fatte (n. 9), da mettere, comunque, a disposizione della autorità competente (16). Anche in questo caso pare difficile immaginare che si possa realizzare quanto stabilito a fronte delle strutture agrarie esistenti in Italia, con le conseguenze già messe in evidenza in precedenza, e viste, per fare un esempio, le resistenze poste per moltissimi anni alla assai più modesta introduzione del c.d. quaderno di campagna.

4. - Il problema dei piccoli produttori di alimenti e quello dei prodotti tradizionali, a fronte della rigidità della direttiva sull'HACCP, ha costituito oggetto di preoccupazione degli operatori e del governo italiano, come emerge dalla legislazione che prende le mosse dal d.lgs. n. 173 del 1998, in particolare dal suo art. 8 (17), e che ha portato, in definitiva, all'individuazione di migliaia di prodotti *border line* rispetto alla direttiva HACCP.

L'obiettivo irragionevolezza della soppressione delle produzioni tradizionali, non ottenute in stabilimenti adatti all'HACCP, come individuato dalla dir. 93/43, ma caratterizzati da processi produttivi adottati, in molti casi, da centinaia d'anni e che non sembrano avere causato problemi sanitari ai consumatori, ha provocato la presa in considerazione del problema da parte del reg. 852/2004; a questo proposito appare interessante osservare da vicino i considerando corrispondenti:

– il n. 15 afferma che «i requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel *Codex Alimentarius*. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese». Sul punto è interessante notare che, a oltre dieci anni di distanza, si è

(14) Si noti che fra le definizioni del reg. 178 e quelle del regolamento in commento manca quella di stabilimento.

(15) La locuzione «Nella misura del possibile» non trova riscontro nelle definizioni previste nel par. 3 dell'art. 2 del regolamento, che pure recita «Negli Allegati del presente regolamento per "ove necessario", "ove opportuno", "adeguato" e "sufficiente" si intendono rispettivamente laddove risulti

necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento». Tale è, normalmente, il destino degli elenchi, che vogliono essere esaustivi e che quasi mai lo sono.

(16) Come definita dalla lett. d) del par. 1 dell'art. 2 del reg. 852/2004.

(17) V., al proposito, il mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., 430 ss.

preso atto del fatto che le piccole imprese possono avere difficoltà di attuazione dell'HACCP. Il considerando prosegue affermando che «è necessario riconoscere che in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo», così come può essere complesso, per le piccolissime imprese, conservare la documentazione richiesta dall'HACCP. Anche in questo caso appare evidente un *revirement* largamente necessario, e che indica la presa di coscienza della necessità di adottare un trattamento differenziato per certe produzioni artigianali;

– il considerando n. 16 espressamente afferma che è «opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti». Mentre la seconda parte del considerando può essere letta come destinata a qualsiasi impresa alimentare, la prima appare proprio diretta a prevedere forme di legittimazione di produzioni che erano illegittime alla luce di una rigida applicazione dell'HACCP, come previsto dalla dir. 93/43, ora abrogata. Il considerando prosegue prevedendo che, comunque, tale flessibilità non dovrebbe «compromettere gli obiettivi di igiene alimentare». Come si vedrà esaminando la parte normativa del regolamento, il meccanismo adottato è largamente garantista nei confronti di tutti gli Stati membri;

– il considerando n. 9, infine, sembra prevedere che il regolamento innovi, o quanto meno interpreti in modo riduttivo, il reg. 178/2002, ed in particolare la definizione di «impresa alimentare», poiché afferma che le norme sulla sicurezza alimentare dovrebbero applicarsi solo «alle imprese, concetto che implica una certa continuità della attività e un certo grado di organizzazione», elemento non arguibile né richiesto dal punto 2 dell'art. 3 del reg. 178, che definisce appunto le imprese alimentari.

Passando alle norme contenute nel reg. 852/2004, di rilievo appare l'art. 5, par. 1, il quale stabilisce che «gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP», che vengono elencati nel par. 2 (18). Il par. 3 prevede, comunque, che il par. 1 si applichi «unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'Allegato I», stabilendo, pertanto, come già risultava da altre norme e dalla lett. A dell'Allegato I al regolamento, che l'HACCP non si applica al settore primario, se non nei limiti precisati dalle norme richiamate.

L'art. 13 del regolamento, per altro, prevede, al par. 2, che possano essere concesse deroghe agli Allegati I e II allo scopo di agevolare l'applicazione dell'art. 5, ed in particolare del suo par. 5 (19), per le piccole imprese, adottando atti seguendo la procedura del Comitato, «tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento».

I parr. da 3 a 7 dell'art. 13 costituiscono l'applicazione concreta, oltre a quanto stabilito nell'appena ricordato par. 2, di quanto previsto nel 16° considerando. Essi recitano, infatti:

«3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'Allegato II.

4. a) Le misure nazionali di cui al par. 3 perseguono l'obiettivo di:

i) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o

ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.

5. Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il par. 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:

a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;

c) espone le motivazioni dell'adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell'analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l'adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e

d) fornisce ogni altra informazione pertinente.

6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al par. 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal par. 4, lett. b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro, di quattro mesi. La Commissione può e, se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell'ambito del Comitato di cui all'art. 14, par. 1. La Commissione può decidere secondo la procedura di cui all'art. 14, par. 2, se le misure previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione può, se del

(18) Il par. 2 dell'art. 5 del reg. 852/2004 recita:

«I principi del sistema HACCP di cui al par. 1 sono i seguenti:

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); e

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche».

(19) Il par. 5 dell'art. 5 recita:

«Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'art. 14, par. 2. Tali modalità possono facilitare l'attuazione del presente articolo da parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, al fine di rispettare il par. 1. Siffatte modalità possono specificare inoltre il periodo durante il quale gli operatori del settore alimentare conservano i documenti e le registrazioni a norma del par. 4, lett. c)».



caso, proporre misure generali a norma del par. 1 o 2 del presente articolo.

7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all'Allegato II soltanto:

a) in conformità di una decisione adottata ai sensi del par. 6, o

b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al par. 6, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l'adozione di una decisione a norma del par. 6.

Come si vede, viene concesso spazio alle produzioni tradizionali, anche se la procedura per ottenerle è complessa; *in primis* esse possono trovare riconoscimento solo quando si voglia «consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali». Se questa condizione esiste, lo Stato membro deve notificare alla Commissione ed agli Stati membri una richiesta documentata (come descritta al par. 5 dell'art. 13). Gli Stati membri possono avanzare osservazioni alla Commissione la quale, comunque, potrà decidere sulle misure proposte, anche chiedendo «opportune modifiche», con la procedura del Comitato. Ciò significa che la legittimazione dei prodotti tradizionali regolati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 526 del 1999 (20) ovvero dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 173 del 1998 e dal successivo d.m. 25 luglio 2000 dovrà avvenire attraverso la procedura sopra indicata.

5. - A proposito del regolamento del quale si sono qui sinteticamente commentate le norme che più direttamente interessano il settore agrario – allargato alle produzioni tradizionali, che si collegano se non completamente con l'agricoltura, sicuramente con l'ambiente rurale – si possono, in conclusione, evidenziare alcune caratteristiche:

– il settore agricolo, considerato, ormai, parte integrante di quello alimentare, è regolato in modo specifico, con attenuazione degli obblighi, ma, nel contempo, con

prospettive di ancor maggiore coinvolgimento, come risulta dalle norme relative all'HACCP e da quelle sui manuali di buona pratica. Sembra di comprendere che, quanto meno in questo momento, il legislatore comunitario intenda progressivamente procedere verso una maggiore omogeneizzazione delle regole alimentari, a partire dal settore primario, il che non può essere accolto senza preoccupazione, date le dimensioni delle strutture agricole italiane;

– le produzioni vegetali, come si era già dimostrato con la normativa precedente, preoccupano il legislatore meno di quelle animali, alle quali sono stati riservati i regg. 853 e 854/2004, corposissimi e molto articolati, sui quali altri potrà intrattenersi;

– la rigidità del sistema HACCP è stata in certa misura attenuata – e ciò sia per i piccoli imprenditori alimentari, per i quali lo Stato membro potrà dettare regole meno rigide, purché non siano compromesse le finalità sanitarie della regolamentazione comunitaria, che per i produttori di «prodotti tradizionali» – anche se sarà opportuno, prima di esprimere un giudizio, verificare se le procedure di «autorizzazione» previste dall'art. 13 del regolamento saranno utilizzate in modo sufficientemente flessibile;

– il diritto alimentare europeo (nel quale è compreso quello relativo agli alimenti per gli animali che costituiscono o producono cibi per l'uomo) sta progressivamente assumendo proporzioni enormi quasi a voler compensare il progressivo diminuire della legislazione agraria, che sembra avere rinunciato a forme significative di interventismo programmatico. Questa elefantiasi appare preoccupante, anche perché sembrerebbe denunciare una situazione di insicurezza nell'igiene dei prodotti alimentari europei che non trova corrispondenza nella realtà; è certo che gli obblighi, anche di tipo documentale, che vengono progressivamente imposti alle imprese, sono forieri, sicuramente, più che di una migliore sicurezza alimentare, di maggiori costi, che non potranno non riversarsi sui prezzi. □

(20) L'elenco di tali prodotti è contenuto nel d.m. del Dir. gener. per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 25 luglio

2003, in *G.U.* del 29 agosto 2003, n. 200, di attuazione del d.m. 8 settembre 1999, n. 350.

# I reati contro il sentimento per gli animali

di PATRIZIA MAZZA

**1. L'evoluzione della normativa penale per la tutela degli animali. - 2. Rilievi di ordine sistematico. - 3. L'uccisione di animali. - 4. Il maltrattamento di animali. 5. Spettacoli o manifestazioni vietati. - 6. Divieto di combattimento tra animali. 7. Confisca e pene accessorie. - 8. L'abbandono di animali. - 9. Il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. - 10. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni animaliste. - 11. Attività formativa e di vigilanza.**

1. - Le disposizioni concernenti i divieti di maltrattamento di animali e di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, contenute nella l. 20 luglio 2004, n. 189, erano attese da molti anni al fine di adeguare la risposta punitiva dell'ordinamento alla mutata sensibilità, da parte della comunità, verso quegli esseri percepiti come senzienti e, pertanto, portatori di diritti propri.

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, la normativa del 2004 muta radicalmente la prospettiva in cui era descritto il maltrattamento di animali nell'art. 727 c.p., originariamente configurante una contravvenzione posta a salvaguardia non già degli animali in quanto tali, ma del sentimento comune di pietà del quale sono fatti oggetto ad opera dell'uomo (1). Di vero, l'illiceità della condotta di sottoposizione degli animali ad «eccessive fatiche» veniva punita soltanto se commessa «senza necessità», talché essi costituivano mero oggetto materiale dei comportamenti incriminati dalla norma codicistica (2).

È stata parte della giurisprudenza di legittimità, intorno agli anni novanta, a cogliere una profonda evoluzione in materia della coscienza sociale nel momento in cui sottolineava che gli animali, in quanto autonomi esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica, debbono considerarsi anch'essi destinatari diretti della tutela penale (3), spronando così il legislatore ad intervenire per riscrivere il contenuto dell'art. 727 c.p. Il che puntualmente avveniva con la l. 22 novembre 1993, n. 473 che, però, non stravolgeva l'impianto originario della contravvenzione, pur dimostrando che si era infine preso coscienza della «soggettività degli animali», i quali continuavano tuttavia ad essere beneficiari riflessi di una protezione tesa in via principale a salvaguardare il sentimento umano nei loro confronti. Basti pensare alla maggiore attenzione dedicata dalla novella del 1993 alla salvaguardia della salute psicofisica degli animali, che affiora, nitida, nella previsione della fattispecie di abbandono

di quelli domestici e di detenzione in condizioni di cattività incompatibili con la loro natura (4).

L'ulteriore intervento normativo del 2004 tradisce in parte le aspettative degli studiosi e di tutti coloro i quali hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni, nonché il rispetto verso gli animali, secondo direttive che sono evidenziate anche dalla proposta di riforma dell'art. 9 della Costituzione, già approvata dal Senato, e poi dalla Camera, che ha aggiunto a detto articolo un terzo comma, nel senso sopra indicato («promuove il rispetto degli animali»), in aderenza ad altre Carte costituzionali dei Paesi dell'Unione europea; fra questi si segnala il *Grundgesetz* tedesco, il cui art. 20 a) stabilisce che lo Stato «protegge le basi naturali della vita e gli animali nel quadro dell'ordinamento costituzionale». Peraltro, come meglio si vedrà in seguito, le nuove norme non si discostano molto dall'impostazione tradizionale, ruotando tutte attorno alla tutela del sentimento umano nei confronti di altri esseri viventi, mediante l'introduzione di limiti alla spendita di determinate condotte, superati i quali esse diventano socialmente inaccettabili e, quindi, meritevoli della intermediazione della sanzione penale.

2. - Sul piano sistematico occorre sottolineare che il legislatore della novella non ha operato alcuna selezione all'interno dell'ampia significazione che il segno linguistico «animale» riveste nel lessico comune, sicché nessun rilievo ha la sensitività del singolo animale o la peculiare specie cui appartiene (5). E ciò in difformità di quanto in precedenza accaduto, come ad esempio nel d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione delle cavie da laboratorio, ove si precisa all'art. 2 che con il termine animali devono intendersi solo i vertebrati. Ne consegue che per il legislatore del 2004 il vocabolo «animale» ha un significato più ampio, pre-

(1) Sull'originaria configurazione dell'art. 727 c.p., cfr. COSSEDDU, *Maltrattamento di animali*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 534; COPPI, *Maltrattamento e malgoverno di animali*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 265.

(2) Cfr. Cass. 14 marzo 1990, n. 6122, Fenati, in questa Riv., 1992, 46, con nota di MAZZA M., *Nuove frontiere per la tutela degli animali*.

(3) Cfr. Cass. 22 ottobre 1992, Geiser, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Animali (uccisione)*, n. 3.

(4) Sulla riforma del 1993, cfr. V. MUSACCHIO, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 1994, 253 e segg.

(5) Cfr. MAZZA P., *Primi orientamenti giurisprudenziali sulla nuova formula dell'art. 727 c.p.*, in questa Riv., 1996, 121.

supponendo soltanto la qualifica di essere vivente biologicamente appartenente al genere animale, indipendentemente dal grado occupato nella scala zoologica.

Nel libro secondo del codice penale la l. 20 luglio 2004, n. 189 inserisce il Titolo IX *bis* («*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*»), articolato in cinque autonome disposizioni di cui le prime quattro configurano nuove fattispecie delittuose, mentre l'ultima è dedicata alla previsione di una speciale ipotesi di confisca e a specifiche pene accessorie; nel *corpus* dello stesso art. 1 di tale legge al comma 3 viene riscritta la contravvenzione prevista dalla previgente formulazione dell'art. 727 c.p.

Già l'intitolazione è significativa per l'interprete al fine di ribadire come l'oggetto di tutela sia rappresentato dal comune sentimento di pietà verso gli animali; nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati le nuove disposizioni erano infatti collocate in un apposito titolo XII *bis* dedicato ai delitti contro gli animali e più specificamente il capo dello stesso recava la dizione «*dei delitti contro la vita e l'incolumità degli animali*» (6). Nel passaggio al Senato si è operato un notevole ridimensionamento della portata dell'innovazione, non solo introducendo una diversa intitolazione, ma anche attraverso una differente collocazione topografica delle nuove norme subito dopo quella dedicata ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

L'ambito di applicazione delle disposizioni, così inserite, subisce inoltre una ulteriore limitazione poiché l'art. 3 della novella, contemplando nelle disposizioni di coordinamento del codice penale un art. 19 *ter*, esclude che quelle disposizioni trovino riscontro nei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, ma anche dalle altre leggi speciali in materia di animali e nelle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Trattasi – con riferimento all'ultima delle cennate ipotesi – di una previsione quanto mai discutibile che restringe contro ogni ragione la sfera applicativa delle disposizioni in esame, consentendo peraltro di rafforzare il convincimento che oggetto della tutela delle nuove fattispecie incriminatrici non sono direttamente gli animali, ma proprio il sentimento nutrito dalla collettività nei loro confronti, in quanto attività o comportamenti oggettivamente lesivi della loro salute, della loro vita e della loro dignità vengono ritenuti non punibili, purché svolti nel rispetto delle normative speciali che li disciplinano o della autorizzazione concessa dalla competente Regione.

3. - Il nuovo Titolo IX *bis* si apre con la previsione del delitto di uccisione di animali le cui note costitutive sono descritte nell'art. 544 *bis*, che punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi «*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*». Si è, pertanto, in presenza di un reato comune caratterizzato dal dolo generico e da una condotta a forma libera, strutturata sul modello dell'art. 575 c.p. Nel mentre è indubbio, come la stessa formula normativa evidenzia, che la condotta illecita deve cadere su di un essere vivente (e da qui il riconoscimento all'animale della dignità di soggetto passivo del reato), assumono però rilievo i motivi che hanno spinto il soggetto a spendere una tale condotta tipica, la quale, per assurgere a rilevanza penale, deve connotarsi per i requisiti della crudeltà od essere caratterizzata dalla non necessità. In questa

guisa, si viene a delimitare l'effettivo ambito di operatività della disposizione, in quanto non rileva l'uccisione di per sé dell'animale, ma il cagionare la morte con modalità o per motivi che confliggono con la sensibilità degli uomini verso il mondo animale.

La presenza nel *corpus* normativo codicistico dell'art. 638 c.p., che punisce fra l'altro l'uccisione «*senza necessità*» di animali altrui, ha indotto il legislatore della novella a modificare tale articolo attraverso l'inserzione nel secondo comma dell'art. 1 di una clausola di sussidiarietà che impedisce il concorso tra la vecchia ipotesi delittuosa e quella più grave contemplata nella nuova disposizione (7).

Quanto alla rilevanza dei motivi, sottolineata dall'uso della locuzione «*per crudeltà o senza necessità*», va osservato che la presenza della disgiuntiva circoscrive l'ambito di rilevanza penale della condotta, nel senso che il delitto sussiste anche qualora, in presenza di una causa necessitante (capi di bestiame malati), l'abbattimento avvenga in modo crudele.

La scelta in favore di un delitto a forma libera dà ampio spazio alla configurabilità del tentativo, ove si riscontrino sia la idoneità degli atti che la direzione non equivoca degli stessi, in conformità alla prescrizione dell'art. 56 c.p.

4. - La seconda disposizione introdotta dalla l. 20 luglio 2004, n. 189 riguarda il maltrattamento di animali, contemplato nell'art. 544 *ter*, in precedenza sanzionato a titolo contravvenzionale dall'art. 727 c.p., il cui testo, – lo si è già osservato – è stato integralmente sostituito dal comma terzo dell'art. 1 di detta legge. Ma non soltanto è stata mutata la collocazione della norma, con la conseguente trasformazione della contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da tremila a quindicimila euro; si sono infatti riscritte integralmente anche le note costitutive della condotta, pur se, dal profilo dell'elemento psicologico, occorre che il comportamento speso dall'agente sia supportato dal dolo e non da mera colpa, come accadeva in passato. Soggiace, dunque, al rigore della legge penale chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Al medesimo trattamento sanzionatorio è ascritta la condotta, in precedenza non contemplata, di chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.

La nuova formulazione del delitto di maltrattamento riproduce le condotte, già punite dall'art. 727 c.p., di sottoposizione degli animali a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche, di talché l'interprete può giovare della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi sotto il vigore del testo di legge ora abrogato (8); rappresenta, invece, una novità la nota del cagionare per crudeltà o senza necessità una lesione agli animali.

La condotta descritta dall'art. 544 *ter*, comma primo ha forma libera e si caratterizza per la produzione di un evento («*le lesioni*») di non facile decifrazione. Sembra che sia sufficiente percuotere un animale perché venga integrata la condotta incriminata ed appare non necessaria l'insorgenza di uno stato di alterazione psicofisica dell'animale stesso, qualificabile come malattia: ciò perché il legislatore non si è integralmente riportato alla formulazione dell'art. 582 c.p., che fa riferimento sì alla lesione personale, richiedendo poi l'insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente (9).

(6) Si veda in proposito MAZZA P., *Inadeguatezza della normativa a tutela degli animali*, in corso di pubblicazione in questa Riv.

(7) Sull'art. 638 c.p., cfr. MAZZA M., *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 472; PIOLETTI G., *Uccisione o dan-*

*neggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, 17.

(8) Cfr. Cass. Sez. III 20 maggio 1997, n. 4703, Gemetto, in questa Riv., 1998, 235. In dottrina cfr. MAZZA P., *Pratiche venatorie e maltrattamenti di animali*, in questa Riv., 1998, 236.

L'introduzione dell'ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma dell'art. 544 *ter* risponde all'esigenza di reprimere condotte antigiusuridiche che si registrano sovente nell'ambito delle competizioni sportive, anche se la sfera di applicazione di tale norma è circoscritta dalla singolare ed anomala previsione di cui all'art. 3 della l. 20 luglio 2004, n. 189, sopra ricordata, concernente le manifestazioni storiche e culturali autorizzate. Peraltro, un profilo di indeterminazione è dato dalla utilizzazione del termine «trattamenti» che, non ricevendo alcuna specificazione o delimitazione, potrebbe dar luogo nella prassi applicativa ad interpretazioni divergenti.

Il terzo comma del nuovo art. 544 *ter* prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale che comporta l'aumento delle sanzioni edittali nella misura della metà nell'ipotesi in cui dalla spendita delle condotte descritte nel precedente comma primo derivi la morte dell'animale, quale evento non voluto o comunque non accettato dall'agente, in quanto altrimenti si verserebbe nel più grave reato di cui all'art. 544 *bis*, pur se non trova spiegazione il motivo per cui tale circostanza non sia stata stabilita per i casi contemplati nel secondo comma dello stesso art. 544 *ter* che hanno eguale probabilità di cagionare la morte degli animali.

5. - L'art. 544 *quater* vede trasfusa un'altra parte dell'originario art. 727 c.p., che al quarto comma puniva l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. Sotto il titolo di «spettacoli o manifestazioni vietati» il legislatore della novella del 2004 ha configurato una autonoma fattispecie delittuosa, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da tremila a quindicimila euro. Le condotte alternativamente sanzionate concernono la organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie (con tormenti) o strazio (con atrocità del dolore) per gli animali. Cessa, così, di aver rilevanza l'ipotesi di partecipazione espressamente prevista nel vecchio testo dell'art. 727 c.p.

Qualche perplessità può sussistere con riferimento all'uso del segno linguistico «promuove», che segue l'altro termine «organizza»: evidentemente il legislatore ha inteso arretrare la soglia di punibilità anche alla fase precedente l'organizzazione vera e propria dello spettacolo o della manifestazione, espressione quest'ultima da intendersi come gara (10).

Il secondo comma dell'art. 544 *quater* prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale comportante un aumento di pena da un terzo alla metà, se la promozione o l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di cui al primo comma è commessa in relazione all'esercizio di scommesse clandestine (con riferimento alle manifestazioni) o al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (11), ovvero se derivi la morte dell'animale. Trattasi di ipotesi fra loro alternative, – come si desume dalla tecnica normativa utilizzata dal legislatore (inserimento delle varie condotte in un unico comma) – per cui, ove si riscontrino due o più delle condotte ivi descritte, si può far luogo ad un unico aumento di pena.

6. - La fattispecie di violazione del divieto di combattimento di animali (condotta sanzionata con la reclusione da

uno a tre anni e con la multa da cinquantamila a centosessantamila euro) non desta particolari problemi: l'art. 544 *quinquies* punisce, infatti, chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate fra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Va osservato soltanto che l'endiadi «non autorizzate» si riferisce soltanto al segno linguistico «competizioni»: vengono, così, sottratte al presidio penale le manifestazioni ippiche, e le corse di cani regolari nel corso delle quali può tuttavia configurarsi un pericolo per l'integrità fisica degli animali. Appare poi evidente la superfluità di quell'endiadi con riguardo alla ipotesi di combattimento, giacché questo intrinsecamente rappresenta un rischio per l'integrità degli animali che vi partecipano e non può perciò essere mai autorizzato.

Nel secondo comma dell'art. 544 *quinquies* hanno trovato sede tre circostanze aggravanti ad effetto speciale legate al concorso dell'autore del reato con persone minorenni o al fatto che qualcuno dei concorrenti sia armato, all'utilizzazione, nella promozione dell'evento, di materiale video o di altra natura contenente scene o immagini delle competizioni o dei combattimenti, e alla ripresa o registrazione da parte degli autori del reato dell'evento mediante qualsiasi supporto tecnologico.

Al terzo comma dell'art. 544 *quinquies* è stata introdotta la fattispecie delittuosa di destinazione, sotto qualsiasi forma ed anche per il tramite di terzi, a combattimenti di animali allevati o addestrati allo scopo. Trattasi di fattispecie caratterizzata dalla nota modale dell'allevamento o dell'addestramento e per la quale occorre l'effettività della destinazione degli animali alla partecipazione a combattimenti e non anche a «competizioni non autorizzate», espressione presente nel primo comma e non riprodotta nel terzo comma dell'articolo in esame.

Alla pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da cinquemila a trentamila euro, stabilita per la destinazione degli animali di cui si era detto, soggiace anche il proprietario o il detentore degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate «se consenziente»: ricompare qui l'espressione «competizioni» e la formula normativa risulta assai ambigua perché, ove il proprietario o il detentore fosse consapevole e consenziente, secondo l'espressa dizione della norma, dell'impiego illegittimo dell'animale, già perciò stesso sarebbe punibile sulla base delle disposizioni generali in tema di concorso di persone nel reato. L'uso del termine «impiegati» presuppone poi che il combattimento o la competizione si siano effettivamente svolti.

L'ultimo comma dell'art. 544 *quinquies* punisce con le medesime sanzioni chiunque, anche senza presenziare al combattimento o alla competizione non autorizzata, organizza o anche effettua scommesse riguardanti tali eventi.

7. - L'art. 544 *sexies*, sviluppando il previgente art. 727, secondo comma c.p., prevede la confisca obbligatoria dell'animale oggetto dei reati previsti dagli artt. 544 *ter*, 544 *quater* e 544 *quinquies* in caso di condanna o di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p., salvo che l'animale stesso appartenga a persona estranea al reato, vale a dire, ad esempio, al proprietario non consenziente alla destinazione del suo animale al combattimento.

(9) Sulla interpretazione dell'art. 582 c.p. e sulla nozione di lesione personale, cfr. MARINI, *Delitti contro la persona*, Torino, 1996, 221 e segg.

(10) Sul significato dei termini «manifestazioni» e «competizioni», espressioni già utilizzate nell'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, cfr. GUERRINI,

MAZZA L., RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e procedurali*, Padova, 2004, 140 e segg.

(11) Con riferimento al divieto di offrire, nel corso di manifestazioni, animali in premio oppure in omaggio, si veda: Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, sentenza n. 6317.

Sulla scia di un orientamento giurisprudenziale che ha percorso i tempi (12), l'art. 19 *quater* disp. att. c.p. – inserito dall'art. 3 della novella del 2004 – stabilisce che gli animali confiscati o sequestrati nel corso del procedimento penale vengano affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta e che siano inseriti in un elenco predisposto con apposito decreto dal Ministro della salute di concerto con quello dell'interno.

È poi contemplata la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali (*rectius*, delle relative licenze o permessi) se la sentenza di condanna o di applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p. sia pronunciata nei confronti di chi svolge una tale attività. In caso di recidiva, in luogo della sospensione, è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime (art. 544 *sexies*).

Nel suo complesso la disposizione in esame è formulata in modo assai rozzo, in quanto non è dato prevedere se le cennate pene accessorie conseguano alla condanna o al patteggiamento per tutti i reati contemplati dal Titolo IX *bis*, ovvero soltanto per quelli menzionati nella prima parte dell'art. 544 *sexies*, non operando la norma alcun riferimento al delitto di uccisione di animali, scelta comprensibile con riguardo alla confisca, ma non del tutto razionale quando deve determinarsi l'ambito di applicazione delle pene accessorie. Egualmente non è dato comprendere se l'interdizione che consegue alla recidiva abbia il carattere della perpetuità.

**8.** - Come rilevato in premessa, la novella del 2004, all'art. 1, comma terzo, ha ridisegnato la contravvenzione di abbandono di animali, già contemplata nel primo comma dell'art. 727 c.p.: essa ha ad oggetto gli animali domestici o quelli che abbiano acquisito abitudini della cattività. L'unica innovazione è rappresentata dall'inasprimento del quadro sanzionatorio: è, infatti, prevista la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da mille a diecimila euro, consentendosi così l'oblazione *ex art.* 162 *bis* c.p.

È dubbio se la fattispecie contravvenzionale in questione possa essere addebitabile a titolo di colpa: l'abbandono presuppone, infatti, la consapevole volontà di disfarsi dell'animale; diversamente, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di smarrimento.

Va, inoltre, osservato, con riguardo all'abbandono di animali domestici, che la nuova legge all'art. 4 ha portato marginali modificazioni all'art. 5 della l. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ma non ha abrogato il primo comma della norma da ultimo citata che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa per gli stessi fatti puniti dal primo comma dell'art. 727 c.p., per cui diviene estremamente arduo stabilire tra le due disposizioni quale rivesta il carattere della specialità in forza del principio sancito dall'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Il secondo comma del nuovo art. 727 c.p. punisce chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Trattasi di fattispecie che si riferisce ad animali non necessariamente domestici e

legata ad una grandezza (la sofferenza) di difficile misurazione, connotata da un ulteriore parametro, rappresentato dalla gravità delle sofferenze, del tutto indefinibile.

**9.** - L'art. 2 della legge n. 189/2004 introduce il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto od in parte, dalle pelli o pellicce di quegli animali. Alla condotta di utilizzazione è parificata quella della loro commercializzazione o introduzione nel territorio nazionale.

La violazione di tali divieti è punita a titolo contravvenzionale con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da cinquemila a centomila euro. Trattasi di contravvenzione obblabile *ex art.* 162 *bis* c.p. ed alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione di tali prodotti.

**10.** - L'art. 7 della l. 20 luglio 2004, n. 189 riconosce agli enti ed associazioni animaliste di cui all'art. 19 *quater* disp. att. c.p., il potere di esercitare gli stessi diritti e facoltà attribuiti alla persona offesa dall'art. 91 c.p.p. a fini di tutela degli interessi protetti dalle disposizioni sopra esaminate. Pertanto, gli enti e le associazioni predette ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dai reati in esame, possono esercitare quei diritti e quelle facoltà, con l'avvertenza che un tale esercizio è subordinato *ex art.* 92 c.p.p. al consenso della persona offesa (13).

**11.** - Al fine di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, lo Stato e le Regioni possono promuovere di intesa l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, prevedendo anche apposite prove pratiche, secondo quanto dispone l'art. 5, comma 1 della l. 20 luglio 2004, n. 189.

L'attività di vigilanza è affidata, anche con riguardo agli animali di affezione, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di coordinamento delle attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di Polizia municipale e provinciale onde prevenire e contrastare i reati contemplati nella novella del 2004 (art. 6).

Si tratta di previsioni quanto mai opportune in vista dell'«evoluzione dei costumi» ed aderenti alle «istanze sociali in tema naturalistico». Nessun timore deve, infatti, aversi nel riconoscimento di una soggettività giuridica agli animali e nessuna tensione può affiorare a riguardo con il portato fondamentale dell'antropologia occidentale, basato sul valore della dignità della persona umana che resta comunque ed in ogni caso salvaguardata da altre disposizioni costituzionali che non si pongono in conflitto con la progettata riforma dell'art. 9 della nostra Carta fondamentale, come ricordato in premessa (14). □

(12) Cfr. Trib. Terni, ord. 29 giugno 2002, n. 322, in questa Riv., 2003, 248, con nota di MAZZA P., *Sequestro preventivo e confisca in tema di maltrattamento di animali*.

(13) Cfr. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2001, 119 e segg.  
(14) Cfr. AMELO, FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, *passim*.

# La nozione di rifiuto nel diritto comunitario

(Le conclusioni dell'Avvocato generale)

di MATTEO M. BENOZZO

**1. Introduzione. - 2. I principi della disciplina e la nozione di rifiuto nel diritto comunitario. - 3. La nozione di rifiuto nel diritto nazionale e l'intervento interpretativo del Governo. - 4. Il caso Niselli e le conclusioni dell'Avvocato generale. - 5. La procedura di infrazione ai danni dello Stato italiano. - 6. Conclusioni.**

1. - Il 10 giugno 2004, l'Avvocato generale Juliane Kokott ha presentato le proprie conclusioni nella causa *Niselli* (1), un giudizio pendente su iniziativa di un Tribunale italiano che ha chiesto l'intervento interpretativo della Corte di giustizia «affinché stabilisca se la definizione di «rifiuto» introdotta con la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, debba continuare ad essere intesa ed interpretata a tutt'oggi in Italia alla luce delle pregresse sentenze in materia della Corte stessa ovvero alla luce dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. in l. 8 agosto 2002, n. 178» (2).

Il deposito di tali conclusioni riporta all'attenzione degli interpreti quell'iniziativa del Governo italiano che, intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, con l'art. 14 del d.lgs. n.

138/2002 (3) ha fornito un'interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» contenuta nella lett. a) dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) (4).

Fin dalla sua emanazione, l'intervento dell'Esecutivo (5) è apparso di dubbia legittimità suscitando innumerevoli critiche (6) e addirittura, il 16 ottobre 2002, l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ex art. 226 del Trattato (7). L'interpretazione della definizione, infatti, sembrerebbe delimitare la portata della nozione di «rifiuto» incidendo sull'ambito applicativo della relativa disciplina.

Il contesto in cui la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi e nell'ambito del quale l'Avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni, quindi, è il sistema integrato di gestione delle sostanze inquinanti ideato al fine di

(1) Procedimento iscritto al numero di ruolo generale C-457/02 di cui le conclusioni dell'Avvocato generale sono disponibili in <http://www.curia.eu.int> (sito web visitato il 12 giugno 2004).

Nelle more della pubblicazione di questo scritto è stata depositata la sentenza della seconda Sezione della Corte di giustizia in data 11 novembre 2004, in causa C-457/02, che sarà pubblicata su un prossimo fascicolo unitamente al commento di CAROLEO GRIMALDI.

(2) Tribunale penale di Terni, ordinanza del 20 novembre 2002 disponibile in <http://www.tuttoambiente.it> (sito web visitato il 15 dicembre 2002). In particolare il Tribunale ha posto le seguenti questioni:

1. - se è possibile che la nozione di rifiuto dipenda tassativamente dalla seguente condizione: che le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» recepite in Italia dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, siano interpretate come segue: a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli Allegati B e C del d.lgs. n. 22; b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli Allegati B e C del d.lgs. n. 22, sostanze, materiali o beni; c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D del d.lgs. n. 22;

2. - se è possibile che tassativamente non ricorre la nozione di rifiuto per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C del d.lgs. n. 22/97 vigente in Italia (che ha trasposto pedissequamente l'Allegato II-B alla direttiva 91/156/Cee).

(3) Provvedimento intitolato «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», il cui articolo in commento è stato convertito senza modifiche nell'art. 14 della l. 8 agosto 2002, n. 178.

(4) Provvedimento modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (c.d. Ronchi bis), dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426 (c.d. Ronchi ter) e dalle relative normative di attuazione.

(5) Giustificato per far fronte all'emergenza dovuta ai numerosi sequestri di «materie prime secondarie» nel porto di Marghera (tra cui, da ultimo, si ricorda quello confermato dal Tribunale di Udine il 14 giugno 2002, la cui ordinanza è pubblicata in *Foro it.*, 2002, II, 673) che – a detta del Governo – impedirebbero il commercio e bloccherebbero l'industria siderurgica a causa di una «interpretazione particolarmente restrittiva e contestabile della normativa sui rifiuti». In particolare, nella relazione di accompagnamento al decreto si legge: «i sequestri hanno inevitabilmente creato una situazione di confusione tra gli operatori portuali, gli operatori commerciali e le acciaierie. Queste ultime non sono oramai più in grado di programmare normalmente il lavoro, non potendo avere la certezza del flusso della materia prima necessaria alla produzione. Le iniziative della magistratura friulana traggono la loro origine da un'interpretazione particolarmente restrittiva e contestabile (...) della definizione di rifiuto, che costituisce il principale nodo irrisolto della normativa ambientale».

(6) Tra gli autori che hanno analizzato la scelta dell'Esecutivo, confermata dai due rami del Parlamento, v.: AMENDOLA, *L'interpretazione autentica della definizione comunitaria di rifiuto nel decreto legge «omnibus»*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002, 940; CROSETTI, FERRARA, FRACCHIA e OLIVETTI RASON (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2002, 320; FIMIANI, *Sull'interpretazione della nozione di rifiuto l'ultima parola all'art. 14 d.l. 138/02*, in *Amb. e secur.*, 2002, 15, 95; F. GIAMPIETRO, *La nozione di rifiuto: l'interpretazione autentica ex d.l. 138/02*, in *Ambiente*, 2002, 705; P. GIAMPIETRO, *La nozione autentica di rifiuto e di alcune reazioni di rigetto: dalla incostituzionalità della legge alla sua disapplicazione*, disponibile in <http://www.giampietroambiente.it> (sito web visitato il 10 settembre 2003), 2002; PAONE, *Anche dopo la conversione del d.l. 138/02 restano le perplessità sulla definizione di rifiuto*, in *Amb. e secur.*, 2002, 15, 89; AMENDOLA, *Interpretazione autentica di rifiuto: le prime sentenze della Cassazione*, in *Foro it.*, 2003, II, 119; P. GIAMPIETRO, *Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della Commissione CE*, in *Ambiente*, 2003, 105; ID., *Il recupero di metalli (rotaiе declassate): da rifiuti a merce*, *ivi*, 693; NOVARESE, *La «nuova» disciplina «emergenziale» dei rifiuti*, in *Riv. giur. amb.*, 2003, 443; PERNICE e PROSPERONI, *Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali*, in questa *Riv.*, 2003, 139; P. GIAMPIETRO, *Nuove contestazioni comunitarie sulla nozione autentica di rifiuto*, in *Ambiente*, 2004, 20; ID., *Proposte ricostruttive della «nozione autentica» di rifiuto ex art. 14, legge n. 178/2002*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, 233; CAROLEO GRIMALDI e MAJO, *La nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna*, in questa *Riv.*, 2004, 217; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ci permettiamo di rinviare a BENOZZO, *L'interpretazione autentica della nozione di rifiuto tra diritto comunitario e nazionale*, in *Contr. impr. eur.*, 2004, n. 2.

contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo con la salvaguardia degli interessi del mercato e della produzione. Un sistema di origine comunitaria che vede nelle direttive n. 75/442 (8) [come modificata dalla n. 91/156 (9)], n. 91/689 (10) e n. 94/62 (11) la disciplina regolatrice e nella nozione di «rifiuto» il suo presupposto di operatività, sistema che i singoli Stati membri sono chiamati a recepire e di cui il decreto Ronchi è espressione.

Per comprendere appieno i termini del problema, quindi, appare necessario esaminare brevemente tale sistema ed il suo presupposto di operatività.

2. - Il sistema integrato di gestione delle sostanze inquinanti è espressione di quella politica ambientale (12) di gestione razionale delle risorse naturali e di sviluppo sostenibile delle attività economiche (13) che la Comunità ha sviluppato per garantire la salute dei cittadini e l'ambiente ad ogni suo livello di espressione. Una politica che trova fondamento nei principi di precauzione (14), di prevenzione, di «chi inquina paga» (15) e di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente (16) e che individua nei «rifiuti» un ostacolo allo sviluppo sostenibile, quali sostanze in grado di danneggiare l'ambiente e pregiudicare la tutela (17).

L'uso o l'abbandono irrazionale oppure anche solo imprudente dei rifiuti, infatti, potrebbero causare conseguenze irreversibili o difficilmente contrastabili per le risorse naturali. Per cui, una gestione vincolata come quella prevista nelle direttive n. 75/442, n. 91/689 e n. 94/62, cui assoggettare chi produce, detiene o gestisce rifiuti, rappresenta un presupposto imprescindibile per la tutela dell'ambiente, per cui il recupero e lo smaltimento devono avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi agli interessi tutelati (18).

Elemento centrale della disciplina comunitaria e suo presupposto di operatività è la qualifica di «rifiuto», la cui attribu-

zione ad una sostanza od un materiale importa per il detentore l'acquisto di uno *status* giuridico, da cui deriva una serie di obblighi necessari al perseguimento dei suddetti scopi.

Ai sensi della direttiva n. 75/442, si definisce «rifiuto» una qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato I del decreto medesimo di cui il detentore si disfi, abbia deciso od abbia l'obbligo di disfarsi (19).

Due appaiono, pertanto, gli elementi della nozione comunitaria: l'appartenenza del materiale o della sostanza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nell'Allegato I della direttiva n. 75/442; ed il comportamento del detentore che «si disfi» o «abbia deciso» o «abbia l'obbligo» di disfarsi del materiale o della sostanza.

Mentre il primo elemento, però, non è considerato determinante in quanto «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma *solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto* [il corsivo è aggiunto]» (20), siffatta qualifica appare dipendere esclusivamente dal secondo elemento indicato nella definizione della direttiva: il «disfarsi» (21). Ossia, un verbo che, ricollegandosi all'estrinsecazione di un comportamento, potrebbe far supporre la natura meramente soggettiva della qualificazione giuridica di rifiuto, consentendo al detentore di definire a suo modo la portata del termine. Il significato del verbo «disfarsi», in realtà, dipende da una serie di fattori oggettivi e di indizi fattuali che relegano la volontà del detentore ad elemento di un insieme, per cui la qualificazione di «rifiuto» non ha una natura meramente soggettiva ma l'attribuzione dello *status* dipende da una serie di valutazioni oggettive di un comportamento soggettivo, interpretato alla luce delle finalità della direttiva (22) e dei principi della politica ambientale comunitaria (23).

L'elemento soggettivo che comunque è parte della nozione, relativizza il suo contenuto impedendo l'individuazione di confini certi, isolati dalla fattispecie concreta, in quanto la qualificazione pur dipendendo da una lettura

(7) Comunicazione del 16 ottobre 2002, n. 200/2213 - C (2002)3868, a firma del membro Margot Wallstrom (disponibile in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 15 dicembre 2002).

(8) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442 relativa alla disciplina dei rifiuti.

(9) Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, n. 91/156 che modifica la direttiva n. 75/442.

(10) Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 91/689 relativa alla disciplina dei rifiuti pericolosi.

(11) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 94/62 relativa alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

(12) Sulla politica ambientale comune, tra la copiosa dottrina, v.: ADORNATO (a cura di), *La riforma delle politiche agrarie dell'Unione Europea*, Milano, 2001; CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, 2002; CROSETTI, FERRARA, FRACCHIA e OLIVETTI RASON (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit.; DI PLINIO e FIMIANI (a cura di), *Principi di diritto ambientale*, Milano, 2002; GERMANO e ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, 151; KRAMER, *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente*, Milano, 2002; LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2002; BRUNO, *La gestione «negoziata» del territorio e dell'ambiente: i contratti territoriali e la politica di sviluppo rurale dell'Unione europea*, in *Contr. impr. eur.*, 2003; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ci permettiamo di rinviare a BENOZZO e BRUNO, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 2003.

(13) Sul concetto di «sviluppo sostenibile» v.: LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Bologna, 2002.

(14) Sul principio di precauzione v.: BRUNO, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in questa Riv., 2000, 569; ID., *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 223; GRADONI, *Commento all'art. 7*, in IDAIC - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (a cura di), *La sicurezza alimentare nell'Unione Europea: commento al Reg. n. 178/02/CE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, 204.

(15) Sul quale v. MELI, *Il principio comunitario chi inquina paga*, Milano, 1996.

(16) Art. 174 del Trattato.

(17) Sul significato giuridico del termine «ambiente», tra la copiosa dottrina, v. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15; ANASTASI, *Premesse ad uno studio per la qualificazione dell'ambiente naturale come bene giuridico*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, I vol., I tomo, Milano, 1978, 3; PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*,

Padova, 1979; F. GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, 1980, 71; CARROZZA, *Agricoltura e tutela della natura (l'impatto ecologico sul diritto agrario)*, in *Giur. agr. it.*, 1982, I, 71; ID., *Lineamenti di un diritto agrario ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 151 ss.; FRANCIARO, *Agricoltura e ambiente: nuovi stimoli per l'approccio giuridico*, in questa Riv., 1993, 517; PALAZZOLO, *Sul concetto di ambiente*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 317; GRASSI, *Ambiente e diritto*, in *Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, I vol., Milano, 2000, 503; DESIDERI, *Interessi ambientali, Costituzione e Regioni*, in *Dir. gest. amb.*, 2002, 379; GERMANO, *La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, I tomo, Roma, 2002, 424; OLIVETTI RASON, *Tutela dell'ambiente: il giudice delle leggi rimane fedele a sé stesso*, in *Foro it.*, 2003, I, 696; infine, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, ci permettiamo di rinviare nuovamente a BENOZZO e BRUNO, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, cit., 1.

(18) Gestione che si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. Ogni soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto così originato, si trova a dover agire nel rispetto dei principi menzionati dall'art. 174 del Trattato da cui l'intero impianto normativo è permeato e che nel diritto italiano trova manifestazione in quel regime di responsabilità oggettiva che ha nell'art. 10 del decreto Ronchi la norma di riferimento. Per un esame delle problematiche connesse a tale articolo e delle implicazioni sulla disciplina ambientale ci permettiamo di rinviare a BENOZZO e BRUNO, *La responsabilità civile del detentore dei rifiuti: problemi interpretativi e prospettive*, in *Contr. impr.*, 2002, 322.

(19) Cfr. lett. a) dell'art. 1.

(20) Punto 3 della nota introduttiva all'elenco dei rifiuti adottato con l'Allegato I alla decisione della Commissione 20 dicembre 1993, n. 94/3 (provvedimento sostituito dalla decisione della Commissione 3 maggio 2000, n. 2000/532, a sua volta modificata dalla decisione della Commissione 16 gennaio 2001, n. 2001/118 e dalla decisione del Consiglio 23 luglio 2001, n. 2001/573).

(21) Corte di giustizia 18 dicembre 1997, in causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 23 aprile 2003, punto 26.

(22) Corte di giustizia 28 marzo 1990, in cause riunite C-206/88 e 207/88, *Vessoso e altri*, in <http://www.europa.eu.int> (sito web visitato il 23 aprile 2003), punto 12.

(23) Principi espressi nell'art. 174 del Trattato (cfr. Corte di giustizia 15 giugno 2000, in cause riunite C-418/97 e C-419/97, *ARCO Chemie Nederland*, in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 23 aprile 2003, punti 38 e 39).

oggettiva, mantiene l'indeterminatezza tipica di un comportamento relativo che abbisogna di una valutazione concreta, compiuta caso per caso, senza costringimenti o predeterminazioni di sorta (24).

L'interpretazione dell'elemento soggettivo, non aiutata da disposizioni normative espresse, è agevolata dagli «indizi di lettura» individuati dalla Corte di giustizia, ossia uno «strumentario interpretativo» di elementi fattuali che il Giudice comunitario ritiene utili a qualificare un materiale (o una sostanza) come «rifiuto». Con una serie di pronunce, la Corte ha identificato due tipi di indizi: quelli negativi e quelli positivi (25).

Tra i primi, ossia quelli che non consentono di escludere un materiale, una sostanza od un oggetto dalla gestione controllata dei rifiuti, la Corte ha inserito in primo luogo lo smaltimento ed il recupero compiuti direttamente dall'impresa che ha prodotto le sostanze trattate (26) anche nel caso in cui tali attività facciano parte del processo produttivo e le sostanze inserite e trattate nel processo industriale siano necessarie al perseguimento del suo oggetto sociale (27). Ciò in quanto, da un lato gli Allegati II A e II B alla direttiva n. 75/442, che precisano cosa si deve intendere per smaltimento e recupero di rifiuti, si limiterebbero a «ricapitolare» operazioni di smaltimento e recupero così come effettuate nella pratica, risultando meri elenchi esemplificativi (28), non limitativi nell'attribuzione della qualifica e, comunque, estranei alla nozione medesima (29). Dall'altro lato, in quanto non si escludono dalla disciplina in esame quelle sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (30), anche se potenzialmente oggetto di un negozio giuridico ovvero di una quotazione in listini commerciali (31), specificando che il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva intende riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (32). Ed ancora, non è esclusa dalla gestione controllata nemmeno quella sostanza che, qualificata in un primo momento «rifiuto», sia stata oggetto di un'operazione di recupero completo ed abbia riacquisito – come avviene nelle attività di «riciclaggio» (33) – le proprietà e le caratteristiche proprie di una materia prima (34), in quanto qualsiasi sostanza è «rifiuto» se chi la possiede se ne disfa o vuole disfarsene (35), e tale qualifica perdura anche per quelle «materie prime secondarie» originate da un trattamento di rifiuti che si limita ad incidere sulla loro composizione, senza dar vita ad un nuovo materiale o ad un nuovo prodotto, autonomo e distinto dal rifiuto d'origine (36).

Nell'indicare gli indizi positivi, invece, la Corte di giustizia ha fatto presente la necessità di verificare se la sostanza sia un prodotto volutamente ottenuto ovvero un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore e di cui il detentore non ha previsto il riutilizzo senza trasformazione preliminare (37). Mentre nel primo caso, infatti, quale risultato di un'attività imprenditoriale intenzionalmente compiuta per soddisfare un bisogno del mercato, il prodotto è sicuramente escluso dalla normativa sui rifiuti, i residui di produzione non sono considerati rifiuto quando il produttore ne abbia previsto un riutilizzo non meramente eventuale, ma certo e concreto e senza operazioni di trasformazione preliminare. La probabilità di un riutilizzo in tali termini, infatti, costituisce un indizio di notevole importanza ai fini di valutare se la sostanza ottenuta nel processo di produzione (o consumo) sia o meno un rifiuto. Altrettanto importante, poi, è valutare la composizione del residuo medesimo rispetto al nuovo utilizzo, nel senso che occorre valutare se il residuo di produzione è idoneo per composizione all'utilizzo che se ne intende fare ovvero se tale utilizzo debba avvenire in condizioni particolari di prudenza a causa della pericolosità della sua composizione per l'ambiente, od ancora se il residuo non sia utilizzabile in nessun altro uso se non lo smaltimento (38). Se oltre alla possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo risulta essere ancora più alta, non potendo più la sostanza in questione essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (39). Utile, ma non determinante, poi, è la comune esperienza. Una sostanza comunemente considerata rifiuto, infatti, non è per sua natura tale se non risponde alla nozione giuridica in esame, ma la qualifica sociale acquista rilevanza giuridica quale indizio interpretativo nel caso di dubbi nella valutazione (40). Infine, un rifiuto sottoposto ad un'attività di riciclaggio completo perde – generalmente – la sua qualifica ed il materiale o la sostanza ottenuti al termine del trattamento sono da considerare a tutti gli effetti come «non-rifiuto» (41).

In sostanza, la Corte di giustizia ha individuato la serie di elementi oggettivi utili a qualificare un materiale o una sostanza come «rifiuto», indizi che, quali meri strumenti interpretativi, risultano comunque estranei alla nozione di «rifiuto» e ad essa neutrali.

**3. - Ai sensi del decreto Ronchi si definisce rifiuto una qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato A del decreto medesimo di cui il detentore**

(24) Punto 70 della sentenza *Arco*. In argomento v. anche MACCIONI, *Commento al comma 2 dell'art. 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 577.

(25) PERNICE e PROSPERONI, *Definizione giuridica di rifiuto e sua applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali*, cit., 143. Per una elencazione degli elementi considerati utili alla distinzione tra «rifiuto» e «sottoprodotto» v. anche l'ordinanza della Corte di giustizia 15 gennaio 2004, causa C-235/02 sul *coke* da petrolio, in *Foro it.*, 2004, IV, 150, con la nota di AMENDOLA, *Rifiuti, prodotti, residui e sottoprodotti: il coke di Gela*.

(26) Nel senso che non è esclusa la qualifica di rifiuto a quelle materie che siano direttamente recuperate o smaltite dall'impresa produttrice.

(27) Qualora tali attività sembrino costituire un pericolo, anche solo meramente eventuale, per la salute dell'uomo o per l'ambiente (cfr. punto 30 della sentenza *Inter-Environnement*).

(28) Punti 9 e 10 della sentenza *ARCO*. Nello stesso senso l'Avvocato generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni 29 gennaio 2004, presentate nella causa *Van de Walle*, C-1/03, in <http://www.europa.eu.int> (sito web visitato il 20 giugno 2004), par. 26.

(29) Le attività di smaltimento e recupero di cui agli Allegati II-A e II-B, infatti, sono estranee alla nozione non incidendo sulla qualificazione se non quale indizio interpretativo (cfr. Corte di giustizia 18 aprile 2002, in causa n. C-9/00, *Palin Granit Oy*, disponibile in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 23 aprile 2003, punti 27 e 30; nello stesso senso: Corte di giustizia 11 settembre 2003, causa C-114/01, *AvestaPolarit Chrome Oy*,

in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 20 ottobre 2003, punto 32).

(30) Punto 9 della sentenza *Vessoso*.

(31) Corte di giustizia 25 giugno 1997, in cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, *Tombesi e altri*, in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 23 aprile 2003, punto 54.

(32) *Id.*, punto 52.

(33) Corte di giustizia 19 giugno 2003, in causa n. C-444/00, *Mayer Parry Recycling Limited*, in <http://www.europa.eu.int> (sito web visitato il 5 agosto 2003), punto 66.

(34) Punto 94 della sentenza *ARCO*.

(35) Punti 35, 36 e 51 della sentenza *Mayer Parry*. Pur se rara nella pratica, infatti, «non può escludersi che anche una sostanza ricavata da una operazione di riciclaggio costituisca comunque rifiuto» nel momento in cui «l'impresa di riciclaggio decida di disfarsi dei suoi prodotti» (l'Avvocato generale Siegfert Alber nelle sue conclusioni al caso *Mayer Parry*, punto 104).

(36) Punti 64, 66 e 88 della sentenza *Mayer Parry*, in cui si sostiene che, tra le attività di recupero, solo quelle di riciclaggio completo consentono, per loro natura ed in assenza di diversa volontà del detentore, di «dequalificare» i rifiuti trattati, ottenendo, al termine del processo, un materiale od una sostanza non più «rifiuto».

(37) Punto 34 della sentenza *Palin Granit Oy*.

(38) Punti 86 e 87 della sentenza *ARCO*.

(39) Punto 34 della sentenza *Palin Granit Oy*.

(40) Punto 71 della sentenza *ARCO*.

(41) V. *supra* nota 36.



si disfi, abbia deciso od abbia l'obbligo di disfarsi (42). Tale definizione riproduce fedelmente il contenuto della direttiva n. 75/442 (43) e la giurisprudenza nazionale ne ha desunto la sostanziale identità e la conseguente «indeterminatezza» nei confini a causa di quell'impossibilità di individuare, per l'elemento soggettivo da cui dipende, criteri interpretativi isolati dall'analisi delle fattispecie concrete (44).

Ed infatti, nell'analizzare i casi sottoposti al loro esame le Corti italiane hanno fatto ricorso ai soli «indizi di lettura» indicati dalla Corte di giustizia, ritenendoli lo «strumentario interpretativo» di valutazione del comportamento soggettivo da cui dipende la qualificazione delle fattispecie concrete, da interpretarsi alla luce delle finalità della disciplina e dei principi della politica ambientale di cui quella è espressione (45).

Nel tentativo di «arginare» tale relatività, economicamente difficile da affrontare per le singole aziende, il Governo italiano ha emanato un provvedimento d'urgenza intitolato «interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Riutilizzando un progetto di legge conosciuto con il nome di Ronchi-*quater*, abbandonato nella precedente legislatura a seguito della sentenza *Arco* (46), il Governo è intervenuto interpretando le tre locuzioni della definizione contenuta nel decreto Ronchi («si disfi», «abbia deciso» ed «abbia l'obbligo di disfarsi»).

Ai sensi del primo comma dell'art. 14 del d.lgs. n. 138/2002, il Governo ha interpretato le tre espressioni nel senso che con «si disfi» ha inteso riferirsi ad un qualsiasi comportamento attraverso cui, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero. Con la locuzione «abbia deciso» di disfarsi, invece, il Governo ha inteso riferirsi alla volontà di avviare tali operazioni; mentre con «obbligo di disfarsi» ha voluto riferirsi a quando la gestione (attraverso il recupero o lo smaltimento) è imposta da una disposizione di legge, da un provvedimento delle pubbliche autorità, ovvero dalla natura stessa del rifiuto o dal fatto che il medesimo è compreso nell'elenco dei rifiuti pericolosi.

Ciò stabilito, al secondo comma dell'art. 14, il legislatore di «urgenza» ha introdotto due disposizioni, riguardanti i residui di produzione o di consumo, che incidono diretta-

mente sui presupposti di operatività della definizione. Ai sensi di tale comma, infatti, il legislatore ha stabilito che non sussiste né la volontà, né l'obbligo di disfarsi (47), quando tali residui «possono essere» e «sono effettivamente ed oggettivamente» riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, «senza subire alcun intervento di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente». Medesima deroga, poi, è riconosciuta a quelle sostanze, materiali o beni residuali di produzione o di consumo che, pur se sottoposti ad un «trattamento preventivo», «possono essere» e «sono effettivamente ed oggettivamente» riutilizzati «senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C del decreto» Ronchi.

L'intervento legislativo, quindi, sembrerebbe introdurre nel sistema nazionale sia una restrizione alla nozione comunitaria (e comune) di rifiuto (48), sia una doppia deroga. La restrizione della nozione comunitaria trova luogo nella scelta di far svolgere alle attività di smaltimento e recupero un ruolo determinante nella disciplina, stabilendo che l'operazione del «disfarsi» qualifica un oggetto come rifiuto solo quando essa avvenga attraverso una di tali attività (effetto del comma 1). La doppia deroga, invece, riguarda i residui di produzione e consumo (effetto del comma 2). Una prima deroga si ha nei casi in cui il detentore destini la sostanza alla riutilizzazione nello stesso o in altro ciclo di produzione o di consumo, una seconda deroga – di deroga alla deroga – si ha quando il riutilizzo «reca pregiudizio all'ambiente» ovvero quando la riutilizzazione richieda uno dei trattamenti di recupero dei materiali tra quelli elencati nell'Allegato C del d.lgs. n. 22/1997 (49).

Tali constatazioni hanno sollevato una serie di dubbi di legittimità del provvedimento rispetto alla disciplina comunitaria, punti controversi che sono alla base della scelta del Tribunale di Terni di chiedere un intervento interpretativo della Corte di giustizia.

4. - Il caso *Niselli* riguarda il sequestro di un semirimorchio e del relativo carico per presunta violazione della normativa sui rifiuti.

L'impresa di cui il sig. Niselli è legale rappresentante stava trasportando, senza autorizzazione, né iscrizione

(42) Cfr. art. 6, lett. a).

(43) V. *supra* nota 19 e testo relativo.

(44) Ad esempio, v.: Cass. 31 luglio 1990, n. 10931, Imbarrato, in *Foro it.*, 1991, II, 658; Cass. 15 aprile 1991, n. 4261, Vandelli, *ivi*, 711; Cass. 26 febbraio 1991, n. 2607, Lunardi, *ivi*; Cass. 27 giugno 1992, n. 7567, Abortivi, *ivi*, 1993, II, 302; Cass. Sez. Un. 9 maggio 1992, n. 5, Viezzoli, *ivi*, 1992, II, 419; Cass. 9 aprile 2002, n. 14762, Amadori, *ivi*, 2002, II, 673; Cass. 18 settembre 2002, n. 31011, Zatti, così come citata da PAONE nella nota introduttiva a due sentenze della Cassazione pubblicate in *Foro it.*, 2003, II, 117. In realtà, la ricostruzione della Suprema Corte che ha identificato la nozione italiana con quella comunitaria non si giustifica più solo per l'identità di formule utilizzate, ma ha ormai un fondamento giuridico che pone l'identità formale in secondo piano. Se in un primo momento, infatti, argomentando sulla efficacia non *self-executing* delle direttive, si sarebbe anche potuta sostenere l'autonomia della definizione di rifiuto di cui al decreto Ronchi (cfr. l'esposizione compiuta sul punto da NOVARESE, *La «nuova» disciplina «emergenziale» dei rifiuti*, cit., 456), dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259/93 (regolamento che disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti regolando, in particolare, le spedizioni all'interno della Comunità, le esportazioni dalla Comunità, le importazioni nella Comunità ed il transito attraverso il territorio comunitario), tale possibilità è venuta meno e la nozione comunitaria di rifiuto ha assunto il ruolo di «nozione comune per ogni Stato membro». Il regolamento indicato, infatti, rinvia alla direttiva n. 75/442 per l'applicazione della normativa introdotta [in particolare, l'art. 2 del regolamento rinvia espressamente alla definizione di cui all'art. 1, lett. a) della direttiva] ed eleva la definizione e la relativa nozione (quale presupposto di operatività) a rango di norma regolamentare, ossia con efficacia diretta all'interno di ogni singolo Stato membro (punti 44, 45 e 46 della sentenza *Tombesi*; nonché Corte di giustizia 25 luglio 1998, causa C-192/96, *Beside BV e altri*, in

<http://www.curia.eu.int>, sito web visitato il 30 maggio 2003, punto 27). Ossia, la nozione comunitaria, da mero modello cui tendere – anche non puntualmente – nell'applicazione della direttiva, oggi si presenta come l'unica nozione per l'applicazione della disciplina, cui le nozioni nazionali devono necessariamente conformarsi e le fattispecie concrete trovare qualificazione alla luce dei medesimi indizi oggettivi.

(45) Cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2002, Ferretti, in *Foro it.*, 2003, II, 126, espressione, questa, della posizione «monolitica» della giurisprudenza nazionale, la quale intende per «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine sull'intenzione del detentore» (Cass. 18 settembre 2002, n. 31011, Zatti, cit., 117).

(46) Sentenza con cui la Corte di giustizia ha giudicato non compatibili con il diritto comunitario i provvedimenti nazionali che abbiano lo scopo di utilizzare «modalità di prova come le presunzioni *iuris et de iure* che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione della direttiva escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondono alla definizione del termine «rifiuti» ai sensi della direttiva» (punto 42).

(47) Rimanendo escluse dal regime derogatorio tutte quelle sostanze, materiali o beni residuali di produzione o di consumo che siano stati oggetto di attività ricollegabili all'interpretata locuzione «si disfi».

(48) Così Cass. 29 gennaio 2003, n. 4092, Passerotti, in questa Riv., 2004, 248, con nota di CAROLEO GRIMALDI; nello stesso senso: AMENDOLA, *L'interpretazione autentica della definizione comunitaria di rifiuto nel decreto legge «omnibus»*, cit., 940; ID., *Interpretazione autentica di rifiuto: le prime sentenze della Cassazione*, cit., 121; CROSETTI, FERRARA, FRACCHIA e OLIVETTI RASON (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., 321; contra: P. GIAMPIETRO, *Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della Commissione CE*, cit.

(49) Cfr. Cass. 23 gennaio 2003, n. 4092, Passerotti, cit.

dell'automezzo nell'apposito albo, né formulario di identificazione del rottame ferroso derivato dalla demolizione di macchinari e dalla raccolta di oggetti dismessi (50), ossia materiale che i Carabinieri della Compagnia di Terni avevano ritenuto essere «rifiuto» (51).

Chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 51 del decreto Ronchi, il sig. Niselli aveva sostenuto che tale materiale, in quanto destinato al «riutilizzo» in un ciclo produttivo, non sarebbe stato qualificabile «rifiuto», bensì «materia prima secondaria» e che, quindi, in forza della legge n. 178/2002 (di conversione del decreto legge interpretativo), la normativa di gestione controllata non avrebbe dovuto trovare applicazione, venendo meno ogni eventuale reato di trasporto senza autorizzazione.

Dinanzi alla necessità di decidere della applicabilità o meno dell'interpretazione autentica e della sua compatibilità con la direttiva n. 75/442, quindi, il Tribunale di Terni preferiva sospendere il procedimento al suo esame e rimettere la questione interpretativa alla Corte di giustizia.

Due sono, quindi, le posizioni attualmente all'esame della Corte.

Da un lato l'imputato, il Governo italiano ed il Governo austriaco, intervenuto nel procedimento, sostengono la compatibilità della norma interpretativa con il diritto comunitario; dall'altro lato, la Commissione europea ritiene la legge n. 178/2002 in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto volta ad introdurre un margine di eccezione non previsto da tale disciplina.

Sulla questione la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata, ma il 10 giugno 2004 l'Avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni, suggerendo alla Corte di risolvere il procedimento nel senso che:

«la direttiva 75/442 osta ad una disposizione giuridica di uno Stato membro che concretizzi la nozione di rifiuto, in base (...) ad un'operazione di smaltimento o di recupero menzionata negli Allegati II-A e II-B della direttiva e nelle disposizioni nazionali di uguale tenore, ovvero (...) (impedisca la qualificazione quando) beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo (...) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo (...) (anche) dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato II-B alla direttiva e nelle disposizioni nazionali di uguale tenore».

Le ragioni di tali conclusioni sono da ritrovarsi nella constatazione che la politica ambientale, di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri, quando attuata in una specifica materia dalla Comunità fa assumere alla normativa emanata una valenza superiore alla disciplina dei singoli Stati, divenendo l'unica disciplina di riferimento nel governo di tale materia quale limite minimo di tutela dei singoli interessi (52).

Ebbene, l'Unione europea nel settore dei rifiuti ha promulgato le direttive nn. 91/156, 91/689 e 94/62 e il decreto Ronchi non fa altro che recepire tali provvedimenti. Di conseguenza, tale materia è stata disciplinata dal diritto comunitario e, per la prevalenza di questo nei confronti dei diritti nazionali, ai legislatori dei Paesi membri è inibita la possibi-

lità di interpretare in senso restrittivo, o meno, l'efficacia delle suddette norme (53). In mancanza di disposizioni comunitarie, infatti, gli Stati membri sono liberi di scegliere le sole modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, senza però poter incidere sugli elementi stessi, pregiudicando l'efficacia del diritto comunitario (54).

In tale senso, secondo l'Avvocato generale, una norma interpretativa come quella italiana potrebbe pregiudicare l'efficacia applicativa dell'art. 174 del Trattato e delle direttive ricordate in quanto, portando «a qualificare una sostanza come rifiuto solo se il detentore la sottopone ad un'operazione di smaltimento o di recupero tra quelle elencate, essa introduce una inammissibile restrizione della nozione di rifiuto» escludendone di fatto sostanze, materie o prodotti che, invece, rispondono alla definizione del termine «rifiuti» propria del diritto europeo (55).

L'Avvocato generale, infatti, ha ricordato come la Corte di giustizia ritenga che «il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva n. 75/442 intende riferirsi (...) a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo professionale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo» (56), non assumendo ruolo determinante nella qualificazione, né «la scelta dei metodi di trattamento o delle modalità di utilizzazione dell'oggetto o della sostanza», né «che il recupero abbia luogo senza produrre danni all'ambiente» (57).

Assume rilevanza qualificativa, invece, il fatto che il materiale sia un residuo di produzione o di consumo, dato che tale qualifica non sussiste esclusivamente «quando il (...) riutilizzo ha luogo senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione» (58). Per cui, prevedere che un oggetto o una sostanza «non venga destinata ad un utilizzo conforme allo scopo iniziale, induce parimenti a presupporre fortemente che il detentore se ne voglia disfare» (59).

Ebbene, nell'opinione dell'Avvocato generale, rispetto a tali indicazioni la disposizione interpretativa italiana sottrae alla qualificazione proprio «quei residui di produzione o di consumo da considerare rifiuti già *prima facie*. Non lascia alcun margine alla presa in considerazione di tutte le circostanze bensì si concentra nell'utilizzo del materiale (con o senza pretrattamento) in un analogo ciclo produttivo o di consumo, benché secondo la giurisprudenza ciò non fornisca chiarimenti in merito alla qualità di rifiuto. Essa esclude dalla definizione di rifiuto perfino quei residui di produzione o di consumo che devono essere ancora sottoposti ad un «trattamento preventivo» (che non può tuttavia essere un'operazione di recupero) prima del loro riutilizzo» (60).

**5.** - Presentate le conclusioni dell'Avvocato generale, il giudizio aspetta ora di essere deciso dalla Corte di giustizia, la cui sentenza non si limiterà a risolvere la questione interpretativa sollevata dal Tribunale italiano, ma anticiperà il contenuto della decisione che la medesima Corte sarà chiamata a pronunciare su iniziativa della Commissione.

Il 16 ottobre 2002, infatti, tale organo comunitario ha avviato una procedura di infrazione ai danni dell'Italia,

(50) In particolare il trasporto era costituito da: parti di macchinario; lamiere; tubi - travi; profilati in parte verniciati; reti metalliche in parte verniciate; parti di ingranaggi con olio e grasso; parti metalliche minute; tombino di ghisa; parti di tubo con guaina di protezione; bombole vuote; telai di ruote di automezzi; griglie di lamiera; tondini.

(51) Ciò in quanto materiale non più utilizzabile nel ciclo d'origine ed in quanto classificabile tra i «metalli e leghe derivanti da operazioni di demolizione» (codice CER 170405 dalla decisione n. 2000/118).

(52) Punto 29 delle conclusioni.

(53) Punto 32.

(54) Idem.

(55) Punto 35 delle conclusioni.

(56) Punto 34, in cui l'Avvocato generale cita, a fondamento delle sue posizioni, la sentenza *Tombesi* (in particolare il punto 52) e la sentenza *Palin Granit* (in particolare il punto 29).

(57) Punto 45, in cui vengono richiamati i punti 9 e 31, rispettivamente, delle sentenze *Vessoso* e *Inter-Environnement*.

(58) Punto 46, che richiama il punto 36 della sentenza *Palin Granit*.

(59) Idem.

(60) Punto 47.

lamentando che l'emanata norma interpretativa porti ad un'indebita esclusione dalla gestione dei rifiuti di materie e sostanze ritenute dal diritto comunitario «rifiuti» (61); diritto ritenuto inderogabile ed ininterpretabile da norme nazionali. Al pari di quanto affermato dall'Avvocato generale, la Commissione ritiene che nel settore dei rifiuti la materia sia disciplinata dalle sole direttive nn. 91/156, 91/689 e 94/62 e che, per la prevalenza del diritto comunitario nei confronti dei diritti nazionali, gli Stati membri sono tenuti a rispettare tali disposizioni senza poterle modificare od interpretare.

Secondo le accuse della Commissione, in particolare, non sarebbe lecito escludere dall'ambito della normativa sui rifiuti le sostanze o gli oggetti dei quali il detentore ha l'intenzione oppure l'obbligo di disfarsi; né appare legittimo considerare la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza ed il suo impatto ambientale, come elementi decisivi per attribuire o meno la qualifica di rifiuto. Anzi, i criteri menzionati al comma 2 della norma interpretativa italiana, quali il riutilizzo nel medesimo od analogo ciclo di produzione o consumo, coinciderebbero proprio con le operazioni di gestione di rifiuti che la direttiva mira a sottoporre a controllo. Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale, infatti, non la escluderebbe dalla nozione di rifiuto di cui alla direttiva n. 75/442, ciò anche se un rifiuto è stato oggetto di un'operazione di recupero completo a seguito della quale la sostanza di cui trattasi ha acquisito le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima (62).

Allo stesso modo, secondo la Commissione, non appare compatibile con la nozione comunitaria far dipendere la qualificazione di un materiale o di una sostanza esclusivamente da una fase successiva alla nascita di un rifiuto, ossia quando un'attività di gestione è già stata compiuta. Nel momento in cui un materiale od una sostanza viene fatta oggetto di transazione, infatti, non è dato sapere con certezza se lo stesso sarà effettivamente ed oggettivamente riutilizzato.

Attraverso la propria Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea, il 25 marzo 2003 l'Italia ha risposto alle censure mosse dalla Commissione sostenendo che, al pari di quanto ritenuto da una parte della dottrina (63), la norma

interpretativa non inciderebbe sul piano probatorio e successivo, ma su quello meramente sostantivo-definitorio, con la conseguenza che la norma non verrebbe a limitare l'estensione della nozione ma si risolverebbe in un mero strumento interpretativo nell'accertamento delle condizioni di qualificazione (64). In tale ottica, infatti, le autorità italiane sostengono che il riferimento alle attività menzionate negli Allegati A e B del decreto Ronchi, non è limitato a quelle operazioni ivi indicate, ma, al pari di quanto riconosciuto dalla normativa comunitaria, a tutte quelle attività di smaltimento e recupero come avvengono nella pratica, ossia ai due elenchi come non finiti, ma meramente esemplificativi ed aperti.

Le argomentazioni così articolate dal Governo italiano, però, sono state contestate e poste nel nulla dalla Commissione, la quale, con parere motivato del 9 luglio 2003 (65), ha concluso che «i criteri interpretativi di cui alla norma italiana non possono certo essere considerati conformi» alla nozione comunitaria di «rifiuto». Quindi, secondo la Commissione, l'Italia sarebbe venuta meno agli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria.

La questione, pertanto, sarà rimessa alla decisione dell'organo giudiziario e nei prossimi mesi la Corte di giustizia si troverà a dover decidere nuovamente sulla legittimità e sulla compatibilità della norma interpretativa italiana con il diritto comunitario.

**6.** - In attesa che la Corte di giustizia si pronunci sulla legittimità della norma interpretativa italiana, pertanto, non si può che prendere atto della posizione espressa dall'Avvocato generale e riconoscere in essa quanto già espresso in altra sede (66), ossia che da una ricostruzione della disciplina in materia, l'art. 14 non appare compatibile con il sistema regolamentare di cui è parte; un sistema che ha il suo vertice nel diritto comunitario dei provvedimenti legislativi e delle pronunce giurisprudenziali indicate, per il quale una delimitazione certa nell'estensione della nozione di «rifiuto» che sposti l'elemento di qualificazione dal «disfarsi» alla fase successiva e che riconosca al produttore una vera e propria potestà nella qualificazione, non appare ammissibile. □

(61) La Commissione, a titolo di esempio, richiama i seguenti rifiuti: vari tipi di rifiuti metallici che sono regolarmente riutilizzati nell'industria siderurgica, quali i rifiuti elencati ai codici 150104 (imballaggi metallici), 160117 e 160118 (metalli ferrosi e non ferrosi provenienti dai veicoli fuori uso), ferro, acciaio, metalli misti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione (codice 1704), metalli ferrosi prodotti da operazioni di trattamento dei rifiuti (codice 190102), da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metalli (codici 191001 e 191002) o dal trattamento meccanico dei rifiuti (codici 191202 e 191203), non sarebbero da considerarsi rifiuto secondo la normativa italiana e non ricadrebbero nell'ambito delle disposizioni di trasposizione della direttiva. Analogamente, imballaggi di carta e cartone (codice 150101), la carta ed il cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (codice 191201) o raccolti in maniera differenziata dai rifiuti urbani (codice 200101) e riutilizzati come materia prima per la produzione di cartone riciclato, non sarebbero da considerarsi rifiuti secondo la normativa italiana. Lo stesso può dirsi di sostanze di altro tipo, quali vetro, plastiche, rifiuti industriali di vario tipo o persino combustibile derivato dai rifiuti (codice 191210) che viene riutilizzato in processi produttivi.

(62) Cfr. il punto 94 della sentenza *Arco*.

(63) P. GIAMPIETRO, *Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della Commissione CE*, cit., secondo il quale l'intervento legislativo del Governo italiano opererebbe non già sul piano probatorio, ma unicamente su quello sostanziale-definitorio, con la conseguenza che il limite indicato dalla Corte di giustizia delle presunzioni *iuris et de iure* non troverebbe applicazione e che, salvo la «infelice» formulazione adoperata, la norma interpretativa, interpretata alla luce della disciplina in vigore e della medesima nozione che è destinata ad interpretare, sarebbe del tutto legittima e compatibile con il diritto comunitario. Il suddetto provvedimento non farebbe altro che «concretizzare» la volontà del legislatore europeo, esplicitando quei casi in cui non sussiste il concetto giuridico del «disfarsi» per quelle categorie di sostanze, materiali ed oggetti che la «pratica» considera ancora utili ad un procedimento di produzione o consumo nella loro natura e consistenza attuale - «tal quale» - e che il detentore destina al riutilizzo senza recare pregiudizio all'ambiente. Ossia, si ver-

rebbero ad individuare specificatamente quei comportamenti che, pur in presenza di una volontà o di un obbligo di disfarsi della sostanza detenuta, escludono la qualifica di «rifiuto», in quanto estranei alla sua stessa nozione. A tale proposito, premessa la dubbia compatibilità di una norma nazionale che «espliciti» la volontà di un organo legislativo sovranazionale, ci si chiede quale sia l'utilità di un siffatto provvedimento se l'unica funzione da esso svolta sembrerebbe essere quella di esplicitare quanto già implicitamente riconosciuto dal diritto comunitario e da sempre applicato dalla medesima giurisprudenza che con l'interpretazione autentica si vorrebbe osteggiare (tra le pronunce riguardanti le esclusioni dei residui di produzione e consumo dal regime giuridico dei rifiuti v. Cass. 12 ottobre 1994, Rozzi, in *Foro it.*, 1996, II, 75). Oltretutto, il limite del «pregiudizio ambientale» ed il consentire trattamenti preventivi «che non consistano in uno di quelli elencati nell'Allegato C del d.lgs. n. 22/1997» rendono limitatissimo l'ambito di applicazione della nuova norma e, comunque, essi rappresentano per il legislatore comunitario elementi del tutto inconferenti. Ed invero, è stato sostenuto che i fatti per cui residui di produzione «non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente non (rappresentano) criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto» (punto 32 della sentenza *AvestaPolarit Chrome Oy*). Anche se il «pericoloso» svolgesse un ruolo determinante nella qualificazione, la sua portata verrebbe a limitarsi dinanzi al principio di precauzione e alla natura meramente esemplificativa dell'Allegato C, il cui ruolo nella determinazione dei limiti estensivi della nozione in esame appare decisivo, in quanto i loro confini, essendo mobili, impongono comunque una valutazione delle singole fattispecie (un esame caso-per-caso che importi un giudizio sul comportamento del detentore oggettivamente valutato).

(64) Cfr. il documento della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, 25 marzo 2003, prot. n. 4018.

(65) Documento della Commissione del 9 luglio 2003, n. 2002/2213 - C (2003)2201, a firma del membro Margot Wallström (disponibile in <http://www.europa.eu.int>, sito web visitato il 5 agosto 2003).

(66) BENOZZO, *L'interpretazione autentica della nozione di rifiuto tra diritto comunitario e nazionale*, cit.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale - 1-6-2004, n. 162 - Zagrebelsky, pres.; De Siervo, rel. - Pres. Consiglio ministri c. Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio.

**Produzione, commercio e consumo - Alimenti e bevande - Tutela del diritto alla salute - Preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - Persone addette - Obbligo del libretto sanitario ex art. 14, legge n. 283/62 - Principio fondamentale della materia sanitaria - Limite alla potestà legislativa concorrente regionale - Insussistenza - Illegittimità costituzionale delle leggi regionali abrogatrici - Infondatezza.** [Cost., art. 117, comma 2, lett. b) e comma 3; l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 14; l.r. Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, artt. 7, 8; l.r. Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, artt. 2, 4; l.r. Lazio 11 settembre 2003, n. 29, art. 45]

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della l.r. Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, degli artt. 2 e 4 della l.r. Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, e dell'art. 45 della l.r. Lazio 11 settembre 2003, n. 29, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione.*

*È infondata la tesi secondo cui l'obbligo del libretto sanitario per le persone addette alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge n. 283/62, è materia rientrante nella competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lett. h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., poiché nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza n. 407 del 2002, tale materia è stata riferita al solo «settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico».*

*L'art. 14 della legge n. 283 del 1962 non esprime più un principio fondamentale della materia sanitaria, immutabile dal legislatore regionale, per effetto della profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti, anche sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mutate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. La complessa evoluzione normativa intervenuta, anche se non ha prodotto l'abrogazione dell'art. 14 citato, ha ormai affiancato al preesistente sistema un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari.*

*Non è possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali contenute nella legge n. 283/62 quali principi fondamentali della materia, specie se contraddette dalla più recente legislazione: esse devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della normativa in esame, ossia la garanzia della tutela igienica degli alimenti mediante fissazione di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri (1).*

(Omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con distinti ricorsi: l'art. 1, comma 2, nonché gli articoli «ad esso collegati», della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare); gli artt. 7 ed 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria); gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); l'art. 45

della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003).

I ricorsi governativi censurano, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera b), e terzo comma della Costituzione, le disposizioni delle leggi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, che eliminano in generale l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» di cui all'art. 14 della l. 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché l'analoga eliminazione, ad opera della legge della Regione Lazio, del «libretto di idoneità sanitaria» per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie pubbliche e private.

L'Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che così sarebbe stato violato «un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute», trattandosi di una «misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale». Al tempo stesso, anche sulla base di alcune sentenze della Corte di cassazione relative alla natura dell'obbligo scaturente dall'art. 14 della legge n. 283 del 1962, i legislatori regionali avrebbero invaso attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza, riservate allo Stato ai sensi del secondo comma, lett. b), del suddetto art. 117 Cost.».

Il ricorso governativo contro la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 impugna inoltre, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge in questione, che prevede che le AUSL della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari, perché questa disposizione violerebbe un principio fondamentale della materia che imporrebbe tali certificazioni; esse, infatti, costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, lett. q), della l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), «conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL» e, in quanto tali, non potrebbero essere escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei quattro ricorsi presentano ampi profili di analogia, onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione sollevata contro la legge della Regione Toscana n. 24 del 2003, in quanto il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato il successivo 19 luglio 2003, cioè oltre il termine prescritto dall'art. 31, comma 4, della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stabilito a pena di decadenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le molte, la sentenza n. 303 del 2003, nonché le ordinanze n. 42 del 2004, n. 99 del 2000 e n. 126 del 1997).

Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, potendo agevolmente ritenersi - anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri - che l'atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente e con adeguata motivazione nei confronti degli artt. 2 e 4, comma 4.

Conseguentemente risulta assorbita l'eccezione di inammissibilità parziale proposta in via subordinata.

Vanno altresì respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione Lazio descritte nell'esposizione del fatto.

Innanzitutto, diversamente da quanto sostiene la difesa regionale, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell'art. 117 Cost., sia che si faccia valere un rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sostenga (come nel caso oggetto del presente giudizio) la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa.

Del pari infondata è la tesi che il potere di impugnativa delle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost. sarebbe esercitabile solo per far valere ragioni di incompetenza e non anche qualunque vizio di incostituzionalità: questa Corte, nella sentenza n. 274 del 2003, ha già espressamente chiarito «che lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale». Comunque nel caso di specie viene dedotto un asserito vizio di incompetenza, dal momento che si assume che la legge regionale abbia disciplinato un ambito riservato alla competenza statale.

Ugualmente erronea è la tesi, prospettata dalla Regione resistente, secondo la quale la violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato possa essere invocata solo nel caso in cui la legge regionale abbia inteso porre essa stessa principi fondamentali della materia.

Del pari, non ha fondamento la tesi che il ricorso non indicherebbe né le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale né per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in un settore quale quello farmaceutico: il ricorso dell'Avvocatura, seppur in estrema sintesi, si riferisce all'art. 14 della legge n. 283 del 1962 come ad una disposizione di principio nel settore della tutela della salute e ricorda che questo articolo «prevede l'obbligo per tutti gli operatori che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto», comprendendovi quindi anche coloro che lavorano presso le farmacie, che appunto vendono anche (ed a volte producono) sostanze alimentari.

4. - Le questioni relative alla abolizione del libretto di idoneità sanitaria non sono fondate.

4.1. - In primo luogo, la censura riferita alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. è infondata, dal momento che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza n. 407 del 2002 questa Corte ha riferito tale materia al solo «settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (analogamente si veda la sentenza n. 6 del 2004); né appare rilevante l'utilizzazione in alcune pronunce della Corte di cassazione dell'espressione «ordine pubblico» in riferimento alla vigente legislazione sul libretto sanitario, poiché radicalmente diverso è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost. e nei codici.

4.2. - L'affermazione che l'art. 14 della legge n. 283 del 1962 esprimerebbe tuttora un principio fondamentale della materia sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, non appare fondata ove si consideri l'avvenuta profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti, anche sulla spinta in tal senso degli organismi scientifici e medici, sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mutate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

L'art. 14, commi primo e secondo, della legge n. 283 del 1962 aggiunge alla assai articolata e pervasiva disciplina contenuta nella medesima legge, riferita a tutte le fasi della produzione e del commercio «delle sostanze destinate alla alimentazione», la previsione di obblighi di comportamento dei lavoratori e degli imprenditori che operano nei settori della «preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari», prescrivendo che chiunque lavori in questi vasti settori debba essere «munito di apposito libretto di idoneità sanitaria» e sia «tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a eventuali misure profilattiche»; né gli imprenditori possono assumere personale privo del libretto sanitario. Tutte queste prescrizioni sono assistite da sanzioni amministrative (resta invece estraneo al presente giudizio il quarto comma dell'art. 14 della legge, che estende queste sanzioni a chi «pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari»).

Ulteriori specificazioni sul libretto di idoneità sanitaria sono contenute nel Titolo III del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della l. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), che disciplina analiticamente la materia, anche con prescrizioni relative ai comportamenti da tenere in caso di malattia del personale e relative all'igiene personale e all'abbigliamento.

Rispetto all'efficacia della prescrizione relativa alla tenuta del libretto sanitario a tutela dell'igiene degli alimenti si è successivamente sviluppato un ampio confronto critico anche a livello scientifico internazionale ed in particolare è stata proposta l'adozione di un nuovo modello di tutela dell'igiene degli alimenti, denominato «Sistema dei punti di controllo critici per l'analisi dei rischi (HACCP)», caratterizzato da un coinvolgimento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di una idonea formazione), pur sempre sotto la vigilanza pubblica.

Queste ed altre sollecitazioni di ordine scientifico sono evidentemente alla base della adozione di due apposite direttive della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale tramite il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari): tale disciplina, infatti, tutela l'igiene dei prodotti alimentari in «tutte le fasi successive alla produzione primaria» (si enumerano «la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore») mediante l'esplicita adozione del «sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP» (cfr. art. 3). In questa completa riforma del settore non si fa parola della necessità di documentare i controlli periodici sul personale addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la normazione, mentre il Capitolo VIII dell'Allegato al citato decreto legislativo contiene alcune disposizioni in tema di igiene personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro che operano nel settore, ed il Capitolo X prescrive che gli addetti alle varie fasi di possibile contatto con gli alimenti siano controllati e formati dai responsabili delle imprese interessate ai prodotti alimentari.

Parallelamente, la Comunità europea ha determinato nuovi sistemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante altre direttive, anch'esse recepite dal legislatore statale, mediante il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ed il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99 CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari); in questo ambito si disciplinano vasti poteri di controllo e di ispezione, relativi anche al «comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti» (art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1993).

Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962, ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari. Dell'impianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzionatorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come dannosi; non è tuttavia possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali ivi contenute, ormai contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della materia: esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri. D'altra parte, questa Corte in varie occasioni ha già affermato che, qualora nelle materie di legislazione concorrente i principi fondamentali debbano essere ricavati dalle disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono corrispondere senz'altro alla lettera di queste ultime, dovendo viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza (si vedano le sentenze n. 65 del 2001, n. 482 del 1995, n. 192 del 1987): e ciò tanto più in presenza di una legislazione in accentuata evoluzione.

4.3. - La legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2003 e la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 sopprimono l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria dopo essersi espressamente ricollegate al d.lgs. n. 155 del 1997 ed aver disciplinato, in coerenza ad esso, alcune iniziative di specifica formazione per il personale operante nei settori dei prodotti alimentari. In tal modo

queste Regioni, nell'ambito della loro discrezionalità legislativa, eliminano semplicemente una discussa forma di documentazione episodica dello stato di salute degli operatori del settore alimentare, ma esplicitamente confermano l'esigenza di continui ed efficaci interventi preventivi, nonché di controllo e di ispezione sullo stato di salute e sui comportamenti igienici di coloro che operano nel settore alimentare.

L'art. 45 della legge della Regione Lazio n. 29 del 2003 si limita, invece, ad escludere dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private», sulla base della presunta inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari.

Malgrado, invece, non possa dubitarsi che sia possibile la vendita ed addirittura la preparazione o la trasformazione da parte delle farmacie di alcuni prodotti alimentari (ciò specialmente dopo il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59», che permette la vendita in farmacia anche di alimenti di consumo corrente, che si vanno ad aggiungere agli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare di cui al d.m. 4 agosto 1988, n. 375, recante «Norme di esecuzione della l. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio») e che quindi non possano essere escluse le normative a tutela dei prodotti alimentari, tuttavia anche a questo particolare settore sono ormai riferite le direttive europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» recepite con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 1997, con la possibilità quindi che la legge regionale possa escludere la necessità del libretto sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari.

5. - Anche le censure relative all'art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2003 non sono fondate.

Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta dall'Avvocatura secondo la quale, in forza dell'art. 14, terzo comma, lett. g), della legge n. 833 del 1978, spetterebbe solo alle AUSL il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, dal momento che non poche leggi statali successive (anche prima della stessa riforma del Titolo V della Costituzione), da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi e, dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali (particolarmente rilevante, in proposito, risulta l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»).

Tutto ciò trova conferma nella stessa previsione dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003.

Il primo comma esclude che possano essere richieste o rilasciate dalle AUSL cinque diverse certificazioni, di cui una (relativa al certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori) esplicitamente ridisciplinata dall'art. 8 della l. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e quattro (rispettivamente relative alla sana e robusta costituzione, all'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, all'idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, all'idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionali) puntualmente ridisciplinate dagli artt. 2, comma 1, lett. a), 16, comma 2, e 17, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/39 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, a sua volta, esclude due altri certificati del tutto analoghi al libretto di idoneità sanitaria (come visto in precedenza, in generale eliminato dall'art. 4 della medesima legge), la cui attuale base legislativa appare per di più dubbia. Il libretto di ido-

neità sanitaria per i parrucchieri non è esplicitamente richiesto dalla l. 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) ed è stato spesso esteso al settore ad opera di regolamenti comunali. Per il «certificato per vendita dei generi di monopolio» l'art. 6 della l. 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) prevede semplicemente che il gestore dei magazzini di vendita debba essere «immune da malattie infettive e contagiose».

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, invece, affida all'autocertificazione, «ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo c)», l'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie che siano richieste: ciò che è già attualmente possibile per la legislazione nazionale, poiché la generica previsione della certificazione per le vaccinazioni necessarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo (art. 117 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») è stata successivamente integrata dal nuovo art. 47 del regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica (d.p.r. 26 gennaio 1999, n. 355: «Regolamento recante modificazioni al d.p.r. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie»), che ha previsto espressamente la possibile sostituzione del certificato con l'autocertificazione dell'interessato. D'altra parte, risulta dirimente la considerazione secondo cui la limitazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive contenuta nell'art. 49 del d.p.r. n. 444 del 2000 non vincola il legislatore regionale, in quanto ormai contenuta in un testo regolamentare (fra le molte, cfr. sentenze n. 17 del 2004, n. 507 del 2000 e n. 420 del 1999).

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2003, infine, attribuisce al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta le certificazioni per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, secondo quanto già previsto nel d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e nel d.p.r. 28 luglio 2000, n. 272 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta); analoga soluzione viene scelta dal legislatore regionale per il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori, materia finora disciplinata tramite circolari (da ultimo cfr. circolare 20 aprile 2000, n. 6, del Ministero della sanità). (Omissis)

(1) LE DISCUTIBILI EQUAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA TUTELA IGIENICA DEGLI ALIMENTI.

1. La sentenza n. 162/2004 era alquanto attesa nel settore alimentare; per la delicatezza della materia che ne costituisce l'oggetto, e anche (o piuttosto) per «tastare» ancora una volta «il polso» dei nuovi rapporti fra centro e periferia, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

I vizi di fondo di questa vicenda costituzionale sono già stati ben evidenziati dalla dottrina: il mantenimento del sistema delle «materie»; tutti i problemi che discendono dalla labilità dei confini tra una materia e l'altra; infine, la conseguenza di demandare alla Corte costituzionale scelte che il più delle volte finiscono per essere sostanzialmente «politiche», più che giuridiche (1).

(1) BIN, *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale - Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V*, in *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Padova, in pubblicazione: «L'inversione della tecnica di enumerazione delle materie compiuta dalla riforma costituzionale del 2001 ha mutato i termini del problema?»

Direi di sì, o quantomeno li ha resi molto più complessi. (...) Per conto suo, la Corte costituzionale (...) deve cercare di ridisegnare un quadro credibile dei rapporti senza disporre di materiali adeguati, continuamente esposta alla necessità di tradurre in argomentazioni giuridiche valutazioni che sono essenzialmente politiche».

D'altra parte, il problema da sempre sottende il riparto di competenze Stato-Regioni in Italia. La Corte costituzionale, già nel 1972 (dunque, agli albori del sistema decentrato) aveva necessità di precisare: «Non si può affermare, dunque, che per la definizione delle materie elencate nell'art. 117 Cost. sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non è esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi, regionali o sovregionali, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica» (2).

Oggi questo problema – l'utilizzo, quale criterio interpretativo dell'art. 117 Cost., di tutta la ricchezza semantica di una «espressione linguistica» – si è acuito, grazie al fatto che le «espressioni» usate dal legislatore costituzionale del 2001 non solo hanno dato sfogo alla più grande inventiva, ma hanno in più perduto quel legame con precise strutture burocratiche ministeriali che, quanto meno a livello di prassi amministrativa, avevano condotto ad attribuire contorni abbastanza definiti ad alcune fra le materie più importanti (3).

Tutto da rifare, quindi, e per molti aspetti; con la difficoltà, inoltre, costituita dal fatto che le prassi amministrative, anche nelle ipotesi più rosee, potranno comunque presentare, per ogni «materia» individuata dal nuovo art. 117 Cost., numerose varianti legate alle diverse modalità di esercizio dell'autonomia regionale. Tentativi di autonomia anche nel *regere fines* fra l'una e l'altra materia (almeno fino a quando non vi sia una reazione dello Stato, e un conseguente intervento della Corte costituzionale), ma soprattutto fra ciò che è e ciò che non è «materia» di competenza esclusiva o concorrente regionale, perché ciò che non è tale, sarà dello Stato; e quest'ultimo, nello spazio più angusto ormai lasciato alla sua azione, potrebbe – per l'appunto – ricorrere sempre più sovente alla Corte costituzionale con quesiti di natura politica, *sub specie* di interpretazione giuridica.

La materia «alimentazione» – si sa – è campo di nuova competenza regionale concorrente; così come è noto che l'ambiguità semantica del termine «alimentazione» si presta ad una varietà di significati, da quello di «nutrizione» (e dunque sanità, il che non aggiungerebbe molto di nuovo alle competenze regionali già da tempo amplissime in quest'ultimo settore), a quello di «produzione» e «commercio» di alimenti.

Il primo profilo che merita di essere sottolineato è proprio questo: la Corte costituzionale si mostra decisamente propensa ad attribuire all'espressione il suo significato più ampio, facendo rientrare nella potestà concorrente anche una serie di attività economiche profondamente regolate dal diritto comunitario, e profondamente soggette al sindacato della Corte di giustizia CE.

Vien da pensare che il concreto ruolo delle Regioni (così come quello degli Stati membri nelle materie di pertinenza statale) non potrà essere tanto ampio quanto potrebbe apparire a una prima e superficiale lettura della riforma costituzionale. In un sistema di progressiva integrazione europea, nel quale ogni differenza fra le legislazioni degli Stati membri (quando si tratta di differenze che incidono sul regime di circolazione di un prodotto) tende al conflitto con gli artt. 28 e 30 del Trattato CE (e con il principio del mutuo

riconoscimento), l'idea che le Regioni possano legiferare (seppure in via concorrente) in materia di commercio alimentare appare, quantomeno, poco praticabile, salvo riconoscere loro una funzione legislativa di mero dettaglio, e sempre più ridotta.

Così pure, l'idea che in Italia possano esistere venti modi diversi di dare attuazione alle direttive comunitarie in tema, ad esempio, di etichettatura o di controllo ufficiale degli alimenti, prima che sul piano del diritto appare «balzana» su quello dell'economia.

Ma veniamo al merito della questione.

2. Il giudizio verteva su un conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del Consiglio contro quattro leggi regionali [per contrasto con l'art. 117, 2° comma, lett. b), e 3° comma, Cost.], ossia:

- la l. reg. Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare);

- gli artt. 7 e 8, l. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria);

- gli artt. 2 e 4, l. reg. Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); e infine

- l'art. 45, l. reg. Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003).

Le prime tre leggi regionali stabiliscono una nuova disciplina dell'igiene del personale addetto all'industria alimentare, e soprattutto – per quanto qui interessa – prevedono la soppressione dell'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria», prescritto dall'art. 14 della l. 30 aprile 1962, n. 283. L'ultima, invece, elimina soltanto il «libretto di idoneità sanitaria» per i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private, e riveste – per il tema che ci occupa – interesse decisamente minore.

Tre sono le questioni fondamentali poste dal caso: una più formale, una di forma e di sostanza al medesimo tempo, e la terza, infine, decisamente più sostanziale.

Il primo quesito, formale, e rimasto implicito, è quello, sopra già anticipato, se la disciplina della produzione e commercializzazione degli alimenti (di tutte quelle fasi del ciclo del prodotto che implicino una manipolazione umana dello stesso) rientri nel significato della parola «alimentazione» dell'art. 117 Cost. La risposta è stata affermativa, implicitamente ma senza neppure l'ombra di un dubbio ermeneutico: ogni norma giuridica che in qualche modo «tocchi» un alimento sembrerebbe rientrare – nell'ottica della Corte – nella competenza regionale concorrente. E con ciò il problema, più che risolto, è dato per risolto.

Altro problema posto dalla Presidenza del Consiglio – e che coinvolge forma e sostanza della disciplina impugnata – è se questo peculiare aspetto del tema alimentare, che coinvolge in modo diretto la salute dei cittadini e il loro diritto costituzionalmente garantito a vederla protetta dallo Stato, non rientri nella nozione di «ordine pubblico e sicurezza», che appartarrebbe alla competenza statale addirittura esclusiva.

Problema di sostanza, e centrale per la nostra riflessione, è infine se la previsione della legge n. 283/62 – trovando la propria ragion d'essere nell'esigenza di evitare che operatori non sani entrino a contatto con i prodotti alimentari, con possibile rischio di contaminazione degli stessi – sia un principio fondamentale stabilito dallo Stato

(2) Corte cost. 24 luglio 1972, n. 138, in *Giust. civ.*, 1972, 241.

(3) BIN, *ibidem*.

per la tutela della salute pubblica, e dunque di un valore costituzionale (sicché le norme regionali impugnate nascerebbero viziata di incostituzionalità, perché il loro contenuto rappresenterebbe una violazione di tale valore) o non sia piuttosto una semplice espressione di tale principio: una fra le tante possibili.

3. Sono le ultime due questioni – e soprattutto l'ultima – a preoccupare maggiormente, per l'impostazione che ne sta alla base, e per le implicazioni che possono derivarne. Le affrontiamo, non senza aver prima notato – e basti questo – che il ricorso contro la legge reg. Toscana è stato dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente (oltre al termine prescritto dall'art. 31, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87).

Quanto ai rapporti fra libretto sanitario e ordine pubblico. Fu la stessa Cassazione – nientemeno – a sostenere, in qualche sua isolata pronuncia non più recentissima, che l'obbligo del libretto sanitario possa rientrare in una simile «categoria dello spirito» giuridico; fino a sostenere che persino lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, in violazione delle prescrizioni sul libretto sanitario, possa ritenersi «in contrasto con norme imperative d'ordine pubblico a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito», così da determinare (*sic!*) la nullità del rapporto lavorativo (4). Ed è, d'altra parte, assai vero che il concetto stesso di «ordine pubblico» è stato, tradizionalmente, uno dei temi più caldi del dibattito costituzionale degli ultimi decenni.

La Corte costituzionale, peraltro, non si mostra particolarmente preoccupata dal problema, e il suo pensiero, sul punto, è tanto chiaro quanto scarso di argomentazioni, per non dire davvero laconico: il dubbio viene liquidato, pienamente accogliendo le difese delle Regioni interessate, con la considerazione che «fin dalla sentenza n. 407 del 2002 questa Corte ha riferito tale materia al solo «settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (analogamente si veda la sentenza n. 6 del 2004)». In tal modo – se tutto sommato lascia un po' perplessi la spiegazione tautologica del significato di «ordine pubblico» anche nel «mantenimento dell'ordine pubblico» – si consolida e si definisce progressivamente un orientamento del giudice costituzionale, tendente a individuare una portata più ristretta dell'espressione, nell'art. 117, rispetto alla nozione di «ordine pubblico» che pure è contenuta in altri settori della legislazione di rango sub-primario; anzi, una reciproca sostanziale impermeabilità. Tant'è che prosegue la Corte: «radicalmente diverso è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost. e nei codici» (5).

4. Il «sottofondo» dei singoli argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale è costituito, trasversalmente, da un pensiero essenziale: il libretto sanitario non costituisce più uno strumento necessario, e forse – al limite – neppure più utile al fine di tutelare il bene della salute, sicché tale valore costituzionale può essere protetto in altri modi. E la scelta fra tali maniere rientra nel campo di competenza regionale (concorrente).

Il punto che – a nostro modesto parere – sembrerebbe più debole in questo concetto è proprio la ragione che la Corte rinviene per tale diminuita utilità dello strumento: il fatto, cioè, che dal 1962 (epoca di introduzione del libretto sanitario) ad oggi sia stato costruito un complesso sistema di garanzie a tutela della salubrità degli alimenti e della

salute di chi li consuma, tale da ottenere per altra via una tutela egualmente o ancor più efficace.

Tale complessa opera, frutto del lavoro del legislatore nazionale, ma soprattutto di quello comunitario, avrebbe infatti mutato la fisionomia del diritto alimentare: «(...) si consideri la avvenuta profonda trasformazione della legislazione a tutela della disciplina igienica degli alimenti, anche sulla spinta in tal senso degli organismi scientifici e medici, sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mutate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari».

E ancora: «Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962, ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari. Dell'impianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzionatorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come dannosi (...)».

In tale quadro evolutivo «(...) è stata proposta l'adozione di un nuovo modello di tutela dell'igiene degli alimenti, denominato «Sistema dei punti di controllo critici per l'analisi dei rischi (HACCP)», caratterizzato da un coinvolgimento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di una idonea formazione), pur sempre sotto la vigilanza pubblica». Nell'ambito del sistema HACCP, poi, «non si fa parola della necessità di documentare i controlli periodici sul personale addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la normazione, mentre» il d.lgs. n. 155/1997 detta alcune «disposizioni in tema di igiene personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro che operano nel settore, ed il Capitolo X prescrive che gli addetti alle varie fasi di possibile contatto con gli alimenti siano controllati e formati dai responsabili delle imprese interessate ai prodotti alimentari».

Aggiungendo che «la Comunità europea ha determinato nuovi sistemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante altre direttive, anch'esse recepite dal legislatore statale» (6), ove «si disciplinano vasti poteri di controllo e di ispezione, relativi anche al «comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti» (art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1993)», si deve concludere – ad avviso della Corte – che «non è (...) possibile considerare tutte le prescrizioni sostanziali ivi contenute, ormai contraddette dalla più recente legislazione, principi fondamentali della materia: esse, infatti, devono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri» (corsivi nostri, *n.d.r.*).

Probabilmente, qualche riflessione più approfondita gioverebbe.

(4) Cass. Sez. Lav. 3 giugno 1985, n. 3302, in *Giust. civ.*, 1986, I, 865.

(5) Si v. quindi, sul punto, la sentenza Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407, in questa Riv., 2002, 495, con nota di S. MASINI.

(6) Cfr. il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva

89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ed il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 (Attuazione della direttiva 93/99 CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari).



5. Si può optare per una soluzione più larga o più restrittiva, ma che la possibilità di considerare l'obbligatorietà del libretto sanitario un principio della materia sia addirittura «contraddetta dalla più recente legislazione» appare, quanto meno, discutibile.

L'HACCP mira a garantire un controllo costante sui punti critici della catena produttiva (previa loro individuazione). Il libretto mira, dal canto suo, a garantire lungo tutta la produzione e commercializzazione che nessuno manipoli alimenti in condizioni tali da poter trasmettere ad altri, tramite il prodotto, patologie capaci di diffusione per contaminazione alimentare (es. amebiasi, epatite A, salmonellosi, campylobatteriosi, colera, infezioni da *Escherichia coli*, listeriosi, ecc.) (7). Esso non si limita a particolari punti critici, ma costituisce una base minima di garanzia e monitoraggio, mentre il sistema europeo dell'igiene dei prodotti alimentari non esclude affatto il libretto, né le sue finalità vi si sovrappongono o sostituiscono.

Anzi: come la Corte stessa mostra di sapere, il sistema comunitario presuppone l'esistenza di misure di controllo sanitario sul personale all'interno degli Stati membri. È proprio la Corte a sottolineare come il decreto n. 155 – dopo aver dettato (sulla falsariga della dir. 93/43/CEE, che esso recepisce) alcune norme sull'igiene e sui casi di malattia (o sospetta malattia) del personale – prescriva un controllo sugli addetti alle varie fasi di possibile contatto con gli alimenti. Sembrerebbe dunque, piuttosto, che il sistema HACCP richieda un meccanismo di monitoraggio continuo della salute di chi viene a contatto con l'alimento.

Ecco perché si resta perplessi, leggendo che la disciplina dell'HACCP «contraddirrebbe» la possibilità di rinvenire nell'obbligo del libretto sanitario un principio fondamentale della materia. Né il discorso può dirsi mutare con l'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria sull'igiene alimentare (8), la quale comprende e sviluppa la disciplina HACCP del 1993, rendendola immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri (ivi compresi, soprattutto, i nuovi Stati membri dell'est Europa, in alcuni dei quali la legislazione sull'igiene alimentare era piuttosto carente).

Essa pone fra i requisiti generali di igiene per la produzione primaria la capacità di uno Stato di «assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari» (cfr. Allegato I al reg. 852/2004); e fra i requisiti generali in materia di igiene per tutti gli operatori del settore alimentare – e dunque, non solo del settore primario – il principio che «nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffre di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell'impresa alimentare» (cfr. il Capitolo VII dell'Allegato II).

Altrettanto perplessi si resta sentendo che, di quella evoluzione normativa che condurrebbe al superamento del libretto sanitario, farebbe parte anche il c.d. controllo ufficiale degli alimenti: pur con i suoi tanti e riconosciuti limiti di efficacia (per le difficoltà di un prelievo in condizioni sterili, per il fatto di svolgersi «a campione», ecc.), è tuttavia evidente che tale controllo non garantisce di per sé l'assenza, in fase di produzione o commercializzazione, di contatti fra alimento e agenti patogeni trasmissibili per via alimentare (esso potrebbe, tutt'al più, facilitare l'individuazione di una loro presenza, ma il rischio permane); e che eliminando l'obbligo del libretto non si cancella una inutile formalità, bensì uno dei possibili oggetti del controllo. Piuttosto, l'esistenza di un sistema di controllo ufficiale sugli alimenti prova che per il diritto (quello nazionale e quello comunitario) le garanzie a tutela della salute sono ancora valori da mantenere e migliorare. Aggiungiamo inoltre che di fronte a questo quadro giuridico, definire il libretto sanitario come «semplicemente una discussa forma di documentazione episodica dello stato di salute degli operatori del settore alimentare» sembra un modo per «risolvere» il problema cancellandolo. Stabilita una corrispondenza fra stato di malattia (le *foodborne diseases*, si intende) e rischio (che – si ricordi – stando al reg. 178/02 non è certezza di un pregiudizio, ma solo probabilità statistica), tutto ciò che è documentazione di tale stato è anche documentazione del rischio. Che poi la episodicità sia un fattore di minor efficacia dello strumento, può essere vero; ma non è – ci pare – un buon motivo per eliminarlo, invece di cercare un sistema per renderlo più efficiente, magari integrandolo meglio in quel quadro normativo che la Corte si è cimentata a ricostruire.

In simile ottica, sul fatto che un tale risultato possa essere perseguito con sistemi più efficaci del «vecchio» libretto, si potrebbe convenire: non vi è certamente motivo di restare legati alla forma, e un documento equipollente o ancor più completo di informazioni, magari collegato a obblighi di visite mediche periodiche, potrebbe benissimo essere escogitato dalle Regioni, senza timore di violare il diritto costituzionale alla salute.

Il guaio è che la Corte fa salve ben altre soluzioni, ideate dalle Regioni, il cui impatto sul principio costituzionale sembrerebbe ben diverso.

Due delle leggi regionali impugnate, infatti – quella dell'Emilia-Romagna e quella della Lombardia – contestualmente alla soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria disciplinano alcune iniziative di specifica formazione per il personale operante nei settori dei prodotti alimentari. La l. reg. Emilia-Romagna n. 11/2003, in particolare, all'art. 3 dispone che la formazione del personale alimentarista (9) miri a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti; e che «il personale alimentarista che svolge mansioni individuate, dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, secondo le modalità disciplinate dal

(7) Il concetto di *foodborne disease* è così definito dall'OMS: «*Foodborne illnesses are defined as diseases, usually either infectious or toxic in nature, caused by agents that enter the body through the ingestion of food. Every person is at risk of foodborne illness.*». Nel sito internet dell'OMS ([www.who.int](http://www.who.int)) ci sono ampie pagine informative sulle malattie trasmissibili per via alimentare.

(8) V. i nuovi regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in *GUUE* L. 139 del 30 aprile 2004.

(9) A sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), come «il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività – anche a titolo gratuito – nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari».

medesimo atto deliberativo».

Alcune osservazioni non possono essere risparmiare. Anzitutto, è possibile stabilire un'equazione del genere? Una sostanziale equazione – per lo meno, quanto al fine e al risultato – fra una attestazione dello stato di salute, magari periodica e collegata a controlli sistematici, e la frequenza di un corso di formazione specifica? La risposta sembra negativa, come negativo, più in generale, il giudizio sulla soluzione adottata dalle Regioni in questione, tanto più se si pensa che la Giunta regionale (è la stessa legge a dirlo) ha il potere di equiparare alla frequenza dei corsi di formazione il semplice possesso di alcuni titoli di studio, fatti salvi eventuali obblighi di aggiornamento (che sempre la Giunta potrà prevedere e disciplinare).

Se il criterio per valutare uno strumento giuridico è la sua adeguatezza concreta rispetto al fine, sembra di elementare evidenza che si tratta di due cose – la certificazione sulla salute e la frequenza di un corso (o il possesso di un titolo) – non comparabili fra loro, nascendo con due funzioni totalmente diverse.

Ma è curioso come la stessa normativa comunitaria richiamata dalla Corte per rafforzare le proprie argomentazioni (quella sull'HACCP, e ancor più quella recente di cui ai regg. 852, 853 e 854 del 2004, che l'ha sostituita) siano di segno opposto, ponendo il requisito della formazione del personale, tutt'al più (con riguardo alla sola attività di produzione primaria) accanto alle garanzie sostanziali, e non in luogo di esse. Ci pare che la soluzione per cui ha optato la Corte si fondi su un'equazione discutibile, e che comporti, di fatto, una diminuita tutela del diritto alla salute.

6. Un altro profilo, strettamente inerente l'art. 2 della l. reg. Lombardia impugnata, è stato risolto dalla Corte argomentando ... dalla stessa norma impugnata: poiché essa elimina anche altre certificazioni rilasciate dalle AUSL, se ne dovrebbe concludere che il divieto di rilascio, concernente la certificazione di idoneità sanitaria del personale delle imprese alimentari, è del tutto legittimo.

L'argomento appare, però, piuttosto debole, se non una petizione di principio.

Infatti, di tali certificazioni cancellate, nessuna ha per finalità una analoga tutela della salute di un soggetto – quale è il consumatore di alimenti – altrettanto esposto a rischio sanitario, e dunque, se diversi sono i valori giuridici protetti, è perciò solo fuori luogo stabilire fra loro un parallelismo – ancora una discutibile equazione – o, a maggior ragione, utilizzarle quale argomento per rafforzare la legittimità della soppressione del potere di rilascio.

Di più. Due di quei certificati sono testualmente definiti dalla Corte come «del tutto analoghi al libretto di idoneità sanitaria» relativo al settore alimentare: si tratta del libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri e del «certificato per vendita dei generi di monopolio».

Ebbene, sospendiamo il giudizio su tanta «analogia» (per i parrucchieri è forse più importante accertarsi dell'igiene dei locali e degli strumenti, che non dello stato di salute delle persone; per la vendita – non la produzione! – dei generi di monopolio, solitamente confezionati, si pongono ben minori rischi di contagio). Ma si noti, soprattutto, che il primo libretto è la stessa legge di settore – la l. 14 febbraio 1963, n. 161 – a non richiederlo; il secondo certificato riguarda una attività commerciale, per la quale la disciplina legislativa statale (art. 6, l. 22 dicembre 1957, n. 1293) si limita a prevedere che il gestore dei magazzini di vendita debba essere «immune da malattie infettive e contagiose», senza prescrivere alcuno strumento specifico. Dunque, le Regioni non hanno operato, in quei casi, nessun «taglio» sugli strumenti previsti dalla legge statale; non hanno compiuto alcuna scelta contraria a scelte del Parlamento. Le opzioni regionali in questione si limitano a eliminare alcuni

strumenti che già prima non potevano reputarsi voluti dalle fonti statali.

Ma per il libretto sanitario della legge 283/62 non è così.

Giacché si parla di poteri regionali, sembra poi difficile trovare un fondamento di legittimità costituzionale nella stessa norma che si tratta di vagliare; peggio: in altre previsioni della stessa disposizione, che però non trovavano alcuna disciplina statale incompatibile. A rigore, non sono neppure abrogazioni, e quindi non se ne può trarre, neppure sul piano della forma, un argomento per confermare la liceità della abrogazione relativa al settore alimentare.

7. Vero è che la legge statale, in ossequio al proprio compito di stabilire i principi fondamentali della materia, dovrebbe dar voce alla Costituzione fissando i limiti, per così dire, inferiori della tutela, e restando alle Regioni il potere, di eventualmente ampliare tale grado di protezione, dando un valore ponderato agli interessi dei consumatori e a quelli dell'economia; mai però dovrebbe essere lasciata al legislatore decentrato il compito di affrontare una *deregulation* attraverso scelte che, in linea di fatto e di principio, comprimono la tutela di beni costituzionalmente rilevanti.

Vi sia, poi, o non vi sia un complesso apparato normativo a più livelli, inerente l'igiene degli alimenti, l'individuazione dei punti critici, il conseguente controllo sul processo, e i metodi ufficiali di campionamento e di analisi *a posteriori*, poco cambia e poco importa: o la Corte dimostra che la certificazione sull'idoneità sanitaria è un «doppione» di altre certificazioni o di altri strumenti dotati di analoga portata, oppure il suo intervento è stato demolitorio. Beninteso, sarebbe stato demolitorio anche se oggetto del giudizio costituzionale fosse stata una legge dello Stato, che avesse abrogato l'art. 14 della legge n. 283/62; solo che in quel caso il problema sarebbe stato unicamente di sostanza: poteva lo Stato fare questo senza ledere il diritto alla salute? Questo sarebbe stato il solo quesito.

Nel caso affrontato dalla sentenza n. 162/2004, invece, si è posto anche un altro dubbio, e pesante: le Regioni, spingendosi fino a tanto, rispettano il nuovo sistema di riparto dei poteri fra centro e periferia? La risposta è stata affermativa, sia per quanto concerne l'appartenenza del problema alla materia «alimentazione», sia per quanto concerne la possibilità per le Regioni di sopprimere completamente uno strumento giuridico che ancora la legge statale richiedeva.

Nonostante le recenti preoccupazioni del legislatore – anche e soprattutto di quello comunitario – per la creazione e l'estensione a tutti i settori alimentari di un sistema di tracciabilità; nonostante lo sviluppo nel diritto positivo da parte del legislatore – anche e soprattutto comunitario – delle nozioni di «rischio», «analisi del rischio», «gestione del rischio» e «principio di precauzione»; malgrado le istanze precauzionali e le ansie, che danno vita a sempre più complessi sistemi di norme (sui nuovi cibi, sulle biotecnologie, ecc.) volti a prevenire rischi ancora indimostrati dalla scienza, per il (semplice, ma forse legittimo) timore che quest'ultima possa un giorno rivelare l'esistenza di rischi, quando sarà ormai troppo tardi; nonostante tutto questo – e abbiamo menzionato solo le più recenti evoluzioni del diritto alimentare nazionale e comunitario (che il giudice delle leggi pare aver dimenticato) – la Corte costituzionale italiana non solo si muove in decisa controtendenza (dichiarando inutile, e perciò sopprimibile, una garanzia verso rischi sanitari certi), ma – ironia della sorte – trova argomenti a favore della propria scelta proprio in «evoluzioni normative» del diritto comunitario; e neppure le più nuove.

Paolo Borghi

Corte di giustizia C.E., Sez. V - 10-4-2003, in causa C-305/00 - Wathelet, pres.; von Bahr, rel.; Ruiz-Jarabo Colomer, avv. gen. - Schulin c. Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH.

**Comunità europea - Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt. 14, n. 3, del reg. (CE) n. 2100/94 e 8 del reg. (CE) n. 1768/95 - Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria.**

*Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 8 del reg. (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, par. 3, del reg. n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni, qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di piante agricole elencate dall'art. 14, n. 2, del reg. n. 2100/94 (1).*

(Omissis)

1. Con ordinanza 1° agosto 2000, pervenuta in cancelleria l'11 agosto successivo, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Corte d'appello di Francoforte sul Meno) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GUL 227, pag. 1), e 8 del reg. (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, par. 3, del reg. n. 2100/94 (GUL 173, pag. 14).

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento che oppone la Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «STV»), una società tedesca di amministrazione fiduciaria attiva nel settore delle sementi, al sig. Schulin circa l'obbligo di quest'ultimo, in quanto agricoltore, di comunicare alla STV, che ne faceva richiesta, se e, eventualmente, in quale misura egli avesse coltivato diverse varietà vegetali, talune delle quali protette in forza del reg. n. 2100/94.

## Contesto normativo

### Normativa comunitaria

3. Dall'art. 1 del reg. n. 2100/94 risulta che tale regolamento istituisce un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali.

4. Ai sensi dell'art. 11, n. 1, del reg. n. 2100/94, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona - in appresso denominata «il costituente» - «che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa».

5. L'art. 13 del medesimo regolamento recita:

«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati il titolare, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al par. 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli artt. 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente materiali, richiedono l'autorizzazione del titolare:

- a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
- b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
- c) messa in vendita,
- d) vendita o altra commercializzazione,
- e) esportazione dalla Comunità,
- f) importazione nella Comunità,
- g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni».

6. All'art. 14, n. 1, il reg. n. 2100/94 prevede, tuttavia, quanto segue:

«In deroga all'art. 13, par. 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

7. L'art. 14, n. 2, precisa che tale autorizzazione, detta «privilegio dell'agricoltore», si applica unicamente alle specie di piante agricole ivi elencate, raggruppate nelle seguenti quattro categorie: piante da foraggio; cereali; patate e piante da olio e da fibra.

8. In forza del n. 3 del medesimo articolo del reg. n. 2100/94 «(n)elle norme di applicazione ai sensi dell'art. 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al par. 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costituente e dell'agricoltore». Il testo considerato indica poi i criteri in base ai quali vanno fissate le dette condizioni, tra cui l'assenza di restrizioni quantitative a livello di azienda agricola, l'autorizzazione a trattare il prodotto del raccolto, perché sia piantato, dall'agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, l'obbligo di pagamento al titolare - da parte degli agricoltori non piccoli - di un'equa remunerazione, notevolmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, nonché la responsabilità esclusiva dei titolari quanto al controllo del rispetto delle disposizioni di detto art. 14.

9. Tra i detti criteri il sesto trattino dell'art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94 prevede anche un obbligo di informazione a carico degli agricoltori:

«(L)e relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

10. Risulta dal diciassettesimo e dal diciottesimo considerando del reg. n. 2100/94 che «l'esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico», che «ciò include la salvaguardia della produzione agricola» e che «a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni».

11. L'art. 1 del reg. n. 1768/95 definisce le norme d'attuazione delle condizioni per applicare la deroga di cui all'art. 14, n. 1, del regolamento n. 2100/94.

12. L'art. 2 del reg. n. 1768/95 dispone:

«1. Le condizioni di cui all'art. 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costituente, e dall'agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell'uno e dell'altro.

2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell'esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell'esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l'effetto concreto della sua osservanza».

13. L'art. 8 del medesimo regolamento prevede:

«1. Gli elementi informativi specifici che l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell'art. 14, par. 3, sesto trattino del regolamento (n. 2100/94), possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e l'agricoltore interessato.

2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, una dichiarazione in merito all'informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

a) il nome dell'agricoltore, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo della sua azienda,

b) il fatto che l'agricoltore abbia utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare,

c) se l'agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà o alle varietà interessate, che siano state utilizzate dall'agricoltore in conformità dell'art. 14, par. 1 del regolamento (n. 2100/94),

d) alla stessa condizione, il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che abbiano fornito un servizio di lavorazione del relativo prodotto del raccolto per impiantarli,

e) se l'informazione ottenuta in base ai punti b), c), o d) non può essere confermata ai sensi di quanto disposto all'art. 14, la quantità del materiale di moltiplicazione autorizzato delle varietà utilizzate, nonché il nome e l'indirizzo del suo fornitore o dei suoi fornitori, e

(...)

3. Le informazioni di cui al par. 2, lett. b), c) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi del par. 4 o 5.

La prima campagna di commercializzazione alla quale l'informazione si riferisce dev'essere in ogni caso quella in cui è stata fatta la prima di tali richieste sulla varietà o sulle varietà e sull'agricoltore interessato, purché il titolare abbia preso le opportune misure per assicurarsi che l'agricoltore, prima o nel momento stesso dell'acquisto del materiale di moltiplicazione della varietà o delle varietà, era informato almeno dell'avvenuta presentazione della domanda di concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o dell'avvenuta concessione di una tale privativa e delle condizioni relative all'impiego di tale materiale di moltiplicazione.

(...)

4. Nella domanda il titolare specifica il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali. Se l'agricoltore lo richiede, la domanda è fatta per iscritto (e) il titolare presenta la documentazione comprovante la sua titolarità. Fatte salve le disposizioni del par. 5, la richiesta va presentata direttamente all'agricoltore interessato.

5. Una richiesta non presentata direttamente all'agricoltore interessato è considerata conforme alle disposizioni del par. 4, terza frase, se inviata agli agricoltori tramite i seguenti organismi o persone, con il loro consenso preventivo:

- organizzazioni di agricoltori o cooperative, per tutti gli agricoltori iscritti a tali organizzazioni o cooperative, o
- fornitori di servizi di trattamento, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito un servizio di trattamento del prodotto del raccolto destinato ad essere piantato, nella corrente campagna di commercializzazione e nelle tre precedenti campagne, a partire da quella specificata nel par. 3, oppure
- fornitori di materiali di moltiplicazione autorizzati di varietà del titolare, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito tale materiale di moltiplicazione nella corrente campagna di commercializzazione e nelle precedenti tre campagne, a partire da quella specificata nel par. 3.

6. Per una richiesta fatta in conformità alle disposizioni del par. 5, non è necessaria la specifica dei singoli agricoltori. Le organizzazioni, le cooperative, i servizi di trattamento o i fornitori possono essere autorizzati dagli agricoltori interessati a fornire le informazioni richieste al titolare».

#### Normativa nazionale

14. L'art. 10a, n. 6, del Sortenschutzgesetz 1985 (legge del 1985 sulla privativa per ritrovati vegetali), nella versione del 25 luglio 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 3165), che definisce un obbligo di informazione circa i ritrovati vegetali protetti ai sensi dell'ordinamento tedesco, dispone quanto segue:

«Gli agricoltori che si avvalgono della possibilità di riutilizzare il prodotto del raccolto nonché i fornitori di servizi di trattamento per loro conto sono tenuti ad informare i costitutori dell'entità di tale riutilizzo».

#### Causa principale e questione pregiudiziale

15. Dall'ordinanza di rinvio risulta che un elevato numero di costitutori e di titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali ha incaricato la STV di chiedere in nome proprio la remunerazio-

ne cui essi hanno diritto, in particolare, per la coltivazione di ritrovati vegetali protetti.

16. La STV ha chiesto al sig. Schulin di indicarle se e, eventualmente, in quale misura egli avesse riutilizzato, in quanto agricoltore, nella campagna 1997/98, un totale di 525 varietà vegetali di cui 180 protette ai sensi del reg. n. 2100/94. Essa ha fatto valere di poter richiedere tali informazioni al sig. Schulin senza dover dimostrare in concreto che quest'ultimo avesse coltivato una determinata varietà. Tale obbligo di informazione risulterebbe, per i ritrovati vegetali protetti dal reg. n. 2100/94, dagli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del detto regolamento e 8, n. 2, del reg. n. 1768/95.

17. Il sig. Schulin si è opposto a tali richieste, sostenendo in particolare che gli agricoltori sono tenuti unicamente a comunicare l'entità di un riutilizzo effettivo quando la STV ne sia venuta a conoscenza.

18. Al riguardo il giudice del rinvio osserva che, stando alla sua stessa versione dei fatti, la STV non ha alcun motivo di ritenere che il sig. Schulin abbia compiuto, in ordine alle varietà indicate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e protette ai sensi del reg. n. 2100/94, uno degli atti di cui all'art. 13, n. 2, di quest'ultimo o, perlomeno, che abbia altrimenti usato tali varietà nella sua azienda.

19. Il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale di Francoforte sul Meno, Germania) ha condannato il sig. Schulin a fornire le informazioni richieste, dichiarando in particolare che, per far valere il diritto all'informazione di cui all'art. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. n. 2100/94, non occorre dimostrare che l'agricoltore interessato abbia effettuato atti di riutilizzo.

20. Il sig. Schulin ha interposto appello contro tale pronuncia dinanzi all'Oberlandesgericht Frankfurt.

21. Detto organo giurisdizionale osserva che, ex art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94, la comunicazione delle informazioni pertinenti richiesta al sesto trattino di tale disposizione costituisce una delle condizioni alle quali l'agricoltore deve conformarsi per poter (ri)utilizzare il prodotto del raccolto, come eccezionalmente consentito dal detto art. 14, n. 1, del medesimo regolamento. L'obbligo di informazione in parola presupporrebbe, dunque, ai sensi del regime così definito, che il prodotto del raccolto sia stato riutilizzato, sicché si dovrebbe escludere, per esempio, che un agricoltore che non abbia effettuato tale riutilizzo sia ugualmente tenuto a dichiarare ad ogni titolare di privativa che ne faccia richiesta di non avere coltivato determinate varietà vegetali.

22. Il giudice *a quo* aggiunge che, certamente, senza un ampio diritto di informazione nei confronti di ogni agricoltore, il titolare della privativa avrà difficoltà ad attuare efficacemente il diritto al compenso riconosciutogli, in caso di riutilizzo, dall'art. 14, n. 3, quarto trattino, del reg. n. 2100/94, dato che è impossibile accertare se una certa pianta sia stata prodotta in seguito a riutilizzo o con semente acquistata. Tuttavia, appare in linea di massima pericoloso riconoscere un diritto di informazione al titolare per permettergli di appurare se ricorrono le condizioni che gli consentono di pretendere il compenso. Di regola, a chi avanza una pretesa incomberrebbe quantomeno di disporre di indizi concreti per ritenere che ricorrono i fatti che fondano il suo diritto.

23. In tali circostanze l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, debbano essere interpretate nel senso che il titolare di una varietà tutelata a norma del reg. n. 2100/94 può esigere da ogni agricoltore le informazioni di cui alle dette disposizioni, anche quando non vi sono motivi per ritenere che tale agricoltore abbia compiuto, in ordine alla varietà di cui trattasi, uno degli atti di cui all'art. 13, n. 2, del regolamento sui ritrovati vegetali o, perlomeno, che abbia altrimenti usato tale varietà nella sua impresa».

#### Sulla questione pregiudiziale

24. Con la sua questione il giudice *a quo* chiede, in sostanza, se le disposizioni dell'art. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. n. 2100/94, in combinato disposto con l'art. 8 del reg. n. 1768/95, debbano essere interpretate nel senso che il titolare di una privati-

va comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere a un agricoltore le informazioni di cui alle dette disposizioni anche quando non ha motivi per ritenere che tale agricoltore abbia utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della propria azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando nella propria azienda materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del reg. n. 2100/94.

#### *Osservazioni presentate alla Corte*

25. Il sig. Schulin sostiene anzitutto che l'unico obiettivo della STV è creare un «agricoltore trasparente», per poter controllare l'alimentazione della popolazione già dal momento della semina. La richiesta di informazioni oggetto della causa principale mirerebbe a costituire per la prima volta un'infrastruttura che permetta, grazie ad una conoscenza precisa delle colture praticate dagli agricoltori tedeschi, di indurre questi ultimi a coltivare differenti ritrovati vegetali.

26. Il sig. Schulin fa valere anche che, ai sensi della normativa tedesca sui ritrovati vegetali, l'agricoltore è soggetto ad un obbligo di informazione solo ove si avvalga della possibilità di riutilizzare il prodotto del raccolto.

27. Per quanto riguarda il diritto comunitario, egli ritiene che l'art. 8, n. 2, del reg. n. 1768/95 non ponga affatto chiaramente un diritto generale all'informazione. Alla sua lett. b) tale disposizione farebbe riferimento espresso all'utilizzo del «prodotto del raccolto», il che mostrerebbe che devono quanto meno esistere indizi che l'agricoltore abbia perlomeno usato nella sua azienda la varietà in questione. Del pari, siccome il detto regolamento si riferisce complessivamente al riutilizzo del prodotto del raccolto, il titolare dovrebbe basarsi su un riutilizzo effettivo per poter invocare le disposizioni di cui trattasi.

28. Il sig. Schulin afferma inoltre che la protezione dei ritrovati vegetali, che sarebbe ampiamente simile a quella derivante dai brevetti, costituisce parte integrante del diritto della proprietà industriale, il quale stabilirebbe che il titolare di diritti provi la loro violazione e osterebbe dunque ad una richiesta globale di informazioni. Se l'agricoltore non adempisse ai suoi obblighi di informazione e di pagamento di una remunerazione al titolare, il riutilizzo sarebbe vietato ed egli stesso potrebbe essere condannato a risarcire immediatamente i danni. Quindi, il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale disporrebbe di fatto di possibilità sanzionatorie identiche a quelle riconosciute al titolare di un brevetto, per cui sarebbe illegittimo che egli abbia diritti più ampi di quelli attribuiti a quest'ultimo.

29. Quanto al principio della tutela giuridica effettiva e all'affermazione della STV secondo cui solo un diritto all'informazione come quello da essa fatto valere nella causa principale permetterebbe di attuare i diritti dei titolari, il sig. Schulin precisa che tale principio non può essere applicato ai terzi che, non avendo praticato alcun riutilizzo, non hanno alcun rapporto giuridico con i titolari. A suo avviso, inoltre, spetta al titolare di un diritto adottare le misure necessarie alla sua tutela effettiva.

30. Al riguardo il sig. Schulin osserva che il primo acquisto di un ritrovato protetto è un atto sempre verificabile dalle due parti e costitutivo di rapporti giuridici. Basandosi su detto acquisto, il titolare potrebbe sostenere che l'agricoltore utilizza il ritrovato vegetale nella sua azienda. Un tale indizio permetterebbe di far valere diversi diritti, che peraltro potrebbero essere stabiliti in vario modo dalle due parti contraenti, già in occasione del primo acquisto.

31. La STV sostiene che, perché il sig. Schulin sia tenuto ad indicare se e, eventualmente, in quale misura abbia riutilizzato uno o più ritrovati vegetali da essa gestiti e protetti in forza del reg. n. 2100/94, è sufficiente che egli sia agricoltore ai sensi delle disposizioni in materia di riutilizzo. Lo si evincerebbe innanzitutto dal chiaro tenore dell'art. 8, n. 2, del reg. n. 1768/95, in secondo luogo, dal regime costituito dalle suddette disposizioni e, infine, dal principio dell'effettiva tutela giuridica.

32. Con riferimento alla formulazione dell'art. 8, n. 2, del reg. n. 1768/95, la STV afferma che si può senz'altro dedurre dalla lett. b) di tale disposizione che ogni agricoltore deve, su richiesta, indicare se ha utilizzato, coltivandolo nella sua azienda, il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare. Solo un'interpretazione di questo tipo

sarebbe compatibile con l'art. 8, n. 2, lett. c), del medesimo regolamento, che si applicherebbe unicamente nel caso in cui l'agricoltore abbia utilizzato tale materiale e obbligherebbe quest'ultimo ad indicare la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà utilizzata.

33. Per quanto attiene al regime delle disposizioni sul riutilizzo, la STV fa valere che è proprio esso a conferire ai titolari il diritto di sapere se un agricoltore abbia effettuato un'operazione siffatta.

34. A tale riguardo il sistema del riutilizzo costituirebbe un'eccezione al principio della protezione dei ritrovati vegetali enunciato all'art. 13, nn. 1 e 2, del reg. n. 2100/94, secondo cui solo il titolare può autorizzare l'utilizzo di sementi delle sue varietà. In virtù della deroga prevista dall'art. 14 del medesimo reg., una varietà potrebbe essere riutilizzata senza l'autorizzazione del titolare. Tale sistema non avrebbe equivalenti negli altri settori del diritto della proprietà industriale, per esempio nell'ambito, analogo, del diritto dei brevetti. Infatti, ogni utilizzo di un brevetto richiederebbe l'autorizzazione preventiva del suo titolare, mentre l'agricoltore sarebbe il solo a decidere se, quando e in quale misura far uso della possibilità conferitagli dall'art. 14 del reg. n. 2100/94 e procedere ad un riutilizzo. Di conseguenza, ogni anno verrebbe effettuato un numero incalcolabile di riutilizzi, cosicché il titolare e, eventualmente, l'organizzazione che lo rappresenta non sarebbero in grado di accertare da soli i casi di riutilizzo per i quali va pagata una remunerazione.

35. Quanto al principio dell'effettiva tutela giuridica, la STV sostiene che, se il diritto all'informazione sul riutilizzo dipendesse dalla misura in cui quest'ultimo è provato in concreto per ciascun ritrovato vegetale, i titolari resterebbero senza tutela, specie allorché il riutilizzo è stato effettuato nel corso degli ultimi tre anni, ovvero nel periodo per il quale il titolare potrebbe chiedere informazioni ai sensi dell'art. 8, n. 3, del reg. n. 1768/95. Infatti, una volta che le sementi e le piante sono state disimballate e riutilizzate, sarebbe impossibile distinguere se si tratta di sementi o di piante certificate, oppure del prodotto di un raccolto.

36. La STV contesta anche la tesi secondo cui il diritto all'informazione del titolare è subordinato alla prova del riutilizzo delle sementi del ritrovato protetto, dato che il titolare non può apportare tale prova. Il commercio delle sementi certificate si svolgerebbe in linea di principio nell'ambito di una lunga catena commerciale di cui il titolare non farebbe parte. In pratica il titolare farebbe produrre le sementi certificate del suo ritrovato vegetale in stabilimenti di moltiplicazione. Tali sementi sarebbero rivendute dai produttori alle cooperative e a grossisti, che le venderebbero a loro volta ai singoli agricoltori tramite intermediari e rivenditori. Di regola, dunque, il titolare non commercerebbe le sementi certificate. Di conseguenza, non potrebbe sapere se un determinato agricoltore abbia acquistato determinati semi. In particolare, non vi sarebbe alcun fondamento giuridico che autorizzi il titolare a seguire, al fine di procurarsi tale informazione, le varie fasi della commercializzazione del suo ritrovato vegetale.

37. La STV sostiene altresì che la mancanza di un ampio diritto all'informazione spiana la strada ad abusi dal momento che ogni agricoltore potrebbe riutilizzare le varietà protette senza dover versare alcuna remunerazione come corrispettivo.

38. La Commissione osserva che l'art. 14 del reg. n. 2100/94 concerne soltanto il riutilizzo delle sementi che non sono state acquistate, bensì raccolte precedentemente dall'agricoltore nella propria azienda.

39. Risulterebbe dallo scopo del detto articolo – ossia permettere il riutilizzo del prodotto del raccolto – che le informazioni cui esso mira si riferiscono all'utilizzazione dei prodotti del raccolto di varietà vegetali protette. Siccome il n. 3 di tale articolo prenderebbe in considerazione la salvaguardia degli «interessi legittimi del costituente e dell'agricoltore», gli agricoltori soggetti all'obbligo di informazione potrebbero essere solo quelli interessati dal riutilizzo del prodotto del raccolto, vale a dire quelli che hanno ottenuto sementi di ritrovati vegetali protetti.

40. Ne conseguirebbe che l'obbligo di informazione non riguarda la totalità degli agricoltori. In particolare, non graverebbe su quelli che, non avendo mai utilizzato nelle loro aziende costituenti varietali di una varietà protetta, non hanno potuto raccogliere detta varietà.

41. Relativamente al reg. n. 1768/95, ai sensi del suo art. 8, n. 1, gli elementi informativi che l'agricoltore deve fornire al titolare

possono costituire l'oggetto di un contratto tra costoro. Un contratto che disciplini l'apporto di informazioni sul riutilizzo di varietà protette sarebbe stipulato in genere solo in collegamento con un contratto relativo alla coltivazione di varietà protette, per esempio un contratto di acquisto di sementi, e presupporrebbe dunque l'esistenza di un rapporto negoziale fra l'agricoltore, da un lato, e il titolare o le sue controparti contrattuali autorizzate a fornire sementi, dall'altro.

42. Secondo la Commissione, l'art. 8, n. 2, del reg. n. 1768/95, che contiene un elenco delle informazioni da fornire se non è stato stipulato alcun particolare accordo contrattuale in ordine all'apporto di informazioni, presuppone comunque la sussistenza tra le parti interessate di un rapporto giuridico o contrattuale concernente il primo riutilizzo.

43. La Commissione fa valere che l'agricoltore ha il diritto di procurarsi da solo materiale di riproduzione riutilizzando varietà protette, in genere dietro pagamento di un compenso, senza il preventivo consenso espresso del titolare. Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe il diritto di richiedere informazioni ad un imprenditore agricolo a condizione di avere un sospetto particolare o indizi speciali di atti di riutilizzo da parte di tale imprenditore. Tuttavia, né il reg. n. 2100/94 né il reg. n. 1768/95 preciserebbero alcunché quanto alla natura di un tale sospetto o del tipo di prove o di indizi che potrebbero giustificare una richiesta di informazioni.

44. A differenza del caso in cui gli agricoltori riutilizzano il prodotto del raccolto all'insaputa del titolare e fuori dalla sua sfera di influenza, quest'ultimo disporrebbe in linea di massima di informazioni relative alla vendita delle sue varietà protette. Qualora il titolare non disponga di informazioni quali il nome di tutti gli agricoltori che hanno utilizzato almeno una volta le sue varietà e che possono al momento moltiplicarle mediante il riutilizzo, sembrerebbe più opportuno rinviarlo ai commercianti in sementi e agli altri fornitori che vendono i suoi prodotti anziché imporre semplicemente a tutti gli agricoltori un obbligo di informazione.

45. Pertanto, la Commissione è del parere che il titolare di una privativa per un ritrovato vegetale protetto ai sensi del reg. n. 2100/94 può richiedere informazioni non ad ogni agricoltore, ma solo a quelli che hanno acquistato almeno una delle sue varietà protette e possono dunque eventualmente riutilizzarla.

#### *Giudizio della Corte*

46. Occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi dell'art. 13, n. 2, del reg. n. 2100/94, sono soggetti all'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria di un ritrovato vegetale gli atti effettuati in ordine ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, in particolare per la produzione o riproduzione (moltiplicazione), per il condizionamento a fini di moltiplicazione, per la messa in vendita, per la vendita o altra commercializzazione e per il magazzinaggio per uno di tali scopi.

47. Il disposto dell'art. 14 del detto regolamento, che, come risulta dal diciassettesimo e dal diciottesimo considerando dello stesso, è stato adottato nell'interesse pubblico della salvaguardia della produzione agricola, costituisce un'eccezione a detta regola.

48. In forza dell'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare a fini di moltiplicazione nei campi delle loro aziende il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, sempre nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, relativamente ad una delle specie di piante agricole elencate dal detto art. 14, n. 2.

49. Tale autorizzazione è dunque limitata all'utilizzo da parte di un agricoltore, nella propria azienda, del prodotto del raccolto che ha ottenuto piantando, sempre nella propria azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta. Ogni altro utilizzo dei costituenti varietali o del materiale del raccolto di una varietà vegetale protetta richiede in linea di principio l'autorizzazione del titolare, in conformità all'art. 13, n. 2, del reg. n. 2100/94.

50. L'art. 14, n. 3, di tale regolamento precisa che le condizioni per applicare la deroga di cui al n. 1 del medesimo articolo e per salvaguardare i legittimi interessi del costituente e dell'agricoltore sono stabilite in un regolamento d'applicazione in base ad un certo numero di criteri. Infatti, detto art. 14, n. 3, prevede, in particolare, al suo quarto trattino, che,

eccezion fatta per i piccoli agricoltori, «agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare» e, al sesto, che «le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento».

51. Contrariamente a quanto sostenuto dalla STV, dall'economia dell'art. 14 del reg. n. 2100/94, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», nonché dal testo del suo n. 3 risulta che il sesto trattino di questa disposizione non riguarda ogni agricoltore.

52. Invero l'art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94, che del resto prevede espressamente che le condizioni per applicare la deroga di cui al n. 1 del medesimo articolo siano stabilite in un regolamento d'applicazione, dev'essere interpretato alla luce di detto n. 1 e non può pertanto valere per i casi in cui la detta deroga non è nemmeno applicabile.

53. Ora, risulta dall'art. 14, n. 2, del reg. n. 2100/94 che tale deroga si applica solo alle specie di piante agricole ivi esplicitamente menzionate. Gli agricoltori che si siano limitati a coltivare materiale di moltiplicazione di altre varietà vegetali non possono quindi avvalersi della suddetta deroga e, di conseguenza, non possono neppure essere interessati dal n. 3 del medesimo articolo.

54. Anche dai criteri elencati dall'art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94, in forza dei quali le condizioni per applicare la deroga di cui al n. 1 dello stesso articolo devono essere stabilite da un regolamento d'applicazione, discende che il detto n. 3 non concerne ogni agricoltore. Al riguardo occorre osservare che, oltre al criterio di cui al suo quinto trattino, che non riguarda gli agricoltori, e a quello previsto al sesto, oggetto della presente causa, detto paragrafo dispone, al primo trattino, che non vi siano restrizioni quantitative a livello di azienda agricola, al secondo, che il prodotto del raccolto possa essere trattato, per essere piantato dall'agricoltore stesso o da servizi messi a disposizione, al terzo, che i piccoli agricoltori non siano tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare e, al quarto, che gli agricoltori diversi da quelli di cui al precedente trattino versino al titolare un'equa remunerazione.

55. Sarebbe incompatibile con la sistematica dell'art. 14 del reg. n. 2100/94, oltre che con la necessaria coerenza delle nozioni ivi utilizzate, ritenere che la nozione di «agricoltori» di cui al n. 3, sesto trattino, di tale disposizione abbia un contenuto diverso e ben più ampio delle nozioni figuranti ai nn. 1 e 3, primo-quarto trattino, della stessa disposizione.

56. Conferma tale interpretazione il fatto che l'art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94 implica la necessità, garantita dall'art. 2 del reg. n. 1768/95, che le condizioni stabilite nel regolamento d'applicazione permettano anche di salvaguardare gli interessi legittimi del costituente e dell'agricoltore.

57. Si deve osservare infatti che un'interpretazione dell'art. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94, secondo cui tutti gli agricoltori – per il solo fatto di svolgere detto mestiere, anche quelli quindi che non hanno mai acquistato né piantato materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di una protezione comunitaria per ritrovati vegetali appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del medesimo regolamento – devono fornire ai titolari che ne facciano richiesta ogni informazione pertinente, eccederebbe quanto è necessario per salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costituente e dell'agricoltore.

58. Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, e mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenze 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., *Racc.*, pag. I-569, punto 20, e 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi e Arkopharma, *Racc.*, pag. I-3367, punto 66). Tale esigenza riveste un'importanza ancora maggiore quando si tratta di imporre obblighi a singoli.

59. Nella fattispecie, non emerge chiaramente e precisamente che il termine «agricoltori» che figura all'art. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. n. 2100/94 riguardi qualsivoglia agricoltore, compresi quelli che non hanno il minimo rapporto giuridico con il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale. Al contrario, com'è stato rilevato al punto 55 della presente sentenza, dall'interpretazione sistematica e coerente dell'art. 14 risulta che in detta disposizione il termine «agricoltori» designa una nozione avente un contenuto uniforme,

riguardante unicamente gli agricoltori che si avvalgono nel proprio interesse della deroga di cui al detto articolo. Ne consegue che l'interpretazione secondo cui il termine «agricoltori», che figura all'art. 14, n. 3, sesto trattino, riguarderebbe ogni agricoltore collide con il principio della certezza del diritto.

60. Quanto all'interpretazione dell'art. 8, n. 2, del reg. n. 1768/95, è sufficiente constatare che, siccome questo regolamento è un regolamento d'applicazione che precisa le condizioni per applicare la deroga di cui all'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94, le sue disposizioni non possono in nessun caso imporre agli agricoltori obblighi di portata maggiore di quelli risultanti dal reg. n. 2100/94.

61. Peraltro, l'art. 8, n. 1, del reg. n. 1768/95 precisa che gli elementi informativi che l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare possono formare oggetto di un contratto fra «il titolare e l'agricoltore interessato». Pertanto, la prima frase del n. 2 del medesimo articolo, a tenore della quale, qualora nessun contratto di detto tipo sia stato stipulato o sia applicabile, «l'agricoltore» è tenuto a comunicare al «titolare» che ne faccia richiesta le informazioni pertinenti, dev'essere considerata come riferentesi unicamente, al pari del suddetto n. 1, al titolare e all'agricoltore interessati.

62. Ne discende che gli artt. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94 e 8, n. 2, del reg. n. 1768/95 non possono essere interpretati nel senso che autorizzano i titolari a esigere da ogni agricoltore di fornire, su loro richiesta, tutte le informazioni pertinenti.

63. Tuttavia, vista, da un lato, la difficoltà per il titolare di attuare il suo diritto all'informazione, in quanto, come ha precisato in particolare il giudice del rinvio, l'esame di una pianta non consente di stabilire se essa sia stata ottenuta in seguito a riutilizzo o con sementi acquistate, e, dall'altro, l'obbligo di salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costituente e dell'agricoltore, come disposto dagli artt. 14, n. 3, del reg. n. 2100/94 e 2 del reg. n. 1768/95, il titolare dev'essere autorizzato a chiedere informazioni ad un agricoltore ove abbia motivo di ritenere che quest'ultimo si sia avvalso o si avvarrà della deroga prevista dall'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94.

64. Tale interpretazione è corroborata dall'art. 8, n. 2, lett. b), del reg. n. 1768/95, secondo cui l'agricoltore è tenuto a rilasciare al titolare che ne faccia richiesta una dichiarazione relativa alle informazioni pertinenti, per esempio a comunicargli se abbia utilizzato, piantandolo, il prodotto del raccolto di una o più delle sue varietà vegetali. Una comunicazione del genere da parte dell'agricoltore è infatti necessaria qualora il titolare disponga solamente di un indizio del fatto che l'agricoltore si è avvalso o si avvarrà della deroga di cui all'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94.

65. Al riguardo, come hanno sostenuto il sig. Schulin e la Commissione, l'acquisto del materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta del titolare dev'essere considerato come un indizio in tal senso.

66. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la STV, dovrebbe essere possibile per il titolare organizzarsi in modo da conoscere il nome e l'indirizzo degli agricoltori che acquistano materiale di moltiplicazione di una delle sue varietà vegetali protette, a prescindere dalla lunghezza della catena commerciale fra il titolare e l'agricoltore.

67. Ciò risulta soprattutto dall'art. 8, n. 5, terzo trattino, del reg. n. 1768/95, che permette al titolare di richiedere informazioni agli agricoltori tramite i fornitori autorizzati del materiale di riproduzione delle varietà del titolare, nonché dall'art. 8, n. 6, del detto regolamento, che prevede che gli agricoltori interessati possano autorizzare i fornitori a trasmettere al titolare le informazioni richieste. Queste due disposizioni presuppongono necessariamente che il titolare conosca i suoi fornitori.

68. Per di più, in forza dell'art. 13, n. 2, secondo comma, del reg. n. 2100/94, il titolare può imporre ai suoi fornitori autorizzati di registrare il nome e il domicilio degli agricoltori che acquistano il materiale di moltiplicazione di una delle sue varietà vegetali.

69. A tale proposito occorre osservare che dall'art. 8, n. 3, secondo comma, del reg. n. 1768/95, relativo alla prima richiesta di informazioni, risulta che il legislatore comunitario ha ritenuto che fosse in facoltà del titolare provvedere a che l'agricoltore, al momento dell'acquisto del materiale di moltiplicazione di varietà vegetali o anche prima, sia informato delle condizioni di utilizzo di tale materiale.

70. La STV ha fatto valere, peraltro, che la mancanza di un ampio diritto all'informazione aprirebbe la strada ad abusi, dal momento che, in tal caso, ogni agricoltore potrebbe coltivare le varietà protette senza dover versare una remunerazione in cambio. Al riguardo è sufficiente constatare che, tranne i piccoli agricoltori, tutti gli agricoltori che si avvalgono della deroga prevista dall'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94 sono tenuti a pagare una remunerazione equa al titolare e che, con la dovuta organizzazione, il titolare può raccogliere indizi del fatto che un agricoltore si è avvalso o si avvarrà di detta deroga e ricevere da lui le informazioni pertinenti.

71. Comunque sia, l'agricoltore che non versi al titolare una remunerazione equa quando utilizza il prodotto del raccolto ottenuto coltivando materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, non può invocare l'art. 14, n. 1, del reg. n. 2100/94 e, pertanto, si deve ritenere che abbia compiuto, senza esservi stato autorizzato, uno degli atti di cui all'art. 13, n. 2, di tale regolamento. Conseguentemente, dall'art. 94 del medesimo regolamento risulta che nei confronti di tale agricoltore può essere esperita un'azione, intentata dal titolare, a titolo di azione inibitoria o per ottenere un'equa remunerazione, o a tale duplice titolo. Ove agisca con dolo o con colpa, l'agricoltore è inoltre tenuto a risarcire il danno subito dal titolare.

72. Alla luce dell'insieme di tali considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il combinato disposto dagli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. n. 2100/94 e 8 del reg. n. 1768/95 non può essere interpretato nel senso che il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni, qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga a una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del reg. n. 2100/94.

#### Sulle spese (*Omissis*)

(1) IL PRIVILEGIO DELL'AGRICOLTORE E L'OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI AL TITOLARE DI PRIVATIVA DI VARIETÀ VEGETALE.

Con la sentenza in commento la Corte di giustizia emette per la prima volta una decisione con la quale fornisce l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 14, n. 3, sesto trattino, del reg. CE 2100/94 (1) e dell'art. 8,

(1) Art. 14. «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. N. 3, sesto trattino. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'art. 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al par. 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costituente e dell'agricoltore in base ai seguenti criteri: «Le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni

pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

comma 2, del reg. CE 1768/95 (2), limitatamente all'esistenza di un obbligo degli agricoltori di comunicare al costituente di novità vegetali di essersi avvalsi o meno del «privilegio» che la normativa loro riconosce (3). Il «privilegio dell'agricoltore» rappresenta una deroga al principio di monopolio del costituente a lui attribuito con la privativa sulle novità vegetali e consiste nella concessione, all'agricoltore (4), della facoltà di reimpiantare, esclusivamente per motivi di riproduzione o di moltiplicazione, e tassativamente all'interno dei confini del suo podere, una quota del seme raccolto proveniente dalla coltivazione di varietà protette, il cui materiale di riproduzione ha legittimamente acquistato (5).

Con l'interpretazione fornita con la sentenza in esame, la Corte di giustizia afferma che non sussiste a carico dell'agricoltore, legittimo acquirente del materiale di riproduzione «coperto» da privativa, l'obbligo di comunicare, al titolare della privativa, notizie sull'utilizzo o meno di parte del raccolto, a seguito di una semplice richiesta ed in

assenza di specifici presupposti che giustificano tale richiesta. Si ritiene infatti che il costituente abbia l'onere di informare l'acquirente delle attività che legittimamente costui potrà esercitare, come si evince dalla possibilità che, contestualmente al contratto di concessione dei diritti di sfruttamento del materiale riproduttivo, sia sottoscritta una clausola con cui si disciplinano il diritto del costituente di chiedere informazioni e le modalità della loro richiesta all'agricoltore.

Verificare se il costituente si sia avvalso, nel contratto, della facoltà di disciplinare la richiesta di informazioni, per la Corte di giustizia ha rivestito particolare importanza. Ma l'onere del costituente di attuare tutte le possibili forme di tutela inerenti all'utilizzo della privativa, mediante un comportamento diligente nella determinazione del contenuto del contratto, non gli impedisce di chiedere informazioni sull'utilizzazione delle sementi, e ciò ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 del reg. CE 1768/95 (6), che consente al costituente di ottenere, anche con

(2) Art. 8, comma 2. «Informazioni dell'agricoltore. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, una dichiarazione in merito all'informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

a) il nome dell'agricoltore, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo della sua azienda,

b) il fatto che l'agricoltore abbia utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare,

c) se l'agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà o alle varietà interessate, che siano state utilizzate,

d) alla stessa condizione, il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che abbiano fornito un servizio di lavorazione del relativo prodotto del raccolto per impiantarli,

e) se l'informazione ottenuta in base ai punti b), c) o d) non può essere confermata ai sensi di quanto disposto all'art. 14, la quantità del materiale di moltiplicazione autorizzato delle varietà utilizzate, nonché il nome e l'indirizzo del suo o dei suoi fornitori,

f) per l'agricoltore che si richiama alle disposizioni dell'art. 116, par. 4, del regolamento di base, se ha già fatto uso della varietà interessata ai fini previsti dall'art. 14, par. 1 del regolamento di base senza corresponsione di alcuna remunerazione e, in caso affermativo, da quando».

(3) Più recentemente, la Corte, con sentenza 11 marzo 2004, in causa C-182/01, ha confermato tale interpretazione.

(4) L'art. 14, n. 3, terzo trattino. «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Reg. 2100/94, distingue tra «piccolo agricoltore» e «altri agricoltori»

i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:

– nel caso delle specie vegetali di cui al par. 2 dell'art. 2 cui si applica il reg. (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni sementari, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l'art. 8, par. 2 del citato regolamento;

– nel caso delle altre specie vegetali di cui al par. 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili; agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al par. 1 per quanto riguarda la varietà in questione».

In argomento vedi A. STELLA, AIS, Associazione Italiana Sementi – Bologna, in *Risorse Genetiche e Diritti di Proprietà Intellettuale*, [www.biodiv.iao.florence.it/proceedings/convegno\\_roma/ais.PDF](http://www.biodiv.iao.florence.it/proceedings/convegno_roma/ais.PDF). «La Convenzione UPOV, così come modificata nel 1991, ha introdotto la facoltà per gli Stati aderenti di restringere i diritti del costituente, entro limiti ragionevoli e su riserva della tutela dei diritti legittimi del costituente stesso, al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprietà per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando una varietà tutelata. Il reg. (CEE) n. 2100/94, evidentemente in modo più aderente alla realtà dei Paesi comunitari, ha utilizzato tale deroga per le varietà delle principali specie agra-

rie, che non sono varietà ibride o di sintesi, e a favore dei piccoli coltivatori. In altri termini, la normativa per la tutela varietale comunitaria riconosce un *farmer's privilege* sia come possibilità per l'agricoltore di riseminare quanto prodotto nella sua azienda, sia come esenzione assoluta per le piccole aziende e come riduzione per le altre, delle *royalties* che avrebbero dovuto al costituente per l'utilizzo della varietà tutelata dalla privativa CE».

(5) «La questione è stata considerata essenziale dal Parlamento, che ha motivato adducendo a sostegno l'interesse di mantenere la tradizione agricola di riutilizzare parte del raccolto per la semina; la volontà di impedire il controllo dei titolari dei brevetti sulle aziende agricole; l'ingiustizia del fatto che gli agricoltori sarebbero obbligati a pagare per ogni generazione di colture successiva a quella acquistata. Importante sottolineare che non viene enunciato come privilegio in sé, ma piuttosto come deroga alla portata della tutela brevettuale. Inoltre deve essere interpretato in linea con la disciplina sulle nuove varietà vegetali»: B. GUIDETTI, *Due note sulla direttiva concernente le invenzioni biotecnologiche*, in *Contratto e Impresa – Europa*, 1999, 484.

«La questione dei *farmer's rights*, ovvero dei diritti degli agricoltori, si basa proprio sul riconoscimento del loro insostituibile ruolo nella conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali che costituiscono il patrimonio del pianeta, anche attraverso la loro attività quotidiana di *breeding* varietale. Sono problemi di non facile soluzione perché escono dagli schemi tradizionali del funzionamento del mercato e quindi dalla logica degli scambi economici, nella sua accezione più classica.

L'attività silenziosa e poco evidente degli agricoltori nella quotidiana conservazione e tutela sia del territorio che delle risorse genetiche ad esso legate ha determinato, nel susseguirsi degli anni e dei decenni, un costante miglioramento e sviluppo di tali risorse, grazie anche ad una valorizzazione delle varietà vegetali.

Un lavoro che ancora oggi continua ad essere insostituibile – ed anzi acquista maggior valore – alla luce del progressivo depauperamento del patrimonio genetico a causa della rilevante specializzazione dei mercati e della industrializzazione alimentare»: G. RONCOLINI, *Il ruolo degli agricoltori nella tutela del patrimonio genetico vegetale*, [www.biodiv.iao.florence.it/proceedings/convegno\\_roma/ais.PDF](http://www.biodiv.iao.florence.it/proceedings/convegno_roma/ais.PDF).

(6) Art. 8, comma 5. «Informazioni dell'agricoltore. Una richiesta non presentata direttamente all'agricoltore interessato è considerata conforme alle disposizioni del par. 4, terza frase, se inviata agli agricoltori tramite i seguenti organismi o persone con il loro consenso preventivo:

– organizzazioni di agricoltori o cooperative, per tutti gli agricoltori iscritti a tali organizzazioni o cooperative,

– fornitori di servizi di trattamento, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito un servizio di trattamento del prodotto del raccolto destinato ad esser piantato, nella corrente campagna di commercializzazione e nelle tre precedenti campagne a partire da quella specificata nel par. 3,

– fornitori di materiale di moltiplicazione autorizzati di varietà del titolare, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito tale materiale di moltiplicazione nella corrente campagna di commercializzazione e nelle precedenti tre campagne, a partire da quella specificata nel par. 3.

Art. 8, comma 6. Informazioni dell'agricoltore. Per una richiesta fatta in conformità alle disposizioni del par. 5, non è necessaria la specifica dei singoli agricoltori. Le organizzazioni, le cooperative, i servizi di trattamento o i fornitori possono essere autorizzati dagli agricoltori interessati a fornire le informazioni richieste al titolare».



differenti modalità, le informazioni opportune. Invero, la richiesta di informazioni ai fornitori autorizzati a vendere materiale di moltiplicazione di varietà vegetali, è da ritenersi conforme, e quindi equiparabile, a quella inoltrata all'agricoltore ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello stesso regolamento (7).

Orbene, se per le norme del combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino reg. CE 2100/94 e 8 reg. CE 1768/95, fosse possibile imporre a qualsiasi agricoltore, dietro semplice richiesta del costituente, di comunicare se ha utilizzato o utilizzerà, nella sua azienda, parte del raccolto ivi ottenuto dalla semina di materiale di moltiplicazione di una varietà coperta da una privativa per ritrovati vegetali, si avrebbe un'interpretazione contrastante con la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Corte, infatti, nel fornire l'interpretazione dell'art. 14, n. 3, del reg. 2100/94 e nell'indicare il tipo di agricoltore cui è possibile richiedere le informazioni dalla norma

contemplate, sottolinea come una precedente e costante sua giurisprudenza (8) che persegue la certezza del diritto, richieda che le norme e le singole discipline che vengono a formare, in un determinato momento, il quadro giuridico nel quale gli organi esercitano le loro competenze e i singoli svolgono la loro attività, siano chiare e precise, per garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti rientranti nella sfera del diritto. Tale certezza, sempre secondo la Corte, risulta poi essere maggiormente sentita tutte le volte in cui le norme impongono obblighi a carico dei singoli.

Ecco perché la Corte ritiene condizione necessaria per la richiesta di informazioni la presenza di indizi che evidenzino l'utilizzazione, da parte dell'agricoltore, di sementi coperte da privativa, come è nell'ipotesi in cui l'agricoltore abbia preventivamente acquisito materiale di moltiplicazione di varietà vegetali oggetto di privativa.

*Massimo Ippoliti*

---

(7) «Nella domanda il titolare specifica il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali. Se l'agricoltore lo richiede, la domanda è fatta per iscritto, il titolare presenta la

---

documentazione comprovante la sua titolarità. Fatte salve le disposizioni del par. 5, la richiesta va presentata direttamente all'agricoltore interessato».

(8) Corte di giustizia, Sez. VI, C-63/93 del 15 febbraio 1996 e C-107/97 del 18 maggio 2000.

## Indici 2004

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza .....	pag. 767
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni .....	» 772
III - Indice cronologico delle decisioni .....	» 790
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni .....	» 794
V - Panorami .....	» 800

### *Hanno collaborato alla redazione della rivista*

ALBERTO ABRAMI, LUCREZIA ABRAMI, FERDINANDO ALBISINNI, DOMENICO BELLANTUONO,  
MATTEO BENOZZO, GUIDO BISCONTINI, PAOLO BORGHI, MARCO BORRACCETTI,  
CESARE BUGIANI, GIANFRANCO Busetto, BRUNO CAPALDINI, GIUSEPPE CARACCILO,  
MARIO CARDILLO, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI, ELVIRA CARRETTA,  
DANILA CASALE, IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI,  
STEFANIA CONVENTI, ANTONINO CORSARO, LAURA COSTANTINO, PAOLO COSTANTINO,  
LUIGI COSTATO, ALESSANDRA COVIELLO, ANTONIO D'ATENA, WANDA D'AVANZO,  
FILIPPO DE LISI, ANTONIETTA DE SIMONE, FRANCESCO DE SIMONE, FULVIO DI DIO,  
GIUSEPPE DI PAOLO, MARCO FABRIZIO, NICOLETTA FERRUCCI, ANDREA FERRUTI,  
EGIDIA FLORE, ANTONIO FONTANA, GIOVANNI GALLONI, CARLO GATTA,  
ALBERTO GERMANÒ, MARIANNA GIUFFRIDA, ALFIO GRASSO, CECILIA GRECA,  
IGINO GRENDENE, MASSIMO IPPOLITI, ANTONIO JANNARELLI, DOMENICO LA MEDICA,  
CLELIA LOSAVIO, GIOIA MACCIONI, ANTONIO MAIO, PAOLA MANDRICI, STEFANO MASINI,  
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, MAURIZIO MAZZI,  
MICHELE MEGHA, ALDO MONTINI, GIUSEPPE MORSILLO, GIUSEPPE MURGIDA,  
LINA MURRO, STEFANO NICOLUCCI, GIUSEPPINA L. NIGRO, ANTONIO ORLANDO,  
FRANCESCA PALMIERI, VITTORIA PAPOTTO, ANTONINO PAVONE, VINCENZO PERILLO,  
MARCELLA PINNA, AMEDEO POSTIGLIONE, M.F. RABAGLIETTI, NICOLETTA RAUSEO,  
MARIAGRAZIA RICCHIUTI, SEBASTIANO RIZZIOLI, EMILIO ROMAGNOLI, BENEDETTO RONCHI,  
ANNALISA SACCARDO, ROBERTO SAIJA, DAVID SALAMENA, ROSSANA SARACENI,  
CARLO SCHEGGI, ALFREDO SCIALÒ, ANTONIO SCIAUDONE, ENRICO SCOCCINI,  
VANESSA SISCARO, ANGELA R. STOLFI, PIERO TAMBURINI, ELISA TOMASELLA,  
ALESSANDRA TOMMASINI, LUIGI TORTOLINI, ROBERTO TRIOLA, MARCO VALLETTA

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORI**  
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - LUIGI COSTATO  
FRANCESCO DE SIMONE - NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA  
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO  
PIETRO MASI - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI  
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - PAOLO VITUCCI

**COMITATO DI REDAZIONE**

MARCO BORRACETTI - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO  
SONIA CARMIGNANI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DONATO DANZA - GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA  
IGINIO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - GIUSEPPE MONTANARA  
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI  
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE:** PAOLA MANDRICI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
ELIO MEDRI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma**  
**Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2005**

Abbonamento annuo € 100,00 (L. 193.627) - Abbonamento estero € 120,00 (L. 232.352) - Annate arretrate (disponibili) € 110,00.  
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50 (L. 20.330).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

# I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

## DOTTRINA

FERDINANDO ALBISINNI: L'attività agricola: regola del costruire .....	14	OSCAR CINQUETTI: Minima unità culturale e compendio unico .....	316
FERDINANDO ALBISINNI: Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza .....	201	ANTONINO CORSARO: La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto .....	330
FERDINANDO ALBISINNI: Attività agromeccanica ed impresa agricola .....	303	LUIGI COSTATO: Primo commento al decreto legislativo sul nuovo orientamento agricolo .....	271
FERDINANDO ALBISINNI: Prodotti mediterranei: opportunità e vincoli nelle regole europee .....	453	LUIGI COSTATO, ALBERTO GERMANÒ, FERDINANDO ALBISINNI: L'attuazione in Italia della riforma della PAC del 2003 .....	525
MATTEO M. BENOZZO: La nozione di rifiuto nel diritto comunitario (Le conclusioni dell'Avvocato generale) .....	745	LUIGI COSTATO: L'agricoltura dal Trattato di Roma al Trattato costituzionale .....	601
GUIDO BISCONTINI: La disciplina del mercato alimentare: riflessioni per uno statuto unitario del consumatore .....	138	LUIGI COSTATO: L'agricoltura e il nuovo regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari .....	735
PAOLO BORGHİ: Tracciabilità e precauzione: nuove (e vecchie) regole per i prodotti mediterranei nel mercato globale .....	75	ANTONIO D'ATENA: La sussidiarietà: tra valori e regole ..	69
MARCO BORRACCETTI: Rifiuti e riciclaggio in alcune recenti pronunce della Corte di giustizia .....	383	FULVIO DI DIO: Aspetti di politica legislativa nella lotta agli incendi boschivi, tra giurisprudenza di legittimità e speculazione edilizia .....	470
GIUSEPPE CARACCILO: Evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti vinicoli .....	607	MARCO FABRIZIO: Breve lettura del «decreto discariche» tra profili autorizzatori e assetto del territorio .....	19
MARIO CARDILLO: Le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina .....	542	NICOLETTA FERRUCCI: I giovani agricoltori alla luce del decreto legislativo n. 99 del 2004 .....	295
SONIA CARMIGNANI: La società cooperativa imprenditore agricolo professionale .....	282	NICOLETTA FERRUCCI: Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria .....	317
SONIA CARMIGNANI: Competenza del Tribunale fallimentare e delle Sezioni specializzate agrarie .....	673	ANDREA FERRUTI - ALFREDO SCIALÒ: La Conferenza di servizi nella procedura di autorizzazione integrata ambientale ..	378
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI e ANTONIO MAIO: La nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna ..	217	GIOVANNI GALLONI: Ricordo di Emilio Romagnoli .....	267
ANTONINO CIMELLARO e ROSSANA SARACENI: Terre o rocce da scavo. Un dilemma amletico: rifiuto o non rifiuto? Considerazioni dopo la l. 21 dicembre 2001, n. 443 e l'intervento della Unione Europea .....	140	ALBERTO GERMANÒ: Nuovo orientamento agricolo: la società agricola.....	276
		MARIANNA GIUFFRIDA: La tutela giuridica delle produzioni mediterranee tra legislazione e autonomia privata .....	463
		ALFIO GRASSO: La «ricomposizione fondiaria» nel decreto legislativo n. 99/2004 .....	324

ALFIO GRASSO: Dismissione di beni pubblici e diritto d'opzione e di prelazione dei conduttori agricoli .....	536
ANTONIO JANNARELLI: La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico .....	5
ANTONIO JANNARELLI: Le organizzazioni dei produttori: dalle fughe in avanti alla retromarcia? .....	312
DOMENICO LA MEDICA: La vendita diretta di prodotti agricoli .....	299
CLELIA LOSAVIO: La riforma della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari: il c.d. «pacchetto igiene» .....	679
GIOIA MACCONI: «L'impatto ambientale» dal punto di vista normativo .....	213
ANTONIO MAIO - FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: La nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna ..	217
PATRIZIA MAZZA: I reati contro il sentimento per gli animali	741
GIUSEPPINA L. NIGRO: La nuova impresa agricola in stato di insolvenza .....	133
ANTONIO ORLANDO: La normativa fiscale in agricoltura tra legge-delega e legge finanziaria 2004 .....	352
AMEDEO POSTIGLIONE: Agricoltura e ambiente: iniziative legislative a confronto .....	72
AMEDEO POSTIGLIONE: Condonò edilizio 2003 ed impatto ambientale .....	468
ROBERTO SAJJA: Rapporto tra prelazione dell'affittuario e prelazione del confinante. Riflessioni sulla nozione di fondo confinante .....	373
ROSSANA SARACENI - ANTONINO CIMELLARO: Terre o rocce da scavo. Un dilemma amletico: rifiuto o non rifiuto? Considerazioni dopo la l. 21 dicembre 2001, n. 443 e l'intervento della Unione Europea .....	140
CARLO SCHEGGI: La salvaguardia delle risorse idriche dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola .....	615
ALFREDO SCIALÒ - ANDREA FERRUTI: La Conferenza di servizi nella procedura di autorizzazione integrata ambientale ..	378
ANTONIO SCIAUDONE: Società di persone e prelazione agraria .....	291
ENRICO SCOCCINI: Semplificazione amministrativa in agricoltura .....	345
VANESSA SISCARO: La forma cooperativa come strumento di ricomposizione agrario-fondiarie .....	338
MARCO VALLETTA: Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale .....	341

**STUDI E DOCUMENTI**

GIUSEPPE MURGIDA: Accordo nazionale per la definizione delle controversie in materia di determinazione del canone di affitto agrario .....	23
--	----

**OPINIONI E COMMENTI**

DOMENICO BELLANTUONO: Sulle proposte di accordo collettivo per la determinazione del canone d'affitto .....	387
GIANFRANCO Busetto: Esiste un diritto al silenzio? (Profili sostanziali, processuali e giurisprudenziali) .....	385
FULVIO DI DIO: Modifiche alla legge 157/1992, tra protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio: critiche e prospettive .....	147

**NOTE A SENTENZA**

ALBERTO ABRAMI: Unitarietà dell'impresa agro-forestale ed esercizio del diritto di prelazione .....	106
LUCREZIA ABRAMI: Significato della riconsegna al privato di un terreno rimboschito per pubblica utilità .....	549
DOMENICO BELLANTUONO: La determinazione del canone «equo» d'affitto dei fondi rustici secondo i valori di mercato, a seguito di Corte cost. n. 318/2002 .....	586
PAOLO BORGGHI: Le discutibili equazioni della Corte costituzionale sulla tutela igienica degli alimenti .....	754
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale .....	55
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale .....	659
CESARE BUGIANI: Prelazione agraria, affitto simulato, rinuncia alla prelazione, recesso dal contratto d'affitto .....	494
GIANFRANCO Busetto: Regime prelazionistico nel caso di pluralità di fondi e di affittuari .....	700
BRUNO CAPALDINI: Sulla testimonianza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole come mezzo di prova per accertare l'effettività dell'assistenza negli accordi in deroga .....	109
GIUSEPPE CARACCILO: Registri di carico e scarico nel settore vitivinicolo ed illecito amministrativo per omessa vidimazione .....	29
GIUSEPPE CARACCILO: Principio di legalità e non retroattività della disciplina sanzionatrice di illeciti amministrativi (nel settore vitivinicolo) e novazione della fonte comunitaria precettiva .....	239
GIUSEPPE CARACCILO: Il requisito della gradazione alcolica minima «a cavallo» tra mosti ed uve .....	551
ELVIRA CARRETTA: La vendita diretta di olio sfuso tra regole degli scambi e difesa delle consuetudini commerciali .....	437

DANILA CASALE: Le aree agricole nella morsa del legislatore e della giurisprudenza. Linee interpretative alla luce della loro classificazione nel nuovo testo unico dell'espropriazione .....	629	FILIPPO DE LISI: Abolizione della tassa regionale Veneto sulla raccolta dei tartufi: infondata la questione di legittimità costituzionale .....	161
IVAN CIMATTI: Sulla validità del contratto in violazione del diritto di prelazione .....	31	FILIPPO DE LISI: Maso chiuso e diritto di prelazione .....	187
IVAN CIMATTI: Sulla costituzione di servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c. ....	94	ANTONIETTA DE SIMONE: Riflessioni in tema di riscatto del proprietario confinante col fondo posto in vendita .....	103
OSCAR CINQUETTI: L'equità del canone agrario: una lacuna da colmare .....	429	ANTONIETTA DE SIMONE: Effetti della confusione nell'usucapione dell'affitto di fondo rustico .....	559
OSCAR CINQUETTI: Una interpretazione non convincente (né vincolante) in tema di equo canone .....	684	FULVIO DI DIO: Attività venatoria ed aree protette: il controllo selettivo delle specie della fauna selvatica .....	44
STEFANIA CONVENTI: Condizioni essenziali ai fini dell'esercizio della prelazione del confinante .....	99	FULVIO DI DIO: La tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza della Corte costituzionale .....	86
STEFANIA CONVENTI: Accertamento delle condizioni di fatto per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e posizioni soggettive riconducibili al <i>genius</i> dei diritti soggettivi .....	258	FULVIO DI DIO: Taglio boschivo senza autorizzazione: la tutela paesistica nel diritto penale dell'ambiente .....	425
STEFANIA CONVENTI: Impugnazioni relative alle controversie in tema di accertamento di usi civici .....	565	FULVIO DI DIO: La disciplina del prelievo venatorio «in deroga» sotto le lenti della Corte di giustizia. Il caso di Italia e Francia .....	476
ANTONINO CORSARO: Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 sulla disciplina dell'equo canone degli affitti agrari .....	255	FULVIO DI DIO: L'attività venatoria di specie non cacciabile in periodo di divieto generale: la dimensione sociale del danno ambientale .....	577
ANTONINO CORSARO: La determinazione dell'equo canone degli affitti agrari: contrasti giurisprudenziali .....	655	FULVIO DI DIO: Le limitazioni relative ai mezzi e agli strumenti di caccia sotto la lente della Corte di cassazione .....	713
ANTONINO CORSARO: Il criterio della maggiore rappresentatività nella comparazione delle istanze volte alla registrazione delle D.O.P. ....	722	GIUSEPPE DI PAOLO: La nozione di destinazione edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici ai fini dell'applicazione dell'INVIM straordinaria .....	37
LAURA COSTANTINO: Due questioni aperte in tema di accordi in deroga .....	49	GIUSEPPE DI PAOLO: Presupposti per fruire del trattamento agevolato ICI da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale .....	192
LAURA COSTANTINO: Criteri interpretativi per la qualificazione del contratto di affitto di fondo rustico .....	120	GIUSEPPE DI PAOLO: Legittimità della rettifica, con metodo sintetico, della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto in presenza di ulteriori fonti reddituali allo stesso attribuibili in aggiunta ai redditi agrario e dominicale indicati in dichiarazione .....	423
PAOLO COSTANTINO: I valori agricoli medi e l'espropriazione per pubblica utilità: l'antico criterio per le moderne realtà agricole? Così è se vi pare .....	555	GIUSEPPE DI PAOLO: Natura innovativa dell'art. 58 del d.lgs. n. 446/1997 ed esclusione dalla autonoma tassazione ICI delle aree pertinenziali .....	484
LUIGI COSTATO: Circolazione degli alimenti, competenza nazionale e competenza comunitaria .....	159	GIUSEPPE DI PAOLO: Perentorietà del termine triennale assegnato per la produzione della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Precisazioni della Cassazione in merito alla data di scadenza del triennio .....	646
LUIGI COSTATO: Articolo 117 della Costituzione, Corte costituzionale e «materia» agricola .....	223	GIUSEPPE DI PAOLO: Ai fabbricati strumentali alle attività agricole deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali .....	702
ALESSANDRA COVIELLO: Sulle sostanze alimentari nocive .....	505	MARCO FABRIZIO: I rifiuti da demolizione tra regime dei «non rifiuti» e assimilabilità alle terre e rocce da scavo .....	574
ALESSANDRA COVIELLO: Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in regime di procedura semplificata e principio di offensività .....	649	EGIDIA FLORE: Brevi considerazioni sulla c.d. materializzazione della linea di confine .....	417
WANDA D'AVANZO: Note sulla responsabilità del proprietario del fondo in tema di rifiuti abbandonati .....	652		

ANTONIO FONTANA: Ancora sulla cosiddetta «impresa per conto proprio» nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro .....	40	ALFIO GRASSO: Non c'è «giudicato implicito» nella conversione del rapporto di mezzadria, ma innovazione contrattuale .....	706
ANTONIO FONTANA: Aspetti dell'«occasione di lavoro» nell'infortunio agricolo .....	242	CECILIA GRECA: Inconfigurabilità di controinteressati nell'impugnazione di atti regolamentari .....	190
ANTONIO FONTANA: Assunzione diretta di manodopera agricola e relativo obbligo di comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego .....	405	CECILIA GRECA: Le ordinanze contingibili ed urgenti .....	514
ANTONIO FONTANA: Onerosità e gratuità del lavoro dei familiari .....	626	IGINO GRENDENE: Coltivazioni stagionali e riconduzione all'affitto .....	720
CARLO GATTA: Problemi interpretativi dei criteri di accredito contributivo ai fini pensionistici dei coltivatori diretti in base alla legge n. 1047 del 1957 .....	35	MASSIMO IPPOLITI: Il privilegio dell'agricoltore e l'obbligo di fornire informazioni al titolare di privativa di varietà vegetale .....	762
CARLO GATTA: Efficacia probatoria degli estratti contributivi prodotti dall'INPS nelle controversie in materia d'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato .....	172	ANTONIO JANNARELLI: Concessione edilizia tra destinazione «agricola» della zona e qualificazione «agricola» dell'attività: un rapporto da chiarire .....	592
CARLO GATTA: Sui requisiti per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto quale soggetto assicurato ai fini pensionistici (con particolare riferimento all'impegno lavorativo minimo annuo a tal fine richiesto) .....	409	FRANCESCO MAZZA: Detenzione e commercializzazione di specie protette .....	500
CARLA GATTA: Cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presunti vizi della relativa procedura ed onere probatorio del diritto all'iscrizione .....	563	LEONARDO MAZZA: «Usi domestici» e sottrazione di acque pubbliche sotterranee .....	47
CARLO GATTA: Applicazione in concreto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla ripartizione degli oneri probatori della sussistenza dei presupposti per il diritto alle prestazioni di maternità delle operaie agricole a tempo determinato .....	636	LEONARDO MAZZA: Sequestro di azienda e sottrazione di fecce e vinacce vergini .....	253
CARLO GATTA: Divieto di stipulazione di contratti associativi ex legge n. 203/1982 ed iscrizione dei piccoli coloni negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli .....	691	PATRIZIA MAZZA: Legislazione paesaggistica e «territorio coperto da bosco» .....	182
CARLO GATTA: Limiti temporali per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione o non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli .....	694	PATRIZIA MAZZA: Sull'accantonamento di presidi sanitari per l'agricoltura senza autorizzazione .....	253
ALBERTO GERMANÒ: Le quote-latte tra riallineamento e affidamento e tra comunicazione e certezza del diritto .....	398	PATRIZIA MAZZA: Inadeguatezza della normativa a tutela degli animali .....	708
ALFIO GRASSO: La competenza di merito del giudice ordinario sugli atti di revoca delle agevolazioni creditizie erogatate per l'acquisto di terreni per la formazione (o l'ampliamento) della proprietà coltivatrice .....	33	MAURIZIO MAZZI: Sequestro preventivo in materia di trasporto di rifiuti .....	114
ALFIO GRASSO: Disdetta per finito affitto, condanna «in futuro» ed (in)utilità del «filtro» obbligatorio della conciliazione .....	176	MICHELE MEGHA: Ultrapetizione e giudicato interno nell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per l'insorgere del diritto di prelazione in sede di giudizio di appello: un contrasto irrisolto .....	488
ALFIO GRASSO: Nullità della rinuncia all'indennizzo per i miglioramenti eseguiti dall'affittuario e diritto allo <i>ius retentionis</i> a garanzia del credito vantato .....	510	ALDO MONTINI: La prelazione agraria e gli elementi essenziali della nota di trascrizione .....	112
ALFIO GRASSO: Attività effettivamente svolta come elemento qualificante della natura (agricola od industriale) dell'impresa cooperativa .....	632	ALDO MONTINI: Riscatto agrario: il termine annuale di esercizio si conferma come perentorio .....	421
		GIUSEPPE MORSILLO: Natura e sfera di applicabilità degli artt. 5 e 46 legge 203/1982 .....	403
		LINA MURRO: Le vasche per i liquami zootecnici e l'utilizzazione agronomica degli effluenti .....	589
		STEFANO NICOLUCCI: La condotta di deviazione di acque tra illecito penale ed illecito amministrativo .....	712
		ANTONIO ORLANDO: Controversie escluse dalla competenza delle Sezioni specializzate agrarie .....	42

ANTONIO ORLANDO: Comodato e affitto di fondo rustico .....	92	DAVID SALAMENA: Potere di ingerenza del giudice, e relativi limiti, nella determinazione del valore agricolo medio operata dalla Commissione provinciale tra vecchio e nuovo regime espropriativo .....	567
ANTONIO ORLANDO: Esercizio del diritto di ritenzione e richiesta di modifica della cauzione .....	415	ANGELA R. STOLFI: Il secondo grado di tutela avverso le sentenze dei Commissari agli usi civici .....	235
ANTONIO ORLANDO: Accertamento e determinazione del reddito imponibile in una società agricola in presenza di negozi simulati .....	571	ANGELA R. STOLFI: Provvedimenti <i>extra ordinem</i> per la gestione dello smaltimento dei rifiuti .....	725
ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni per la piccola proprietà contadina: termine di prescrizione del rimborso .....	647	PIERO TAMBURINI: Il possibile superamento del mito dell'unicità dell'indennizzo espropriativo di aree agricole: materiali per un dibattito .....	687
ANTONIO ORLANDO: Consulenza ed assistenza delle organizzazioni professionali agricole nella stipulazione di contratti in deroga .....	697	ELISA TOMASELLA: Sulla responsabilità degli enti pubblici per violazione del diritto comunitario: una questione relativa ad un ente pubblico tedesco competente nella materia «previdenza», ma applicabile anche ai nostri vari enti pubblici competenti nella materia «agricoltura» .....	227
FRANCESCA PALMIERI: La condotta antigiuridica nel reato permanente .....	184	ALESSANDRA TOMMASINI: La natura giuridica del <i>negotium mixtum cum donatione</i> è causa ostativa all'esercizio della prelazione e del correlato diritto di riscatto .....	164
VITTORIA PAPOTTO: Modificazione dei soggetti nel rapporto agrario: esclusione della novazione e continuità funzionale dell'impresa .....	622	ALESSANDRA TOMMASINI: Il tentativo di conciliazione e la nullità dell'accordo in deroga stipulato in assenza delle organizzazioni professionali .....	579
MARCELLA PINNA: La tutela delle acque dall'inquinamento nella nuova normativa al vaglio della Cassazione .....	427	LUIGI TORTOLINI: Sulla cessazione degli effetti di un contratto di affitto di fondi rustici concluso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 203/1982 .....	52
MARCELLA PINNA: La cassazione ritorna sull'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura .....	710	LUIGI TORTOLINI: Sulla pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese e in particolare della situazione del coltivatore diretto .....	245
NICOLETTA RAUSEO: Il canone di affitto dei fondi rustici dopo la sentenza n. 318/02 della Corte costituzionale .....	117	LUIGI TORTOLINI: Normativa civilistica ed esigenze dell'impresa agraria: il caso della servitù di passaggio .....	435
NICOLETTA RAUSEO: Azioni possessorie e competenza della Sezione specializzata agraria .....	237	ROBERTO TRIOLA: Pluralità di coltivatori e pluralità di fondi in tema di prelazione agraria .....	481
NICOLETTA RAUSEO: Un nuovo caso di specie in tema di equo canone .....	718	<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
MARIAGRAZIA RICCHIUTI: La configurabilità del riconoscimento concesso alle imprese confezionatrici di olio di oliva e gli effetti della eventuale revoca .....	95	VINCENZO PERILLO: In tema di disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande .....	84
SEBASTIANO RIZZIOLI: Ancora in tema di prelazione agraria e simulazione del prezzo .....	432	<b>APPENDICI</b>	
BENEDETTO RONCHI: Il requisito della mancata vendita di fondi nel biennio precedente e la ripartizione degli oneri probatori .....	643	L. 7 marzo 2003, n. 38: Disposizioni in materia di agricoltura ..	361
ANNALISA SACCARDO: Le indicazioni attinenti la salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari: la condanna da parte della Corte di giustizia europea del divieto previsto dalla legislazione austriaca .....	26	D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere <i>d)</i> , <i>f)</i> , <i>g)</i> , <i>h)</i> , <i>ee)</i> , della legge 7 marzo 2003, n. 38 .....	363
ANNALISA SACCARDO: Lo scarico non autorizzato di acque reflue di un frantoio oleario .....	503	D.M. (politiche agricole e forestali) 5 agosto 2004: Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune .....	534
ROBERTO SAIJA: Effetti della dichiarazione di riscatto e sopravvenuta carenza di destinazione agricola del fondo .....	639		



## II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (\*)

### ACQUE

- Acque - Acque pubbliche sotterranee - Prelievo da parte del proprietario del fondo - Utilizzo dell'acqua per finalità domestiche - Configurabilità del diritto di furto - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. V Pen. 28 agosto 2002, n. 30176*, con nota di L. MAZZA ..... 47
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Metodiche di prelievo dei reflui - Flessibilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 5 agosto 2003, n. 32996 (M)* ..... 125
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi in aree protette - Autorizzazione - In assenza del nulla osta dell'autorità proposta alla tutela - Reato di cui all'art. 1 *sexies* legge n. 431 del 1985 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2002, n. 26264*, con nota di F. PALMIERI ..... 183
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo e campionamento - Metodiche - Redazione di verbale - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2003, n. 15170 (M)* ..... 194
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo e campionamento dei reflui - Garanzie difensive - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2003, n. 15170 (M)* ..... 194
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa di cui al decreto 152 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità. *Cass. Sez. III Pen. 14 marzo 2003, n. 12005 (M)* ..... 261
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Per sostanze non incluse nella tabella 5 del d.lgs. 152 del 1999 - Potere cancerogeno delle sostanze - Criterio di individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2003, n. 12361 (M)* ..... 261
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Reato di superamento di valori limite - Modalità di campionamento - Incidenza - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 11 dicembre 2002, n. 41487*, con nota di M. PINNA ..... 426
- Acque - Deviazione di un corso d'acqua e modificazione dello stato dei luoghi - Elemento oggettivo - *Immutatio loci* - Nozione. *Cass. Sez. II Pen. 5 maggio 2003, n. 20178 (M)* ..... 443
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Condizioni. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2003, n. 10626*, con nota di A. SACCARDO ..... 502
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2003, n. 10626*, con nota di A. SACCARDO ..... 502
- Acque - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Controversie assoggettate - Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato o al Tribunale regionale delle acque pubbliche - Attenenza alla competenza e non alla giurisdizione. *Cass. Sez. Un. Civ. 18 luglio 2003, n. 11299 (M)* ..... 517
- Acque - Tutela dall'inquinamento - D.lgs. n. 152 del 1999 - Rapporti con la normativa previgente in materia - Condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore - Disciplina applicabile - Indicazioni. *Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 2003, n. 39969 (M)* ..... 519
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 3 ottobre 2003, n. 37562 (M)* ..... 519
- Acque - Prelievo di acqua da un fiume oltre il quantitativo per cui vi è concessione - Furto aggravato *ex art. 625*, n. 7 c.p. - Configurabilità - Differenza con l'illecito amministrativo di cui agli artt. 17 e 219 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. *Cass. Sez. IV Pen. 7 novembre 2002, n. 37237 (M)* ..... 595
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico discontinuo - Nuova normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Rilevanza penale - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 20 giugno 2003, n. 26843 (M)* ..... 595
- Acque - Tutela delle acque - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole - Individuazione delle acque colpite o che potrebbero essere colpite dall'inquinamento - Acque dolci superficiali e acque sotterranee. *Corte di giustizia C.E., Sez. V 11 marzo 2004, in causa C-396/01*, con commento di C. SCHEGGI ..... 618
- Acque - Tutela delle acque - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole - Adozione programmi d'azione diretti a prevenire e ridurre l'inquinamento nelle zone di cui all'art. 3, nn. 2 e 4 - Compito degli Stati membri. *Corte di giustizia C.E., Sez. V 11 marzo 2004, in causa C-396/01*, con commento di C. SCHEGGI ..... 618
- Acque - Tutela delle acque - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole - Individuazione estuari, acque costiere e marine, laghi naturali d'acqua dolce e altre acque dolci che hanno subito o rischiano di subire un processo di eutrofizzazione in assenza di misure previste dall'art. 5 della stessa direttiva - Compito degli Stati. *Corte di giustizia C.E., Sez. V 11 marzo 2004, in causa C-396/01*, con commento di C. SCHEGGI ..... 618

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Acque - Deviazione di un corso d'acqua - Furto dell'acqua - Estremi. <i>Cass. Sez. IV Pen. 3 febbraio 2003, n. 4832</i> , con nota di S. NICOLUCCI .....	711	ne. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 maggio 2003, n. 6958</i> , con nota di G. CARACCILO .....	238
<b>AGRICOLTURA E FORESTE</b>		Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione di semi oleosi - Indebita erogazione - Recupero - Applicabilità del t.u. sulla contabilità di Stato - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 22 settembre 2003, n. 7698 (M)</i> .....	262
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni - Concorso regionale negli interessi del mutuo per l'acquisto di fondo rustico - Decadenza per vendita di altro fondo - Controversia - Poteri del giudice del merito - Legalità estrinseca del provvedimento impugnato - Valutazione esclusiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 febbraio 2003, n. 1817</i> , con nota di A. GRASSO .....	32	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione di semi oleosi - Indebita erogazione - Recupero - Fermo amministrativo dei contributi da erogare - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 22 settembre 2003, n. 7698 (M)</i> .....	262
Agricoltura e foreste - Olivicoltura ed olii - Aiuto al consumo di olio d'oliva - Reg. CEE n. 3089/78 - Imprese confezionatrici - Riconoscimento definitivo - Successivo ritiro per il venir meno di uno dei prescritti requisiti idoneativi - Effetto <i>ex nunc</i> - Conseguenze. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 aprile 2003, n. 6174</i> , con nota di M. RICCIUTI ..	95	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione prodotti agricoli (limoni) - Indebita erogazione - Recupero mediante compensazione - Illegittimità - Sospensione erogazioni future - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° luglio 2003, n. 5762 (M)</i> .....	262
Agricoltura e foreste - Aziende zootecniche - Vendita bestiame - Suini da macello - Prezzi - Listini - Valori ammessi alla quotazione - Formazione - Elementi di riferimento - Art. 18 legge n. 72 del 1913 - Individuazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2003, n. 4206</i> , con nota di C. GRECA .....	188	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione prodotti agricoli (limoni) - Indebita erogazione - Sospensione erogazioni future - Controversie - Competenza del Giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° luglio 2003, n. 5762 (M)</i> .....	262
Agricoltura e foreste - Disposizioni dello Stato - Allevamenti ippici - Incentivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e miglioramento genetico - Ricorsi delle Regioni Marche e Umbria - Indebita disciplina statale in ambiti materiali oggetto di potestà legislativa concorrente con disposizioni di dettaglio anziché di principio - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 12</i> , con nota di L. COSTATO .....	221	Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Subingresso nuovo imprenditore - Legittimità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 19 gennaio 2004, n. 136 (M)</i> .....	262
Agricoltura e foreste - Settore lattiero-caseario - Quote latte - Disposizioni statali - Modalità di versamento del prelievo - Ricorso delle Regioni Marche, Toscana e Umbria - Prospettata indebita disciplina in ambito non riservato alla competenza dello Stato - Intervenuta abrogazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere. <i>Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 12</i> , con nota di L. COSTATO .....	221	Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Quantitativi di riferimento - Rettifiche a seguito di controlli - Ratifica a posteriori. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. VI 25 marzo 2004, in cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00</i> , con nota di A. GERMANÒ.....	389
Agricoltura e foreste - Interventi per fronteggiare l'encefalopatia spongiforme bovina - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Umbria - Prospettata violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione. <i>Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 12</i> , con nota di L. COSTATO .....	221	Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Quantitativi di riferimento - Rettifica a seguito di controlli - Ratifica a posteriori. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. VI 25 marzo 2004, in cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00</i> , con nota di A. GERMANÒ.....	389
Agricoltura e foreste - Impianto abusivo di vigneti - Disciplina sanzionatoria - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria - Materia riservata alla competenza residuale delle Regioni - Indebita legiferazione dello Stato - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 12</i> , con nota di L. COSTATO .....	221	Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento individuale ed ogni modifica successiva - Comunicazione da parte delle competenti autorità nazionali - Principio di certezza del diritto. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. VI 25 marzo 2004, in cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	389
Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Regolamento CEE n. 986 del 1989 - Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli - Obbligo di trasmissione di copia all'autorità competente - Modificazione del precetto contenuto nell'abrogato reg. CEE n. 1153 del 1975 - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni stabilite dall'art. 4, comma ottavo, del d.l. n. 370 del 1987 - Applicabilità - Violazione del principio di legalità - Esclusio-		Agricoltura e foreste - Aziende agricole colpite da siccità - Contributi - Determinazione e criteri - Discrezionalità amministrativa - Determinazione della misura del contributo di cui all'art. 2, d.l. n. 367 del 1990 (conv. nella legge n. 31 del 1991) - Assenza - Controversia relativa al pagamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Affermazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 17 luglio 2003, n. 11189</i> , con nota redazionale...	407
		Agricoltura e foreste - Ammassi di prodotti agrari - Obbligatori - Controversie pendenti relative a crediti dei Consorzi per ammasso obbligatorio e spese di commercializzazione - Art. 8 legge n. 410 del 1999 (e successive modifiche) - Previsione di assegnazione ai Consorzi di titoli di Stato, con estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ. 2 dicembre 2003, n. 18381 (M)</i> .....	442

Agricoltura e foreste - OCM settore oleicolo - Aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva - Spettanza - Dati identificativi del fondo - Erronea indicazione da parte del produttore, causata da errore incolpevole - Decadenza dal diritto di aiuto - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 novembre 2003, n. 17589 (M)</i> .....	442	Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Primo insediamento di giovani agricoltori - Regione Campania - Requisiti. <i>T.A.R. Campania, Sez. III 15 gennaio 2003, n. 133 (M)</i> .....	520
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indebito conseguimento di aiuti - Sanzioni amministrative - Principi di legalità e irretroattività - Applicazione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 21 ottobre 2003, n. 5381 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Utilizzazione di fanghi - Regione Friuli-Venezia Giulia - Divieto di utilizzazione di fanghi extraregionali - Illegittimità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 27 settembre 2003, n. 680 (M)</i> .....	520
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ritiro di terreni seminativi dalla produzione - Indebita percezione contributi - Ordinanza ingiunzione contenente sanzioni amministrative - Impugnazione - Competenza dell'A.G.O. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 21 ottobre 2003, n. 5381 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Boschi e terreni montani - Terreni occupati per opere di rinsaldamento e rimboschimento - Compimento delle opere - Rinuncia del proprietario alla riconsegna ( <i>ex art. 53 r.d. n. 3267 del 1923</i> ) - Atto anteriore alla riconsegna e interno al relativo procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Volontà di rinuncia manifestata (o nuovamente manifestata) dopo la riconsegna - Doveri della P.A. di aprire il procedimento amministrativo per l'acquisizione della proprietà dei beni - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 26 febbraio 2004, n. 3876, con nota di L. ABRAMI</i> .....	548
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ritiro di terreni seminativi dalla produzione - Domanda - Indicazione fondi privi dei requisiti prescritti - Compensazione con fondi dotati requisiti prescritti - Impossibilità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 21 ottobre 2003, n. 5381 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Disciplina della produzione dei mosti - Avanti gradazione alcolica inferiore alla soglia prescritta - Obbligo, sanzionato in via amministrativa, di sottoporre detti mosti a vinificazione separata (art. 19 d.p.r. n. 162 del 1965) - Riferibilità della prescrizione anche alle uve fresche - Esclusione - Fondamento - Principio di legalità in materia di sanzioni amministrative - Divieto di interpretazione analogica. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 gennaio 2004, n. 1081, con nota di G. CARACCILO</i> .....	550
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Decadenza - Notificazione verbale di contestazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Validità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 21 ottobre 2003, n. 5381 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Aiuti ai giovani agricoltori per primo insediamento - Riparto di giurisdizione - Criterio. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 30 gennaio 2004, n. 154 (M)</i> .....	596
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione di nocciole - Procedimento di concessione - Conclusione - Obbligo - Indisponibilità di fondi - Irrilevanza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 12 novembre 2003, n. 9858 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Imposte di registro e ipotecaria - Acquisto di terreno agricolo - Certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo - Produzione all'atto della stipulazione - Mancanza - Contestuale dichiarazione di volersi avvalere del beneficio - Versamento delle imposte nella misura ordinaria - Successiva produzione della certificazione - Diritto al rimborso della maggiore imposta - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Effettivo pagamento della imposta A. <i>Cass. Sez. V Civ. 13 agosto 2002, n. 12189, con nota di A. ORLANDO</i> .....	647
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Terre incolte - Assegnazione terreni - Configurazione di concessione-contratto - Conseguenze in tema di tutela del relativo rapporto. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 9 ottobre 2003, n. 6795 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Finanziamenti di soccorso decennali alle aziende agricole - <i>Ex d.l. n. 367 del 1990</i> (conv. in legge n. 31 del 1991) - Requisiti oggettivi - Individuazione. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 giugno 2003, n. 8990, con nota redazionale</i> .....	702
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Terre incolte - Assegnazione terreni - Violazione di obblighi - Dopo pagamento quindicesima mensilità del prezzo - Azione di annullamento dell'assegnazione - Competenza dell'A.G.O. - Ragioni. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 9 ottobre 2003, n. 6795 (M)</i> .....	444	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Procedimento <i>ex art. 3 legge n. 346 del 1976</i> - Trascrizione del decreto pretorile - Eredi - Non qualificabilità come terzi - Conseguenze. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563, con nota redazionale</i> .....	704
Agricoltura e foreste - OCM cereali - Prelievo di corresponsabilità sui cereali - Processo verbale di contestazione delle violazioni <i>ex lege n. 428 del 1990</i> - Notifica - Termine di 180 giorni - Decorrenza - Esaurimento della fase di accertamento e deliberazione degli elementi - Necessità - Apprezzamento del giudice del merito - «Visto di convalida» - Rilevanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 19 novembre 2003, n. 17534, con nota redazionale</i> .....	485	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà <i>ex lege n. 346/1976</i> - Natura sostanziale di sentenza - Esclusione - Accertamento del diritto dominicale con un ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2003, n. 2563, con nota redazionale</i> .....	704
Agricoltura e foreste - OCM cereali - Prelievo di corresponsabilità sui cereali - Mancata effettuazione del versamento previsto dall'art. 5, d.m. n. 228 del 1990 - Illecito amministrativo - Sussistenza - Sanzione <i>ex art. 63, comma 2, legge n. 428 del 1990</i> - Applicabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 19 novembre 2003, n. 17530, con nota redazionale</i> .....	486		
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Settore vitivinicolo - Operazioni di arricchimento di vino - Asserite irregolarità - Adozione di fermo amministrativo - Condizioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 13 ottobre 2003, n. 8329 (M)</i> .....	520		

Agricoltura e foreste - Denominazione d'origine - Riconoscimento - Pluralità di richiedenti - Associazioni - Criterio - Maggiore rappresentatività. *Cons. giust. amm. Reg. siciliana 28 maggio 2004, n. 431*, con nota di A. CORSARO ..... 722

Agricoltura e foreste - Settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - Prelievo supplementare - Riforma normativa interna - Regione Emilia-Romagna - Violazione art. 97 Cost. - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 120 Cost. - Infondatezza. *Corte costituzionale 8 luglio 2004, n. 240 (M)* ..... 727

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Procedimento ex art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Caratteri - Conseguenze in tema di giudicato interno. *Cass. Sez. II Civ. 4 agosto 2004, n. 14900 (M)* ..... 728

Agricoltura e foreste - Acquacoltura - Allevamento salmoidi - Carattere - Attività agricola. *Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2004, n. 4341 (M)* ..... 730

#### AMBIENTE

Ambiente - Disposizioni in materia di energia - Ampliamento capacità di trasmissione degli elettrodotti superiore a 150 KV - Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione art. 117 Cost. - Violazione art. 41 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Cessazione materia del contendere. *Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 8 (M)* ..... 727

Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Efficacia - Dal momento dell'adozione. *T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)* ..... 730

Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico e piano regolatore - Rapporto di sovraordinazione del primo - Ragioni. *T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)* ..... 730

Ambiente - Bellezze paesistiche - Vincolo paesistico - Adozione del piano paesistico - Preesistenza del vincolo - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. II 5 maggio 2004, n. 3781 (M)* ..... 730

Ambiente - Costruzione edilizia (nella specie, impianto di acquacoltura) - Autorizzazione ambientale - Contenuto - Valutazione aspetti idrogeologici - Necessità. *Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2004, n. 4341 (M)* ..... 730

Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Mancanza di piano di tutela delle acque - Irrilevanza - Rischio idrogeologico - Valutazione in concreto - Necessità. *Cons. Stato, Sez. VI 4 giugno 2004, n. 3505 (M)* ..... 730

Ambiente - Costruzione centrale elettrica - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Carattere - Conseguenze in tema di dissenso. *Cons. Stato, Sez. VI 4 giugno 2004, n. 3505 (M)* ..... 730

#### ANIMALI

Animali - Specie protetta - Parti - Zanna di elefante - Detenzione - Documentazione giustificativa - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2003, n. 46296*, con nota di F. MAZZA ..... 500

Animali - Maltrattamento - Incrudelimento - Cane - Calci ripetuti - Sofferenza - Sussiste. *Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2003, n. 46291*, con nota di P. MAZZA ..... 708

#### BELLEZZE NATURALI

Bellezze naturali (protezione delle) - Legge quadro sulle aree protette - Reato di modificazione del regime delle acque - Natura permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 4 ottobre 2002, n. 33170 (M)* ..... 60

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Autorizzazione. *Cass. Sez. III Pen. 20 marzo 2003, n. 12850 (M)* ..... 125

Bellezze naturali (protezione delle) - Disciplina edilizia - Diversità. *Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2003, n. 24775 (M)* ..... 125

Bellezze naturali (protezione delle) - Territorio coperto da bosco - Nozione - Riferimento agli elementi desumibili dalla legislazione e da atti amministrativi - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2003, n. 18296*, con nota di P. MAZZA ..... 181

Bellezze naturali (protezione delle) - Territorio coperto da bosco - Nozione - Riferimento agli elementi desumibili dalla legislazione e da atti amministrativi - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 2000, n. 1551 (c.c.)*, con nota di P. MAZZA ..... 181

Bellezze naturali (protezione delle) - Sentenza di condanna - Ordine di rimessine in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità. *Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2002, n. 29667 (M)* ..... 194

Bellezze naturali - Bosco - Reato di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione (taglio) ex art. 163 d.lgs. n. 490/99 - Natura - Reato di pericolo. *Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2003, n. 18296*, con nota di F. DI DIO ..... 424

Bellezze naturali (protezione delle) - Aree naturali protette - Individuazione - Zona di protezione speciale - Vi rientra. *Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2003, n. 44409 (c.c.) (M)* ..... 519

Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Zone di protezione speciale - Istituzione - Competenza dello Stato - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2003, n. 44409 (c.c.) (M)* ..... 519

Bellezze naturali (protezione delle) - Deturpamento - Reato di cui all'art. 734 c.p. - Natura - Momento di consumazione - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 7 agosto 2003, n. 33550 (M)* ..... 519

Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Natura - Reato di pericolo astratto - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19761 (M)* ..... 729

#### BOSCHI E FORESTE

Boschi e foreste - Corpo forestale regionale - Funzioni di vigilanza e controllo in sostituzione degli enti locali competenti - Illegittimità. *Corte costituzionale 21 ottobre 2003, n. 313 (M)* ..... 58

(v. anche *Agricoltura e foreste, Bellezze naturali*)

#### CACCIA E PESCA

Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Modifica del calendario generale di caccia da parte della Regione - Omissione del parere obbli-

gatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - Invalidità dell'atto - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2003, n. 12365 (c.c.)</i> , con nota di F. DI DIO .....	43	Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 2 febbraio 2004, n. 944 (M)</i> .....	262
Caccia e pesca - Caccia - Prelievo venatorio - Delimitazione temporale - Competenza esclusiva dello Stato - Legislazione regionale - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 15 ottobre 2003, n. 311 (M)</i> .....	58	Caccia e pesca - Caccia - Conservazione uccelli selvatici - Dir. 79/409/CEE - Data di apertura e chiusura della caccia - Deroghe - Ammissibilità. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. VI 16 ottobre 2003, in causa C-182/02</i> , con nota di F. DI DIO .....	475
Caccia e pesca - Caccia - Cattura uccelli per richiami vivi - Impianti di cattura - Autorizzazione - Competenza - Spetta alla Provincia. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2003, n. 2698 (M)</i> .....	61	Caccia e pesca - Caccia - Concorso di reati - Reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale - Reato di esercizio venatorio nei confronti di specie non cacciabile - Risarcimento danni ambientali a favore dell'ente pubblico costituitosi parte civile. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 febbraio 2003, n. 5441</i> , con nota di F. DI DIO .....	576
Caccia e pesca - Caccia - Cattura uccelli per richiami vivi - Impianti di cattura - Uso di reti - Legittimità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2003, n. 2698 (M)</i> ....	61	Caccia e pesca - Pesca - Diritti esclusivi di pesca - Carattere - Conseguenze. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 9 gennaio 2004, n. 13 (M)</i> .....	596
Caccia e pesca - Caccia - Piano faunistico-venatorio - Impugnazione Associazioni ambientaliste - Sono legittimate. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i> .....	61	Caccia e pesca - Caccia - Con mezzi vietati - Costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale - Legittimità - Danno all'immagine dell'Ente locale - Risarcibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 ottobre 2002, n. 35868</i> , con nota di F. DI DIO .....	713
Caccia e pesca - Caccia - Piano faunistico-venatorio - Determinazione ambito territoriale - Criteri. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i> .....	61	Caccia e pesca - Caccia agli ungulati - Caccia in deroga - Disciplina dell'esercizio - Deliberazioni approvazione calendario venatorio - Legislazione regionale - Consiglio di Stato - Conflitto attribuzioni - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 326 (M)</i> .....	727
Caccia e pesca - Caccia - Piano miglioramento ambientale - Finalità - Tutela fauna selvatica - Contenuto - Risorse economiche - Previsione di criteri di impiego - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 24 gennaio 2003, n. 46 (M)</i> .....	61	Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2004, n. 19506 (M)</i> .....	729
Caccia e pesca - Caccia - Disciplina regionale - Delimitazione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Contrasto con il principio di tutela uniforme della fauna selvatica nell'intero territorio nazionale in attuazione di normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilità da parte delle Regioni - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Richiesta della Regione Puglia - Manifesta infondatezza. <i>Corte costituzionale 4 luglio 2003, n. 226</i> , con nota di F. DI DIO.....	86	<b>CAVE E TORBIERE</b>	
Caccia e pesca - Caccia - Competenza - Limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali - Necessaria intermediazione delle norme statali attuative del diritto comunitario - Norme provinciali per l'esercizio venatorio - Specie cacciabili e periodo venatorio - Determinazione in misura diversa e più ampia rispetto a quella fissata nella legge statale - Mancata previsione dell'obbligatorietà del parere dell'INFS nella fase preliminare all'adozione di provvedimenti sulla caccia - Contrasto con norma statale di grande riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale in <i>parte qua</i> . <i>Corte costituzionale 4 luglio 2003, n. 227</i> , con nota di F. DI DIO .....	86	Cave e torbiere - Cave - Regione Lombardia - Legge regionale n. 18 del 1982 - Autorizzazioni e concessioni per l'esercizio di bonifica agricola e di attività di cava - Esercizio alla bonifica agricola - Estrazione di materiale in eccedenza rispetto all'autorizzazione - Attività di cava senza autorizzazione - Configurabilità - Presupposti. <i>Cass. Sez. I Civ. 27 novembre 2003, n. 18114</i> , con nota redazionale.	402
Caccia e pesca - Pesca - Pesce spada - Blocco della pesca - Indennità - Condizione - Possesso di licenza con uso di «rete da posta derivante» - Necessità. <i>Cons. Stato Sez. VI 31 luglio 2003, n. 4422 (M)</i> .....	126	<b>COMUNITÀ EUROPEA</b>	
Caccia e pesca - Pesca - Ricorso giurisdizionale - Contestazione della mancata indicazione nella licenza di pesca di particolare attrezzo (nella specie, "rete da posta derivante") - Omessa impugnazione licenza di pesca - Inammissibilità. <i>Cons. Stato Sez. VI 31 luglio 2003, n. 4422 (M)</i> .....	126	Comunità europea - Prodotti alimentari - Etichettatura - Direttiva CEE 79/112 - Indicazioni relative alla salute - Fattispecie. <i>Corti di giustizia C.E., Sez. VI 23 gennaio 2003, in cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01</i> , con nota di A. SACCARDO .....	26
Caccia e pesca - Caccia - Azienda faunistica - Modifica del territorio - Competenza - Giunta provinciale -		Comunità europea - Agricoltura - Sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunitari in materia di operazioni vitivinicole - Precetti riguardanti la registrazione delle operazioni <i>ex art. 13 d.m. n. 768 del 1994</i> - Termine di adempimento - Individuazione in via interpretativa, in riferimento all'art. 8 d.m. cit. - Affermazione - Portata. <i>Cass. Sez. V Civ. 9 maggio 2003, n. 7089</i> , con nota di G. CARACCILO ...	28
		Comunità europea - Diritto comunitario - Violazione del diritto comunitario imputabile ad un ente di diritto pubblico di uno Stato membro - Presupposti della responsabilità dello Stato e dell'ente di diritto pubblico di questo Stato - Requisiti linguistici e compatibilità con la libertà di stabilimento. <i>Corte di giustizia C.E. 4 luglio 2000, in causa C-424/97</i> , con nota di E. TOMASELLA .....	226

Comunità europea - Diritto comunitario - Violazione - Determinazione - Margine di discrezionalità dello Stato - Valutazione. <i>Corte di giustizia C.E. 4 luglio 2000, in causa C-424/97</i> , con nota di E. TOMASELLA	226
Comunità europea - Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt. 14, n. 3, del reg. (CE) n. 2100/94 e 8 del reg. (CE) n. 1768/95 - Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria. <i>Corte di giustizia CE, Sez. V 10 aprile 2003, in causa C-305/00</i> , con nota di M. IPPOLITI (M)	758
(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i> )	
<b>CONSORZI</b>	
Consorti - Di bonifica - Contributi consortili - Delibera di maggiorazione di aliquota - Termine per impugnazione - Data legale di pubblicazione - Esclusione - Conoscenza dell'atto applicativo - Necessità. <i>T.A.R. Molise 19 maggio 2003, n. 466 (M)</i>	126
Consorti - Di bonifica - Contributi consortili - Delibera di imposizione - Impugnazione - Competenza - Delibera impugnata prima della legge n. 448 del 2001 - Giudice amministrativo - Ragioni - Applicazione del principio della <i>perpetuatio jurisdictionis</i> . <i>T.A.R. Molise 19 maggio 2003, n. 466 (M)</i>	126
Consorti - Di bonifica - Contributi consortili - Delibera di maggiorazione di aliquota - Atti applicativi (cartelle esattoriali) - Annullamento <i>in parte qua</i> - Possibilità. <i>T.A.R. Molise 19 maggio 2003, n. 466 (M)</i>	126
Consorti - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Competenza esclusiva del Tribunale <i>ex art. 9</i> , secondo comma, c.p.c. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 11 febbraio 2004, n. 2611 (M)</i>	260
Consorti - Di bonifica - Natura industriale dell'attività imprenditoriale svolta - Fondamento - Prova - Produzione dello statuto - Idoneità. <i>Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2004, n. 4664 (M)</i>	440
Consorti - Consorti agrari - Gestione di ammasso - Crediti dei Consorti agrari derivanti dalle gestioni di ammasso svolte per conto e nell'interesse dello Stato - Disciplina di cui all'art. 8 legge n. 410 del 1999 (e successive modifiche) - Portata - Applicabilità anche ai giudizi pendenti - Limite. <i>Cass. Sez. I Civ. 2 dicembre 2003, n. 18381 (M)</i>	442
Consorti - Di bonifica - Regione Calabria - Ambito territoriale del comprensorio - Modificazione - Solo con legge regionale. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 12 novembre 2003, n. 3166 (M)</i>	520
Consorti - Di bonifica - Potere impositivo - Impugnativa - Ripartizione di competenza - Scorretto esercizio del potere - Competenza del giudice amministrativo - Contestazione del potere - Competenza del giudice ordinario. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 12 novembre 2003, n. 3166 (M)</i>	520
Consorti - Di bonifica - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenza - Competenza esclusiva del Tribunale <i>ex art. 9</i> , secondo comma, c.p.c. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 15 marzo 2004, n. 5261 (M)</i>	594
Consorti - Di bonifica - Contributi - Carezza di potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della	

controversia - Configurabilità - Giurisdizione dell'AGO - Controversie proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - Competenza del Tribunale - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 15 marzo 2004, n. 5261 (M)</i>	594
---	-----

**CONTRATTI**

Contratti - In genere - Interpretazione - Procedimento di qualificazione giuridica del contratto - Preventiva individuazione ed interpretazione della volontà delle parti - Qualificazione operata dalle parti - Vincolatività - Esclusione - Condizioni - Contratto qualificato dalle parti come compravendita di fondo rustico - Prezzo pattuito in misura molto inferiore al valore reale del bene - Qualificazione del giudice di merito come <i>negotium mixtum cum donatione</i> . <i>Cass. Sez. III Civ. 9 aprile 2003, n. 5584</i> , con nota di A. TOMMASINI	163
---	-----

**CONTRATTI AGRARI****In genere**

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 settembre 2003, n. 12867 (M)</i>	59
Contratti agrari - Miglioramenti - Indennizzo - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2003, n. 15644 (M)</i>	59
Contratti agrari - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 maggio 2002, n. 7830</i> , con nota di B. CAPALDINI	107
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 ottobre 2003, n. 14689 (M)</i>	122
Contratti agrari - Controversie - Controversia promossa da o nei confronti di famiglia coltivatrice - Rappresentanza disgiunta - Litisconsorzio necessario - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 giugno 2003, n. 9060 (M)</i>	123
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Domanda di rilascio di un fondo perché detenuto senza titolo - Qualificabilità come controversia relativa ad un contratto agrario - Esclusione - Preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 giugno 2003, n. 9060 (M)</i>	123
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Rilascio - Termine dell'annata agraria - Deduzione nell'ambito del processo esecutivo - Affermazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2003, n. 9379 (M)</i>	124
Contratti agrari - Controversie dei contratti associativi - Termine - Contratti associativi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Accordo di proroga stipulato tra le parti - Effetti - Proroga del rapporto originario - Affermazione - Trasformazione in diverso rapporto - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2003, n. 9379 (M)</i>	124

- Contratti agrari - Diritto di ripresa - Disdetta - Forma - Richiesta scritta - Mancanza od erronea indicazione della data del rilascio - Ininfluenza - Domanda giudiziale proposta anteriormente al decorso del triennio dalla disdetta - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388*, con nota di A. GRASSO ..... 174
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Proposizione di domanda riconvenzionale - Onore del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Limiti. *Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388*, con nota di A. GRASSO ..... 174
- Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. *Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 2003, n. 8327(M)* ..... 193
- Contratti agrari - Controversie - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata agraria - Rapporti con il Tribunale in composizione ordinaria - Questioni - Natura - Ripartizione di affari interni - Esclusione - Competenza - Affermazione - Fattispecie relativa a reintegra possessoria. *Cass. Sez. III Civ. 20 agosto 2003, n. 12283 (ord.)*, con nota di N. RAUSEO ..... 236
- Contratti agrari - Controversie - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 20 agosto 2003, n. 12283 (ord.)*, con nota di N. RAUSEO ..... 236
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo *ex art. 9* legge 29/90 - Inclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2003, n. 18289 (ord.) (M)* ..... 441
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione. *Cass. Sez. III Civ. 4 settembre 2003, n. 12867(M)* ..... 516
- Contratti agrari - Miglioramenti - Indennizzo - Condizioni. *Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2003, n. 15644 (M)* ..... 517
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico - Opposizione all'esecuzione - Competenza della Sezione agraria - Sussistenza - Fondamento - Opposizione al rilascio fondata su altro titolo sopravvenuto - Irrilevanza ai fini della competenza. *Cass. Sez. III Civ. 15 luglio 2003, n. 11080 (ord.) (M)* ..... 594
- Contratti agrari - Contratti agrari trasformabili in affittanza agraria - Ambito - Contratti atipici o misti - Configurabilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13452 (M)* ..... 663
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Sentenza di rilascio di un fondo - Sospensione dell'esecuzione - Competenza - Della Sezione agraria - Condizioni e limiti - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2003, n. 1258 (ord.) (M)* ..... 663
- Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri. *Cass. Sez. III Civ. 26 novembre 2003, n. 18055*, con nota di A. ORLANDO ..... 697
- Contratti agrari - Coltivazione stagionale - Riconduzione all'affitto - Durata del rapporto diversa da quella prevista dalla legge - Patti in deroga - Necessità. *Trib. Verona, Sez. spec. agr. 7 aprile 2003, n. 7*, con nota di I. GRENDENE ..... 720
- Affitto**
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Accordi in deroga - Assistenza delle organizzazioni professionali - Sussistenza. *Corte d'app. Brescia, Sez. spec. agr. 11 gennaio 2003*, con nota di L. COSTANTINO ..... 48
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Pagamento in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Rivalutazione monetaria *ex art. 429*, comma 3° c.p.c. - Non applicabilità - Credito di valuta - Prova del maggior danno. *Corte d'app. Brescia, Sez. spec. agr. 11 gennaio 2003*, con nota di L. COSTANTINO ..... 48
- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Disdetta - Natura ed effetti. *Corte d'app. Catania 7 novembre 2001, n. 5242*, con nota di L. TORTOLINI ..... 52
- Contratti agrari - Affitto - Comodato - Differenze - Fattispecie - Cessione del godimento di un fondo rustico - Rinuncia in favore del proprietario della maggior parte delle integrazioni del prezzo del grano e degli altri cereali - Comodato - Esclusione - Art. 27 della legge n. 203 del 1982 - Applicabilità. *Cass. Sez. III Civ. 20 agosto 2003, n. 12216*, con nota di A. ORLANDO ..... 90
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative - Sufficienza - Esclusione - Prova del concreto svolgimento dell'attività - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 10 aprile 2003, n. 5673*, con nota di S. CONVENTI ..... 97
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili (art. 55 legge 203 del 1982) - Ammissibilità - Condizioni - Assistenza delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Espresa indicazione della non conformità delle singole clausole alle disposizioni legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 29 maggio 2002, n. 7830*, con nota di B. CAPALDINI ..... 107
- Contratti agrari - Affitto fondi rustici - Canone - Sentenza illegittimità costituzionale artt. 9 e 62 legge n. 203/82 - Rapporti esauriti - Disciplina equo canone - Applicabilità. *Trib. Lucera, Sez. spec. agr. 20 giugno 2003, n. 251*, con nota di N. RAUSEO ..... 114
- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Qualificazione giuridica - Modificazione della destinazione d'uso - Non rilevanza d'ufficio della nullità. *Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 21 giugno 2001*, con nota di L. COSTANTINO ..... 118
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizionali e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti apportati senza il consenso del concedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, abro-

gativa dell'art. 1651, c.c. - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Miglioramenti successivi - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 legge n. 11 del 1971 e 16 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 ottobre 2003, n. 14685 (M)</i> .....	122	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Richiesta contestuale di tentativo obbligatorio di conciliazione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 febbraio 2004, n. 3861 (M)</i> .....	440
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Prescrizione - Migliorie antecedenti la legge 11/71 - Decorrenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 ottobre 2003, n. 14685 (M)</i> .....	122	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Fondo oggetto di comunione - Pluralità di concedenti - Azioni di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario o di cessazione per scadenza del termine legale - Legittimazione del singolo concedente - Litisconsorzio necessario - Necessità - Esclusione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 novembre 2003, n. 17504 (M)</i> .....	441
Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Disdetta intimata dal concedente - Domanda giudiziale di quest'ultimo per accertarne la legittimità - Condanna del conduttore al rilascio soltanto per una data futura - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388, con nota di A. GRASSO</i> .....	174	Contratti agrari - Affitto - Miglioramenti fondiari - Esercizio dei diritti conseguenti - Disciplina applicabile - Legge n. 11/1971 come modificata ed integrata da legge n. 203/1982. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 16 maggio 2003, con nota di A. GRASSO</i> .....	507
Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Richiesta contestuale di tentativo obbligatorio di conciliazione - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 febbraio 2002, n. 2388, con nota di A. GRASSO</i> .....	174	Contratti agrari - Affitto - Miglioramenti fondiari - Rinunce e transazioni - Clausole contrattuali neganti i diritti dell'affittuario - Invalidità. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 16 maggio 2003, con nota di A. GRASSO</i> .....	507
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori - Conseguenze - Diritto di proprietà del terreno da parte del concedente - Necessità - Esclusione - Disponibilità del fondo - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 2003, n. 8327 (M)</i> .....	193	Contratti agrari - Affitto - Miglioramenti fondiari - Ristrutturazione di fabbricati rurali a cura e spese dell'affittuario - Opere costituenti sostanziale e permanente aumento del valore del fondo e della produttività - Indennizzo - Compete. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 16 maggio 2003, con nota di A. GRASSO</i> .....	507
Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Incostituzionalità - Rideterminazione. <i>Trib. Ragusa, Sez. spec. agr. 8 ottobre 2003, con nota di A. CORSARO</i> .....	254	Contratti agrari - Affitto - Miglioramenti fondiari - Fabbricati rurali - Indennità - Diritto di ritenzione del fondo - Esercizio legittimo - Mora per ritardata restituzione del fondo - Esclusione - Corrispettivo a favore del locatore per maggiore danno ricevuto - Non compete. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 16 maggio 2003, con nota di A. GRASSO</i> .....	507
Contratti agrari - Affitto - Canone - Misura - Determinazione <i>ex officio</i> . <i>Trib. Ragusa, Sez. spec. agr. 8 ottobre 2003, con nota di A. CORSARO</i> .....	254	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Rinnovazione tacita - Disdetta - Erronea indicazione della data di scadenza del rapporto - Effetti - Poteri del giudice. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8778 (M)</i> .....	517
Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione - Comunicazione <i>ex art.</i> 5 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Omissione - Conseguenze - Comunicazione <i>ex art.</i> 46 della medesima legge - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 novembre 2003, n. 17855, con nota di G. MORSILLO</i> .....	402	Contratti agrari - Affitto - Durata del rapporto in corso o in regime di proroga al momento della entrata in vigore della legge n. 203/1982 - Disdetta e rinnovazione - Imperatività della norma - Scadenza convenzionalmente pattuita in deroga - Necessaria assistenza delle associazioni di categoria - Controversia e previo esperimento del tentativo di conciliazione - Sostituzione delle clausole nulle con quelle imposte dalla legge. <i>Trib. Parma, Sez. spec. agr. 31 luglio 2003, con nota di A. TOMMASINI</i> .....	578
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Miglioramenti - Diritto di ritenzione - Opposizione all'esecuzione per rilascio - Esercizio del diritto di ritenzione - Inclusione in esso della domanda di determinazione dell'indennità e di condanna del proprietario al pagamento - Esclusione - Conseguenze - Domanda di condanna al pagamento dell'indennità proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8775, con nota di A. ORLANDO</i> .....	414	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Canone d'affitto pagato come previsto dalla legge 203/82 - Richiesta del concedente di determinazione del canone d'affitto secondo i valori di mercato a far tempo dall'annata agraria 1994/95, con il pagamento delle differenze - Sopravvenuta incostituzionalità del canone legale con la sentenza della Corte cost. n. 318/2002 - Determinazione del canone legale secondo i valori di mercato e condanna dell'affittuario al pagamento delle differenze. <i>Trib. Pesaro, Sez. spec. agr. 14 ottobre 2003, con nota di D. BELLANTUONO</i> .....	584
Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Illegittimità costituzionale artt. 9 e 62 legge 203/82 - Determinazione - Principio di equità - Competenza del giudice. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 31 maggio 2003, con nota di O. CINQUETTI</i> .....	428	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Novazione soggettiva - Novazione oggettiva - Presupposti. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 aprile 2004, n. 6520, con nota di V. PAPOTTO</i> .....	622
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative - Sufficienza - Esclusione - Prova del concreto svolgimento dell'attività - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2004, n. 1562 (M)</i> .....	440		



Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Incostituzionalità - Rideterminazione. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 18 febbraio 2004 (ord.)</i> , con nota A. CORSARO .....	653	Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Distanze - Distanze per annessi agricoli - Vasca per smaltimento rifiuti organici animali - Inapplicabilità. <i>Cons. Stato, Sez. V 23 gennaio 2004, n. 177</i> , con nota di L. MURRO .....	588	
Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Incostituzionalità - Rideterminazione. <i>Corte d'app. Catania 17 marzo 2004</i> , con nota A. CORSARO .....	653	Edilizia e urbanistica - Edilizia in zona agricola - Concessione - Costruzione di boxes da adibire ad allevamento e pensione per cani - Attività cinotecnica - Attività agricola. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. L'Aquila 4 giugno 2004, n. 745</i> , con nota di A. JANNARELLI .....	590	
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Azione di indebito arricchimento nei confronti del concedente - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 gennaio 2003, n. 1198 (M)</i> .....	663	Edilizia e urbanistica - Classificazione di zone - Zona agricola - Utilizzazione agricola - Limiti - Insediamento di impianto distribuzione carburanti - Possibilità - Eccezione - Previsione urbanistica di aree per insediamenti per attività produttive o industriali. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 8 marzo 2004, n. 557 (M)</i> .....	596	
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Art. 14, secondo comma, ultimo periodo legge 203/1982 - Illegittimità. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 315</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	683	Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Disciplina del silenzio-assenso - Applicabilità all'edilizia residenziale - Interventi in zona agricola - Esclusione. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 8 gennaio 2004, n. 1 (M)</i> .....	596	
Contratti agrari - Affitto - Canone - Determinazione - Art. 3 legge 567/62 - Illegittimità - Questione già decisa. <i>Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 315</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	683	Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale - Prescrizioni e vincoli - Destinazione a verde agricolo - Contenuto e finalità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 22 giugno 2004, n. 4466 (M)</i> .....	730	
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione - Sopravvenuta delcaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/1982 - Disciplina applicabile - Conseguenze. <i>Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. 23 febbraio 2004, n. 139</i> , con nota di N. RAUSEO .....	716			
<b>COOPERAZIONE</b>		<b>ELETTROSMOG</b>		
Cooperazione - Società cooperativa - Natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta - Accertamento - Criteri. <i>Cass. Sez. Lav. 25 settembre 2003, n. 14279</i> , con nota di A. GRASSO .....	631	Elettrosmog - Regione Campania - Elettrodotti - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici - Disciplina regionale - Introduzione di un valore limite di induzione magnetica in prossimità di edifici e aree determinati - Sovrapposizione ai limiti fissati dallo Stato - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 7 ottobre 2003, n. 307 (M)</i> .....	58	
(v. anche <i>Imposte e tasse</i> )		<b>ESECUZIONE FORZATA</b>		
<b>COSA GIUDICATA CIVILE</b>		Esecuzione forzata - Beni immobili - Fondo rustico - Condanna al rilascio - Efficacia nei confronti del detentore - Sussistenza - Detentore non destinatario della statuizione di rilascio - Irrilevanza - Conseguenze. <i>Cass. Sez. II Civ. 4 marzo 2003, n. 3183</i> , con nota redazionale .....		173
Cosa giudicata civile - Giudicato implicito - Presupposti - Precedente giudicato sulla avvenuta conversione automatica del rapporto mezzadrale in affitto - Contestuale declaratoria di assorbimento della cessazione del rapporto mezzadrale <i>ex art. 34, lett. b) legge n. 203 del 1982</i> - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla cessazione per scadenza termine del rapporto di affitto derivante dalla conversione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 aprile 2002, n. 4628</i> , con nota di A. GRASSO .....	705	<b>ESPROPRIAZIONE P.P.U.</b>		
<b>DENOMINAZIONE DI ORIGINE</b>		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Qualificazione dell'area espropriata - Retrodatazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Esclusione - Momento della privazione del diritto dell'espropriato - Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 4 luglio 2003, n. 10570 (M)</i> .....		123
(v. <i>Produzione, commercio e consumo</i> )		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Zona agricola - Localizzazione di impianto pubblico - Edificabilità dell'area - Insussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 giugno 2003, n. 10073 (M)</i> .....		123
<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>		Espropriazione p.p.u. - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Criterio di stima differenziale <i>ex art. 40 legge n. 2359/1865</i> - Presupposti - Sussistenza di unità economica e funzionale tra parte espropriata e parte residua - Appartenenza alla medesima azienda agricola - Sufficienza - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 24 giugno 2003, n. 9981 (M)</i> .....		124
Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zona agricola - Destinazione degli edifici alla conduzione agricola. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 gennaio 2003, n. 156</i> , con commento di F. ALBISINNI .....	54			
Edilizia e urbanistica - Costruzioni in zona agricola - Concessione - Sussistenza della connessione funzionale dell'opera alla conduzione del fondo - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 gennaio 2003, n. 156</i> , con commento di F. ALBISINNI .....	54			
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Destinazione agricola dell'area - Realizzazione piscina scoperta - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 16 ottobre 2003, n. 8527 (M)</i> .....	444			

- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreni agricoli - Carattere irriguo - Presupposto - Legittima disponibilità di acqua - Necessità. *Cass. Sez. I Civ. 24 giugno 2003, n. 9981 (M)* ..... 124
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreni agricoli - Valore agricolo - Determinazione secondo il valore agricolo medio determinato annualmente - Necessità. *Cass. Sez. I Civ. 16 dicembre 2003, n. 19195, con nota di P. COSTANTINO* ..... 555
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreni agricoli - «Tabelle» dei valori agricoli medi formate dalla speciale Commissione *ex art. 16* legge 865/1971 - Carattere vincolante per il giudice - Sussistenza - Limiti. *Cass. Sez. I Civ. 25 marzo 2003, n. 4357, con nota di D. SALAMENA* ..... 566
- Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Liquidazione del danno da occupazione illegittima - Suolo agricolo - Riferimento alla classificazione urbanistica - Necessità - Rilevanza delle caratteristiche ed attitudini del bene in relazione alla utilizzazione intermedia consentita dagli strumenti di pianificazione del territorio - Ammissibilità - Onere della prova - Disciplina. *Cass. Sez. Un. Civ. 19 dicembre 2003, n. 19551, con nota di D. CASALE* ..... 627
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Deposito - Indennità spettante al conduttore - Diritti del conduttore medesimo *ex artt. 52-56* della legge n. 2359 del 1865 - Intervento autonomo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato - Legittimazione passiva dell'espropriante - Sussistenza. *Cass. Sez. I Civ. 20 febbraio 2004, n. 3384, con nota di P. TAMBURINI* ..... 687
- FALLIMENTO**
- Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Contratto di affitto agrario stipulato dal fallito - Azione di simulazione (ed in subordine azione revocatoria) proposta dal curatore - Competenza - Del Tribunale fallimentare - Configurabilità - Della Sezione specializzata agraria - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. (ord.) 2 agosto 2002, n. 11637, con nota di A. ORLANDO* ..... 41
- FAMIGLIA COLTIVATRICE**
- (v. *Contratti agrari*)
- FAUNA SELVATICA**
- (v. *Caccia*)
- GIURIDIZIONE CIVILE**
- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Usi civici - Terreno di uso civico - Trasferimento - Pretesa nullità - Controversia per il rilascio - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione. *Cass. Sez. Un. Civ. 8 luglio 2003, n. 10732 (M)* ..... 123
- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Usi civici - Controversie rientranti nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Estensione - Azioni di rivendicazione - Ammissibilità - Limiti. *Cass. Sez. Un. Civ. 20 maggio 2003, n. 7894 (M)* ..... 124
- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzi di bonifica - Legge della Regione Puglia n. 15 del 1994 - Gestione e manutenzione degli impianti irrigui - Previsione di utilizzazione del personale con contratto di natura privatistica - Qualificazione come privato del rapporto - Configurabilità - Conseguenze - Devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998. *Cass. Sez. Un. Civ. 29 luglio 2003, 11630 (M)* ..... 260
- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone di depurazione delle acque reflue - Natura - Tributo comunale, fino al 3 ottobre 2000 (data di entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000) - Affermazione - Fondamento - Controversie relative ai canoni dovuti fino a quella data - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Sussistenza. *Cass. Sez. Un. Civ. 17 luglio 2003, n. 11188 (M)* ..... 518
- IGIENE E SANITÀ**
- Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - Deflusso e scarico delle acque - Disciplina degli scarichi non recapitanti nelle pubbliche fognature - Scarichi preesistenti provenienti da insediamenti civili - Regime - Denuncia all'Autorità comunale - Intervento legislativo regionale - Possibilità - Imposizione di regime autorizzatorio - Ammissibilità - Fondamento. *Cass. Sez. I Civ. 25 settembre 2003, n. 14256 (M)* .... 122
- Igiene e sanità - Alimenti e bevande - Alimenti di origine animale - Uova, pollame, cacciagione, carni, pesci e prodotti della pesca - Somministrazione di sostanze vietate - Illecito amministrativo *ex art. 4* d.lgs. n. 118 del 1992 - Concorrente illecito penale *ex art. 5* legge n. 283 del 1962 - Principio di specialità - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 6 aprile 2004, n. 6769 (M)* ..... 516
- Igiene e sanità - Alimenti e bevande - Pesci e prodotti della pesca - Somministrazione di sostanze vietate - Onere probatorio gravante sull'amministrazione - Accertamento analitico della presenza di sostanza vietata - Produzione - Assolvimento - Configurabilità - Sussistenza di eventuali cause di giustificazione - Onere probatorio relativo. *Cass. Sez. I Civ. 6 aprile 2004, n. 6769 (M)* ..... 516
- IMPOSTE E TASSE**
- Imposte e tasse - I.N.V.I.M. - Imponibile - Calcolo - I.N.V.I.M. straordinaria *ex d.l. n. 299* del 1991 - Terreni non edificatori - Determinazione del valore finale - Criterio applicabile - Rendita catastale - Affermazione - Terreni inseriti negli strumenti urbanistici - Criterio applicabile - Valore venale - Sussistenza - Terreni inseriti in strumenti urbanistici in corso d'approvazione - Valutazione tabellare - Affermazione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 15 gennaio 2003, n. 467, con nota di G. DI PAOLO* ..... 36

Imposte e tasse - Regione Veneto - Raccolta tartufi (tassa di concessione sulla) - Legge regionale estintiva della tassa e dei relativi crediti ancora dovuti - Questione legittimità costituzionale in via principale - Violazione principio di uguaglianza - Violazione principio fondamentale statale della irrinunciabilità al credito tributario - Non fondatezza. <i>Corte costituzionale 26 settembre 2003, n. 297</i> , con nota di F. DE LISI .....	160	zioni - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Documentazione attestante la sua acquisizione - Produzione - Termine triennale - Natura perentoria - Configurabilità - Decorrenza - Superamento del termine - Addebitabilità al contribuente - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 1° aprile 2003, n. 4957</i> , con nota di G. DI PAOLO .....	645
Imposte e tasse - I.C.I. - Agevolazioni per i coltivatori diretti - Condizioni - Applicabilità. <i>Comm. Trib. Reg. Veneto, Sez. Verona 11 giugno 2003</i> , con nota di G. DI PAOLO .....	191	Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito dei fabbricati - Determinazione - Classamento catastale - Ruralità dell'immobile - Riconoscimento - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 18 giugno 2003, n. 9760</i> , con nota di G. DI PAOLO.....	700
Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Base imponibile - Determinazione dei redditi e delle perdite - Oneri deducibili - Interessi relativi a mutui agrari - Deducibilità <i>ex art. 10</i> , primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 917 del 1986, nel testo originario - Applicabilità al mutuo peschereccio - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 9 maggio 2003, n. 7091</i> , con nota redazionale .....	237	<b>IMPRESA E IMPRENDITORE</b>	
Imposte e tasse - IVA - Produttori agricoli - Esercizio di più attività - Opzione per l'applicazione separata dell'imposta - Ammissibilità - Limiti - Cooperativa agricola - Separazione dell'attività di allevamento da quella di macellazione-vendita - Legittimità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 4 giugno 2003, n. 8944</i> , con nota redazionale.....	412	Impresa e imprenditore - Imprenditore agricolo a titolo principale - Qualifica - Riconoscimento - Condizioni - Concetto di prevalenza - Accertamento - Competenza dell'a.g.o. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 17 dicembre 2003, n. 792</i> , con nota di S. CONVENTI.....	258
Imposte e tasse - IRPEF - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo da lui coltivato - Rettifica della dichiarazione <i>ex art. 38</i> d.p.r. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 13 agosto 2002, n. 12192</i> , con nota di G. DI PAOLO.....	422	(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Contratti agrari</i> )	
Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni ICI - <i>Ex art. 9</i> , d.lgs. n. 504 del 1992 - In favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli - Periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 58, d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione dei contribuenti negli elenchi SCAU - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 17 dicembre 2003, n. 19375</i> , con nota di G. DI PAOLO .....	483	<b>IMPUGNAZIONI CIVILI</b>	
Imposte e tasse - Tributi locali - ICI - Presupposto applicativo - Pertinenze - Individuazione - Criterio - Fattispecie relativa a frazionamento di un terreno posto al servizio di una costruzione. <i>Cass. Sez. V Civ. 17 dicembre 2003, n. 19375</i> , con nota di G. DI PAOLO ....	483	Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Condizioni - Partecipazione al giudizio di merito - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 novembre 2003, n. 17504 (M)</i> .....	441
Imposte e tasse - IRPEF - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva del solo reddito agrario del fondo coltivato - Accertamento sintetico <i>ex art. 38</i> del d.p.r. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Contribuente - Prova contraria. <i>Cass. Sez. V Civ. 8 maggio 2003, n. 7005</i> , con nota redazionale .....	492	<b>INFORTUNI SUL LAVORO</b>	
Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Simulazione di un contratto - Deduzione - Ammissibilità - Preventivo giudizio di simulazione - Necessità - Esclusione - Potere del giudice tributario di accertamento incidentale della simulazione - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 5 agosto 2002, n. 11676</i> , con nota di A. ORLANDO .....	570	(v. <i>Previdenza sociale</i> )	
Imposte e tasse - Imposta registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condi-		<b>INCENDIO</b>	
		Incendio - Colposo - Condotta - Elementi rilevanti - Mera accensione del fuoco - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. IV Pen. 24 settembre 2003, n. 36612 (M)</i> .....	443
		Incendio - Colposo - Responsabilità di colui che abbia posto le condizioni necessarie a cagionare l'incendio - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 24 settembre 2003, n. 36612 (M)</i> .....	443
		Incendi - Boschi - Edificazione su area boscata percorsa dal fuoco - Catasto terreni - Inedificabilità assoluta anche in mancanza di attuazione. <i>Cass. Sez. V Pen. 27 giugno 2003, n. 27799</i> , con nota redazionale .....	501
		Incendio - Reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) - Nozione di «incendio boschivo» - Elemento oggettivo - Indicazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2003, n. 23200 (M)</i> .....	595
		<b>INQUINAMENTO</b>	
		Inquinamento - Inquinamento ambientale - Impianto smaltimento rifiuti - Autorizzazione - Conferenza servizi - Soggetti partecipanti - Individuazione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 15 gennaio 2003, n. 434 (M)</i> .....	61
		(v. anche <i>Acque, Sanità pubblica</i> )	
		<b>LAVORO</b>	
		Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo -	

Obiettivo - Ridimensionamento organizzativo causato da situazioni sfavorevoli non contingenti - Giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità - Fattispecie relativa ad azienda agricola. <i>Cass. Sez. Lav. 17 maggio 2003, n. 7750 (M)</i> .....	122	<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>	
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione - Modalità - Qualsiasi forma - Esclusione - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità - Obbligo di consegna da parte dell'INPS - Esclusione - Onere di attivazione dell'interessato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2003, n. 12031, con nota di A. FONTANA</i> .....	404	Prelazione e riscatto - Vendita compiuta in violazione del diritto di prelazione - Nullità - Esclusione - Rimedio dell'esercizio del riscatto - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 maggio 2003, n. 8236, con nota di I. CIMATTI</i> .....	31
Lavoro - Collocamento - Violazione delle norme sul collocamento - Obbligo di comunicazione dell'assunzione di lavoratori agricoli - Ritardo della comunicazione - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2003, n. 12031, con nota di A. FONTANA</i> .....	404	Prelazione e riscatto - Aree destinate alla formazione di spazi pubblici (cosiddetto verde pubblico) - Esclusioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842 (M)</i> .....	59
Lavoro - Lavoro agricolo - Lavoro subordinato in agricoltura - Elementi sintomatici - Rapporto non continuativo - Compatibilità con la subordinazione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Lav. 23 gennaio 2004, n. 1218, con ntoa di A. FONTANA</i> .....	624	Prelazione e riscatto - Riscatto agrario - Condizioni - Destinazione agricola del fondo - Momenti rilevanti - Destinazione del fondo a finalità non strettamente connesse alle esigenze agricole - Strumenti urbanistici - Divenuti inefficaci successivamente al retratto - Adottati in epoca successiva al retratto - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842 (M)</i> .....	59
Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente - Prestazione di lavoro agricolo - Accertamento della subordinazione - Prova - Elementi essenziali caratterizzanti il rapporto - Individuazione. <i>Cass. Sez. Lav. 23 gennaio 2004, n. 1218, con ntoa di A. FONTANA</i> .....	624	Prelazione e riscatto - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2003, n. 4842 (M)</i> .....	59
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Durata - A tempo determinato - Legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 17 giugno 2004, n. 11361, con nota redazionale</i> .....	685	Prelazione e riscatto - Terreni destinati ad utilizzazione non agricola dal piano regolatore - Operatività della prelazione - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 aprile 2003, n. 5577 (M)</i> .....	59
Lavoro e previdenza sociale (controversie individuali di) - Appello - Attività difensiva delle parti - Indicazione di norma giuridica applicabile - Ammissibilità - Limite della preclusione alla proposizione in appello di nuove eccezioni <i>ex art. 437 c.p.c.</i> - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2004, n. 3284, con nota di C. GATTA</i> .....	690	Prelazione e riscatto - Prelazione - Titolarità del diritto - Requisiti - Nozione di abitualità <i>ex art. 31</i> delle legge n. 590 del 1965 - Necessità che l'attività di diretta conduzione del fondo sia prevalente rispetto ad altre attività del coltivatore - Esclusione - Necessità di contribuire alla diretta lavorazione del fondo con lavoro proprio e della propria famiglia in misura pari almeno ad un terzo delle normali esigenze di coltivazione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 aprile 2003, n. 5673, con nota di S. CONVENTI</i> .....	97
<b>MASO CHIUSO</b>		Prelazione e riscatto - Prelazione - Titolarità del diritto - Requisiti - Nozione di abitualità <i>ex art. 31</i> delle legge n. 590 del 1965 - Necessità che l'attività di diretta conduzione del fondo sia prevalente rispetto ad altre attività del coltivatore - Esclusione - Necessità di contribuire alla diretta lavorazione del fondo con lavoro proprio e della propria famiglia in misura pari almeno ad un terzo delle normali esigenze di coltivazione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 aprile 2003, n. 5673, con nota di S. CONVENTI</i> .....	97
(v. <i>Prelazione e riscatto</i> )		Prelazione e riscatto - Requisti per ottenere il riscatto <i>ex artt. 7, legge n. 817 del 1971 ed 8, legge n. 590 del 1965</i> - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° aprile 2003, n. 4908, con nota di A. DE SIMONE</i> .....	101
<b>PESCA</b>		Prelazione e riscatto - Riscatto - Fondi boschivi - Definizione di coltivazione - Compete la prelazione - Complementarità della silvicoltura. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 marzo 2003, n. 3176, con nota di A. ABRAMI</i> .....	105
(v. <i>Caccia e pesca</i> )		Prelazione e riscatto - Maso chiuso - Applicabilità. <i>Corte d'app. Trento, Sez. Bolzano 26 maggio 2003, n. 87, con nota di F. DE LISI</i> .....	185
<b>PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</b>		Prelazione e riscatto - Diritto - Dimostrazione dei presupposti - Incombe su chi esercita il diritto - Esame d'ufficio - Possibilità. <i>Corte d'app. Trento, Sez. Bolzano 26 maggio 2003, n. 87, con nota di F. DE LISI</i> .....	185
(v. <i>Agricoltura e foreste</i> )		Prelazione e riscatto - Fondo destinato dagli strumenti urbanistici a parco privato - Disciplina della prelazione e del riscatto - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2003, n. 7641 (M)</i> .....	193
<b>POSSESSO</b>		Prelazione e riscatto - Prelazione - Disciplina anteriore alla legge n. 203 del 1982 - Soggetti legittimati alla partecipazione al giudizio di riscatto - Componenti del nucleo familiare del titolare del rapporto agrario - Esclusione - Partecipazione degli stessi al giudizio di primo grado - Integrazione del contraddittorio nei loro	
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Competenza per materia - Procedimento avente ad oggetto un fondo rustico concesso in affitto - Competenza del giudice ordinario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 luglio 2003, n. 11085 (ord.) (M)</i> .....	193		

confronti nel giudizio di appello - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2003, n. 7641 (M)</i> .....	193	Rilevabilità d'ufficio in grado di appello - Esclusione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 maggio 2003, n. 8501</i> , con nota di M. MEGHA .....	487
Prelazione e riscatto - Requisiti soggettivi - Iscrizione al registro delle imprese - Non necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 2002, n. 2505</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	244	Prelazione e riscatto - Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Limiti - In caso di omesso esame da parte del giudice del primo grado. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 aprile 2003, n. 5508</i> , con nota di C. BUGIANI .....	493
Prelazione e riscatto - Prova dei requisiti soggettivi - Consulenza tecnica - Insufficienza - Prova dei requisiti nel biennio anteriore alla vendita - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 2002, n. 2505</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	244	Prelazione e riscatto - Requisiti per l'esercizio del riscatto - Prova - Natura non contestata del diritto al riscatto - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 aprile 2003, n. 5508</i> , con nota di C. BUGIANI .....	493
Prelazione e riscatto - Riscatto - Condizioni di legge - Requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici - Onere della prova - A carico del riscattante. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2003, n. 11564 (M)</i> .....	260	Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8778 (M)</i> .....	517
Prelazione e riscatto - Del coltivatore diretto confinante - Condizioni - Contiguità materiale e fisica dei fondi - Necessità - Inaccessibilità della porzione confinante - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 2003, n. 4486</i> , con nota di E. FLORE.....	416	Prelazione e riscatto - Prelazione - Proprietario di terreno confinante - Diritto di prelazione - Condizione ostativa - Esistenza di un contratto di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione - Sufficienza - Esclusione - Esistenza in virtù di un insediamento stabile ed effettivo - Necessità - Prova dell'inesistenza dell'insediamento stabile - Onere a carico di chi esercita il diritto di riscatto - Prova per testi - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 giugno 2003, n. 9712 (M)</i> .....	518
Prelazione e riscatto - Prelazione del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante - Limitazioni - Stabile insediamento dell'affittuario coltivatore diretto - Mancanza - Esclusione del diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto - Diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2003, n. 6268</i> , con commento di R. SAJJA .....	418	Prelazione e riscatto - Confinante proprietario - Ricorrenza di tutti i requisiti - Definizione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 marzo 2003, n. 3280</i> , con nota di G. BUSETTO .....	569
Prelazione e riscatto - Riscatto - Termine di decadenza - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 aprile 2003, n. 6095</i> , con nota di A. MONTINI .....	420	Prelazione e riscatto - Riscatto - Requisiti soggettivi e oggettivi - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - In appello - Estensione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 marzo 2003, n. 3280</i> , con nota di G. BUSETTO .....	569
Prelazione e riscatto - Riscatto - Simulazione relativa parziale - Simulazione del prezzo - Prova testimoniale - Limitazioni. <i>Trib. Sondrio, Sez. Morbegno 25 settembre 2001</i> , con nota di S. RIZZIOLI .....	431	Prelazione e riscatto - Riscatto - Effetto - Sostituzione <i>ex tunc</i> dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo - Condizioni - Manifestazione espressa della volontà di pagare lo stesso prezzo pattuito per la compravendita - Necessità - Rinvio al rogito notarile - Sufficienza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 maggio 2003, n. 7287</i> , con nota di R. SAJJA .....	637
Prelazione e riscatto - Riscatto - Simulazione relativa parziale - Simulazione del prezzo - Prova testimoniale - Limitazioni. <i>Corte d'app. Milano 27 maggio 2003, n. 1696</i> , con nota di S. RIZZIOLI.....	431	Prelazione e riscatto - In genere - Nuovo piano regolatore escludente la destinazione agricola del fondo - Esercizio della prelazione agraria - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Evidenza della volontà dell'amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 maggio 2003, n. 7287</i> , con nota di R. SAJJA .....	637
Prelazione e riscatto - Diritto di prelazione - <i>Denuntiatio</i> - Vendita in blocco - Modalità. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 2004, n. 1103</i> , con nota di R. TRIOLA .....	480	Prelazione e riscatto - Prelazione - Presupposti per l'esercizio del diritto - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Configurabilità - Fondamento - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio - Natura - Portata - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2003, n. 6980</i> , con nota di B. RONCHI ..	642
Prelazione e riscatto - Art. 8 legge n. 590 del 1965 - Affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo - Diritto di prelazione (e riscatto) - Esercizio - Ammissibilità - Condizioni - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 2004, n. 1103</i> , con nota di R. TRIOLA .....	480	Prelazione e riscatto - Prelazione - Art. 8, legge n. 590 del 1965 - Ragione - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio - Condizione - Difetto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2003, n. 6980</i> , con nota di B. RONCHI .....	642
Prelazione e riscatto - Vendita di un fondo condotta da una pluralità di affittuari - Esercizio del diritto - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 novembre 2003, n. 17509</i> , con nota di R. TRIOLA .....	480		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Onere della prova - Spettanza - Modalità di esercizio. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 maggio 2003, n. 8501</i> , con nota di M. MEGHA .....	487		
Prelazione e riscatto - Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione -			

Prelazione e riscatto - Prelazione - Art. 8, legge n. 590 del 1965 - Portata - Cessione del possesso - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2003, n. 6980</i> , con nota di B. RONCHI .....	642	zamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2003, n. 18400 (M)</i> .....	440
Prelazione e riscatto - Prelazione - Spettanza al proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13450 (M)</i> .....	663	Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Operai a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli elenchi (o possesso dei certificato sostitutivo) - Carenza - Deduzione in giudizio di rapporto lavorativo con parente od affine - Onere probatorio relativo alla sua sussistenza - Incidenza sul deducendo. <i>Cass. Sez. Lav. 29 settembre 2003, n. 14513 (M)</i> .....	441
Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 luglio 2004, n. 13452 (M)</i> .....	663	Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Trattamento di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità - Iscrizione retroattiva - Diritto alle prestazioni solo a partire dalla richiesta di iscrizione - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 20 novembre 2003, n. 17655 (M)</i> .....	442
Prelazione e riscatto - Vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari - Diritto al riscatto di una parte del fondo da parte di uno degli affittuari - Condizioni - Contratto autonomo ed autonomia della porzione di fondo oggetto del contratto. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 novembre 2003, n. 17509</i> , con nota di G. Busetto .....	699	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Proprietari, mezzadri, affittuari esercitanti opera manuale abituale nelle rispettive aziende - Estensione - Limiti - Infortunio subito nel corso di organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale - Tutela assicurativa - Esclusione - Attività di carattere meramente esecutivo - Tutela assicurativa - Applicabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 8 maggio 2004, n. 8795 (M)</i> .....	516
<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>		Previdenza sociale - Lavoratori agricoli autonomi - Elenchi - Atto di cancellazione - Controversia promossa dal coltivatore diretto, colono o mezzadro per fare accertare il suo diritto all'iscrizione - Prova dei requisiti - Onere relativo. <i>Cass. Sez. Lav. 14 giugno 2003, n. 9536</i> , con nota di C. GATTA .....	562
Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Componente della famiglia coltivatrice - Compimento del diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre - Versamento dei contributi quale unità attiva giovane - Accredito - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 3 febbraio 2003, n. 1573</i> , con nota di C. GATTA .....	34	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Ammissione degli infraquattordicenni al lavoro - Disciplina precedente la legge n. 977 del 1967 - Contributi previdenziali versati in favore di infraquattordicenne partecipante alla famiglia colonica - Commutabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 8 luglio 2004, n. 12652 (M)</i> .....	594
Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere professionale dell'attività - Necessità - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare i prodotti al proprio consumo - Insufficienza. <i>Cass. Sez. Lav. 11 novembre 2002, n. 15836</i> , con nota di A. FONTANA .....	38	Previdenza sociale - Contributi unificati - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 23 gennaio 2004, n. 1218</i> , con nota di A. FONTANA .....	624
Previdenza sociale - Lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura - Diritto alle prestazioni - Iscrizione negli appositi elenchi - Rilevanza probatoria - Limiti. <i>Cass. Sez. Lav. 24 marzo 2003, n. 4297</i> , con nota di C. GATTA .....	171	Previdenza sociale - Rapporto assicurativo - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 5 giugno 2003, n. 9004</i> , con nota di C. GATTA .....	633
Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Occasione di lavoro - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa ad infortunio occorso al lavoratore intento in attività aventi finalità esclusivamente domestiche. <i>Cass. Sez. Lav. 29 aprile 2003, n. 6675</i> , con nota di A. FONTANA .....	241	Previdenza sociale - Rapporto assicurativo - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prova - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 5 giugno 2003, n. 9004</i> , con nota di C. GATTA .....	633
Previdenza sociale - Assicurazione obbligatoria i.v.s. - Coltivatore diretto - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Imprenditorialità dell'attività - Necessità - Esclusione - Utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza - Prestazione di un numero minimo di giornate lavorative da parte del coltivatore medesimo - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2003, n. 9208</i> , con nota di C. GATTA .....	407	Previdenza sociale - Rapporto assicurativo - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prova - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 5 giugno 2003, n. 9004</i> , con nota di C. GATTA .....	633
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Operai a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prova - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 29 settembre 2003, n. 14513 (M)</i> .....	441		

ste - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 10 maggio 2003, n. 7162</i> , con nota di C. GATTA .....	633	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Disciplinare D.O.C.G. vini Soave Superiore - Disposizione limitativa della movimentazione - Contrasto con artt. 29 e 30 Trattato C.E. - Insussistenza - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° marzo 2003, n. 1670 (M)</i> .....	61
Previdenza sociale - Assicurazioni generali obbligatorie - Agricoltura - Piccoli coloni - Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Lav. 19 febbraio 2004, n. 3284</i> , con nota di C. GATTA.....	690	Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Disciplinare D.O.C.G. vini Soave Superiore - Disposizione limitativa della movimentazione - Impugnazione - Interesse della Federazione nazionale commercio del vino - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° marzo 2003, n. 1670 (M)</i> .....	61
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 16 dicembre 2003, n. 19269</i> , con nota di C. GATTA .....	693	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Reato di cui all'art. 5, lett. d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti insudiciati o infestati da parassiti o alterati - Deduzione di tale stato dalle modalità di conservazione dell'alimento - Ammissibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2003, n. 24799 (M)</i> .....	125
Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contribuiti - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 1° agosto 2003, n. 11761 (M)</i> .....	728	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita - Presenza di sostanze intossicanti - Prevedibilità dell'evento - Imputazione al responsabile del ciclo produttivo - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 3 febbraio 2003, n. 4810 (M)</i> .....	125
<b>PROCEDIMENTO CIVILE</b>		Produzione, commercio e consumo - Vendita diretta di prodotti agricoli - Vendita di vino - Rilascio autorizzazione sindacale - Presupposto - Collegamento tra sede dell'azienda agricola e luogo di vendita - Mancanza - Diniego dell'autorizzazione - Legittimità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 13 marzo 2002, n. 1060 (M)</i> .....	126
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Controversie in materia agraria - Applicabilità della sospensione - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8772</i> , con nota redazionale .....	31	Produzione, commercio e consumo - Vendita diretta di prodotti agricoli - Vendita di ortofruttili - Richiesta di autorizzazione comunale - Condizioni - Indicazione del luogo di vendita - Posteggio su suolo pubblico - Impossibilità di concessione del suolo - Diniego di autorizzazione - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 27 aprile 2002, n. 3644 (M)</i> .....	126
Procedimento civile - Cauzione - Cauzione a garanzia della corresponsione all'affittuario dell'indennità per miglioramenti - Natura - Provvedimento cautelare - Conseguenze - Modificabilità da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità di dedurre la modifica come motivo di impugnazione - Esclusione - Idoneità della pronuncia a passare in giudicato sul punto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 maggio 2003, n. 8775</i> , con nota di A. ORLANDO .....	414	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Con sostanze nutritive aggiunte, fabbricati in altri Stati membri - Libera circolazione nella CE - Elenco nazionale - Iscrizione - Semplificazione. <i>Corte di giustizia C.E. 5 febbraio 2004, in causa C-24/00</i> , con nota di L. COSTATO .....	155
Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria - Azione di usucapione proposta dall'affittuario di un fondo agrario - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio promossa dal concedente - Configurabilità - Condizioni - Accertamento dell'antieriorità dell'acquisto per usucapione rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2003, n. 18292 (ord.)</i> , con nota di A. DE SIMONE .....	558	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Con sostanze nutritive aggiunte, fabbricati in Stati membri - Libera circolazione nella CE - Ostacoli. <i>Corte di giustizia C.E. 5 febbraio 2004, in causa C-24/00</i> , con nota di L. COSTATO .....	155
<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>		Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti alimentari senza indicazione del termine minimo di conservazione - Violazione amministrativa ex art. 3, d.lgs. n. 109 del 1992 - Ratio della disciplina - Richiamo a Corte cost. n. 401 del 1992 - Conseguenze - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Giudice di pace - Spettanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 settembre 2003, n. 13465 (M)</i> .....	260
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Rapporto con il delitto di frode nell'esercizio del commercio - Natura - Reato di pericolo. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2003, n. 19625 (M)</i> .....	60	Produzione, commercio e consumo - Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Cinghiali - Sussistenza - Autorizzazione all'allevamento per scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2003, n. 16674 (M)</i> .....	261
		Produzione, commercio e consumo - Imballaggio ed etichettatura degli oli di oliva - Regolamento CE n.	

1019/2002 - Non applicabilità del regolamento alla vendita diretta di olio sfuso - Norme nazionali di attuazione - Sostanziale innovazione rispetto al regolamento - Illegittimità - Annullamento. <i>T.A.R. Liguria, Sez. II 28 gennaio 2004, n. 113</i> , con nota di E. CARRETTA .....	437	<b>REATI CONTRO LA P.A.</b>	
Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Acque minerali - Difformità tra valori di alcuni componenti risultanti dall'etichetta e valori riscontrati - Integrazione del reato di cui all'art. 515 c.p. - Sufficienza - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 agosto 2003, n. 33303 (M) ...</i>	443	Reati contro la P.A. - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sequestro di azienda - Sottrazione di sottoprodotti - Configurabilità del reato. <i>Cass. Sez. VI Pen. 8 gennaio 2002, n. 228</i> , con nota di L. MAZZA.....	252
Produzione, commercio e consumo - Sostanze alimentari - Danno inevitabile - Attivazione di tutte le misure di controllo necessariamente esigibili - Diligenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2002, n. 33630</i> , con nota di A. COVIELLO .....	504	<b>REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cereali - Reato di cui all'art. 5, lett. a), legge n. 283 del 1962 - Contravvenzione di cui all'art. 36, legge n. 580 del 1967 - Rapporto di specialità - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22035 (M) .....</i>	664	Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concerenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia - Legalità formale e sostanziale del provvedimento dell'autorità - Competenza dell'organo all'emissione del provvedimento - Smaltimento di rifiuti - Provvedimento assunto non dal Presidente della Provincia, ma da un funzionario, in assenza di deleghe - Configurabilità del reato - Insussistenza. <i>Cass. Sez. I Pen. 29 marzo 2004, n. 15066 (c.c.) (M) .....</i>	664
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni - Comunicazione del risultato delle analisi - Termine di cui all'art. 42 della legge n. 580 del 1967 - Natura - Termine ordinatorio - Inosservanza - Improcedibilità dell'azione penale - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2003, n. 22035 (M) .....</i>	664	<b>REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Detenzione a scopo di vendita di alimenti - Presenza di sostanze nocive - Pericolo concreto ed attuale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 976 (M) .....</i>	729	Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali - Cane tenuto senza riparo e con catena corta - Maltrattamento - Sussistenza - Condotte produttive di patimenti per l'animale - Configurabilità del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 dicembre 2003, n. 46291 (M) .....</i>	519
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Precauzioni da adottare da parte dei commercianti pur in presenza di controlli pubblici finalizzati a garantire l'igienicità delle operazioni di cattura e successiva commercializzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2003, n. 15185 (M) .....</i>	729	<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	
Produzione, commercio e consumo - Alimenti e bevande - Tutela del diritto alla salute - Preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - Persone addette - Obbligo del libretto sanitario ex art.14, legge n. 283/62 - Principio fondamentale della materia sanitaria - Limite alla potestà legislativa concorrente regionale - Insussistenza - Illegittimità costituzionale delle leggi regionali abrogatrici - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 1° giugno 2004, n. 162</i> , con nota di P. BORGHI.....	751	Responsabilità civile - Prescrizione - Fondo occupato in base a provvedimento del Commissario regionale per gli usi civici, ex legge n. 1766 del 1927 - Successivo annullamento in sede giurisdizionale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 1° agosto 2003, n. 11711 (M) .....</i>	518
<b>PROVA DOCUMENTALE</b>		<b>RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE</b>	
Prova documentale - Estratti contributivi su moduli a stampa prodotti dall'INPS - Sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 24 marzo 2003, n. 4297</i> , con nota di C. GATTA .....	171	Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Coltivatore diretto - Qualifica - Riconoscimento - Presupposti - Normativa codicistica (artt. 1647 e 2083 c.c.) - Riferimento esclusivo - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 luglio 2003, n. 11176 (M) .....</i>	517
<b>QUOTE LATTE</b>		<b>RIFIUTI</b>	
(v. <i>Agricoltura e foreste</i> )		(v. <i>Sanità pubblica</i> )	
		<b>RIFORMA AGRARIA</b>	
		(v. <i>Agricoltura e foreste</i> )	
		<b>SANITÀ PUBBLICA</b>	
		Sanità pubblica - Rifiuti - <i>Referendum</i> popolare - Abrogazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 6 febbraio 2003, n. 43 (M) .....</i>	58
		Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di falegnameria - Disposizioni di cui al d.p.r. 203 del 1988 -	



Applicabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2002, n. 40557</i> (M).....	60	Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento - Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Presupposti - Prevenzione danni futuri - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 7 aprile 2003, n. 1831</i> , con nota di C. GRECA .....	514
Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1977 - Omessa ottemperanza all'ordinanza - Responsabili - Individuazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 settembre 2002, n. 31003</i> (M).....	60	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 ottobre 2003, n. 37508</i> , con nota di M. FABRIZIO .....	573
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Trasporto di rifiuti senza autorizzazione - Reato - Sussistenza - Necessità, ai fini della configurabilità del reato, dello scarico - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 marzo 2003, n. 12865</i> (M) .....	60	Sanità pubblica - Rifiuti - Produttore di rifiuti - Nozione - Riferimento ad un criterio non solo materiale, ma anche giuridico, di attività da cui derivi la produzione di rifiuti - Necessità - Conseguenze - Fattispecie concernente il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di precedenti fabbricati, con creazione, quindi, di materiali di risulta. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 2003, n. 24347</i> (M) .....	595
Sanità pubblica - Trasporto illecito di rifiuti - Sequestro preventivo di mezzi non di trasporto (pala meccanica) - Illegittimità. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 maggio 2003, n. 23495</i> , con nota di M. MAZZI .....	113	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Provenienza da attività di demolizione e costruzione - Natura di rifiuto speciale - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 agosto 2003, n. 35002</i> (M) .....	595
Sanità pubblica - Disciplina dei rifiuti - Fanghi di perforazione da attività petrolifera - Natura di rifiuti pericolosi - Sussistenza - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2003, n. 2429</i> (c.c.)(M).....	194	Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Operazioni di recupero con procedura semplificata - Registro di carico e scarico - Obbligatorietà - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 marzo 2003, n. 12122</i> , con nota di A. COVIELLO .....	649
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti speciali - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 comma 1, lett. a) e b) - Concorso delle due ipotesi - Possibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2003, n. 9375</i> (M) .....	194	Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità del proprietario del fondo - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2002, n. 32158</i> , con nota di W. D'AVANZO .....	652
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 febbraio 2003, n. 9057</i> (c.c.)(M) .....	194	Sanità pubblica - Disciplina dei rifiuti - Fanghi provenienti da impianto di lavaggio di inerti - Natura di rifiuto speciale. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 dicembre 2002, n. 42949</i> (M) .....	664
Sanità pubblica - Rifiuto - Nozione - Dipendenza dalla possibilità di riutilizzazione economica - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2003, n. 2125</i> , con osservazioni di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO .....	248	Sanità pubblica - Rifiuti - Titolare di rivendita di materiali edili - Abbandono di rifiuti - Ripetitività ed abitualità della condotta - Reato di gestione di discarica abusiva - Configurabilità - Interpretazione autentica in tema di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo fornita dall'art. 1, comma 17, legge n. 443/2001 - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2003, n. 23377</i> (M) .....	664
Sanità pubblica - Rifiuto - Nozione - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Contrasto con le direttive europee - Potere del giudice di adire la Corte di giustizia - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 gennaio 2003, n. 4052</i> , con osservazioni di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO.....	248	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Fanghi di depurazione - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2003, n. 28484</i> , con nota di M. PINNA .....	709
Sanità pubblica - Acquisto e accantonamento in attesa di autorizzazione per la vendita di presidi sanitari per l'agricoltura - Reato di cui all'art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza - Fattispecie: presidi sanitari per l'agricoltura. <i>Cass. Sez. I Pen. 2 ottobre 2001, n. 35622</i> , con nota di P. MAZZA.....	253	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Ordinanze ex legge 225/92 - Discarica - Localizzazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 giugno 2001, n. 3178</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	724
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Provenienza da attività di demolizione e costruzione - Natura di rifiuto speciale - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 novembre 2003, n. 42376</i> (M) .....	261	Sanità pubblica - Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato comune. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 2004, n. 16698</i> (M) .....	729
Sanità pubblica - Trasporto liquami - Autorizzazione di cui all'art. 51 d.lgs. 22 del 1997 - Natura personale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 gennaio 2003, n. 1562</i> (M) .....	261	(v. anche <i>Inquinamento</i> )	
Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Sentenza di condanna per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Possibilità - Disposizioni codicistiche e legislative applicabili - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2003, n. 35501</i> (M) .....	443	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
		Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Sanzioni amministrative in materia di repressione delle frodi	

agroalimentari - Opposizione - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 1° agosto 2003, n. 11717 (M)</i> .....	260	Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico o di rivendicazione delle terre - Mezzi di impugnazione - Ricorso per cassazione <i>ex art. 111 Cost.</i> - Ammissibilità - Esclusione - Reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma - Esperibilità in via esclusiva - Ambito. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 11 settembre 2003, n. 13352</i> , con nota di A. R. STOLFI .....	235
<b>SERVITÙ</b>		Usi civici - Impugnazioni - Reclami - Decisioni del Commissario regionale attinenti alla esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Reclamo alla Corte d'appello - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 20 novembre 2003, n. 17668 (M)</i> .....	441
Servitù - Elettrodotto - Servitù coattiva - Abrogazione - <i>Referendum</i> popolare - Richiesta - Ammissibilità. <i>Corte costituzionale 6 febbraio 2003, n. 44 (M)</i> .	58	Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Riparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 26 giugno 2003, n. 10158 (M)</i> .....	517
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Acquedotto - Condizioni per la costituzione della servitù di acquedotto - Servitù di scarico coattivo - Disciplina - Condizioni previste per la costituzione della servitù di acquedotto - Estensione - Configurabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 14 maggio 2003, n. 7410</i> , con nota di I. CIMATTI .....	94	Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici - In materia di esistenza, natura ed estensione degli usi civici - Mezzi d'impugnazione - Ricorso per cassazione <i>ex art. 111 Cost.</i> - Ammissibilità - Esclusione - Reclamo alla Corte d'appello di Roma - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 18 aprile 2003, n. 6318</i> , con nota di S. CONVENTI .....	564
Servitù - Di passaggio - <i>Actio negatoria</i> - Contenuto - Proprietà del fondo - Prova. <i>Trib. Trani 14 settembre 2001</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	433	Usi civici - Procedimento - Conciliazione - In fase di esecuzione, dinanzi al Commissario, della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Legittimità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 2004, n. 13977 (M)</i> .....	728
Servitù - Di elettrodotto - Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri <i>ex art. 5 bis</i> della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 luglio 2003, n. 10843 (M)</i> .....	728	***	
<b>TRASCRIZIONE</b>		<b>MASSIMARIO</b>	
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Procedimento - Nota di trascrizione - Contenuto - Indicazione di elementi diversi da quelli previsti per legge - Irrilevanza - Fattispecie in tema di prelazione e riscatto di fondo rustico. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2001, n. 8856</i> , con nota di A. MONTINI .....	111	Giurisprudenza costituzionale (a cura di F. MAZZA) .....	727
<b>USI CIVICI</b>		Giurisprudenza civile (a cura di P. MANDRICI) .....	728
Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Azione di un privato nei confronti di un comune - Accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo e conseguente rivendita del bene - Natura non demaniale del bene - Accertamento - Giurisdizione commissariale - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Affermazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 20 maggio 2003, n. 7894 (M)</i> .....	124	Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA) .....	729
Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Terreni a regime collettivo - Provvedimenti discrezionali a regolamentazione provvisoria del possesso - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Fondamento normativo. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 20 maggio 2003, n. 7896</i> , con nota redazionale .....	162	Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) ....	730

## III - Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2000</b>			<i>MARZO</i>		
	<i>MAGGIO</i>		13	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 1060 (M) .....	126
29	Cass. Sez. III Pen. n. 1551 (c.c.) .....	181	<i>APRILE</i>		
	<i>LUGLIO</i>		2	Cass. Sez. III n. 4628 .....	705
4	Corte di giustizia C.E. in causa C-424/97 .....	226	27	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 3644 (M) .....	126
<b>2001</b>			<i>MAGGIO</i>		
	<i>GIUGNO</i>		29	Cass. Sez. III Civ. n. 7830 .....	107
15	Cons. Stato, Sez. V n. 3178 .....	724	<i>LUGLIO</i>		
21	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. ....	118	10	Cass. Sez. Pen. III n. 26264 .....	183
28	Cass. Sez. III Civ. n. 8856 .....	111	<i>AGOSTO</i>		
	<i>SETTEMBRE</i>		2	Cass. Sez. III Civ. (ord.) n. 11673 .....	41
14	Trib. Trani .....	433	5	Cass. Sez. V Civ. n. 11676 .....	570
25	Trib. Sondrio, Sez. spec. agr. ....	431	9	Cass. Sez. III Pen. n. 29667 (M) .....	194
	<i>OTTOBRE</i>		13	Cass. Sez. V Civ. n. 12192 .....	422
2	Cass. Sez. I Pen. n. 35622 .....	253	13	Cass. Sez. V Civ. n. 12189 .....	647
	<i>NOVEMBRE</i>		28	Cass. Sez. V Pen. n. 30176 .....	47
7	Corte d'app. Catania n. 5242 .....	52	<i>SETTEMBRE</i>		
<b>2002</b>			17	Cass. Sez. III Pen. n. 31003 (M) .....	60
	<i>GENNAIO</i>		26	Cass. Sez. III Pen. n. 32158 (M) .....	652
8	Cass. Sez. V Pen. n. 228 .....	252	<i>OTTOBRE</i>		
	<i>FEBBRAIO</i>		4	Cass. Sez. III Pen. n. 33170 (M) .....	60
19	Cass. Sez. III Civ. n. 2388 .....	174	9	Cass. Sez. III Pen. n. 33630 .....	504
21	Cass. Sez. III Civ. n. 2505 .....	244	25	Cass. Sez. III Pen. n. 35868 .....	713
			<i>NOVEMBRE</i>		
			7	Cass. Sez. IV Pen. n. 37237 (M) .....	595
			11	Cass. Sez. Lav. n. 15836 .....	38
			<i>DICEMBRE</i>		
			3	Cass. Sez. III Pen. n. 12865 (M) .....	60
			11	Cass. Sez. III Pen. n. 41487 .....	426
			19	Cass. Sez. III Pen. n. 42949 (M) .....	664

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

**2003***GENNAIO*

3	Cass. Sez. IV Pen. n. 4810 (M)	125
11	Corte d'app. Brescia, Sez. spec. agr.	48
15	Cass. Sez. V Civ. n. 467	36
15	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 434 (M)	61
15	Cons. Stato, Sez. V n. 156	54
15	Cass. Sez. III Pen. n. 1562 (M)	261
15	T.A.R. Campania, Sez. III n. 133 (M)	520
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2125	248
20	Cass. Sez. III Pen. n. 2429 (c.c.) (M)	194
23	Corte di giustizia C.E. in cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01	26
24	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 46 (M)	61
27	Cass. Sez. III Civ. n. 1258 (ord.) (M)	663
28	Cass. Sez. III Civ. n. 1198 (M)	663
28	Cass. Sez. III Civ. n. 1258 (ord.) (M)	663
29	Cass. Sez. III Pen. n. 4052	248

*FEBBRAIO*

3	Cass. Sez. Lav. n. 1573	34
3	Cass. Sez. IV Pen. n. 4832	711
5	Cass. Sez. III Pen. n. 5441	576
6	Corte cost. n. 43 (M)	58
6	Corte cost. n. 44 (M)	58
7	Cass. Sez. I Civ. n. 1817	32
20	Cass. Sez. II Civ. n. 2563	704
26	Cass. Sez. III Pen. n. 9057 (M)	194
28	Cass. Sez. III Pen. n. 9357 (M)	194

*MARZO*

1	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 1670 (M)	61
4	Cass. Sez. III Civ. n. 3176	105
4	Cass. Sez. III Civ. n. 3183	173
5	Cass. Sez. III Civ. n. 3280	569
7	Cass. Sez. III Pen. n. 10626	504
14	Cass. Sez. III Pen. n. 12005 (M)	261
17	Cass. Sez. III Pen. n. 12365 (c.c.)	43
17	Cass. Sez. III Pen. n. 12361 (M)	261
20	Cass. Sez. III Pen. n. 12850 (M)	125
24	Cass. Sez. Lav. n. 4297	171
25	Cass. Sez. I Civ. n. 4357	566
26	Cass. Sez. III Civ. n. 4486	416
28	Cass. Sez. III Pen. n. 12122	649
29	Cass. Sez. III Civ. n. 4842 (M)	59

*APRILE*

1	Cass. Sez. III Civ. n. 4908	101
1	Cass. Sez. III Pen. n. 15170 (M)	194
1	Cass. Sez. V Civ. n. 4957	645
1	Cass. Sez. III Pen. n. 15185 (M)	729
7	Cons. Stato, Sez. V n. 1831	514
7	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 7	720
8	Cass. Sez. III Civ. n. 5508	493
9	Cass. Sez. III Civ. n. 5577 (M)	59
9	Cass. Sez. III Civ. n. 5584	163
9	Cass. Sez. III Pen. n. 16674 (M)	261

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

10	Cass. Sez. III Civ. n. 5673	97
10	Corte di giustizia C.E., Sez. V in causa C-305/00	?
16	Cass. Sez. III Civ. n. 6095	420
17	Cass. Sez. I Civ. n. 6174	95
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18296	181
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18296	424
18	Cass. Sez. III Civ. n. 6268	418
18	Cass. Sez. III Civ. n. 6318	564
28	Cass. Sez. III Pen. n. 19625 (M)	60
29	Cass. Sez. Lav. n. 6675	241
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19761 (M)	729

*MAGGIO*

5	Cass. Sez. II Pen. n. 20178 (M)	443
8	Cass. Sez. I Civ. n. 6958	238
8	Cass. Sez. V Civ. n. 7005	492
8	Cass. Sez. III Civ. n. 6980	642
9	Cass. Sez. V Civ. n. 7089	28
9	Cass. Sez. V Civ. n. 7091	237
10	Cass. Sez. Lav. n. 7162	633
13	Cass. Sez. III Civ. n. 7287	637
14	Cass. Sez. II Civ. n. 7410	94
16	Cass. Sez. III Civ. n. 7641 (M)	193
16	Trib. Roma, Sez. spec. agr.	507
17	Cass. Sez. Lav. n. 7750 (M)	122
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 2698 (M)	61
19	T.A.R. Molise n. 466 (M)	126
20	Cass. Sez. Un. Civ. n. 7894 (M)	124
20	Cass. Sez. Un. Civ. n. 7896	162
20	Cass. Sez. III Pen. n. 22035 (M)	664
24	Cass. Sez. III Civ. n. 8236	31
26	Cass. Sez. III Civ. n. 8327 (M)	193
26	Corte d'app. Trento, Sez. spec. agr. n. 87	185
27	Corte d'app. Milano n. 1696	431
27	Cass. Sez. III Pen. n. 23200 (M)	595
28	Cass. Sez. III Civ. n. 8501	487
28	Cass. Sez. III Pen. n. 23377 (M)	664
30	Cass. Sez. III Civ. n. 8772	31
30	Cass. Sez. III Pen. n. 23495	113
30	Cass. Sez. III Civ. n. 8775	414
30	Cass. Sez. III Civ. n. 8778 (M)	517
31	Trib. Roma, Sez. spec. agr.	428

*GIUGNO*

4	Cass. Sez. V Civ. n. 8944	412
5	Cass. Sez. III Pen. n. 24347 (M)	595
5	Cass. Sez. Lav. n. 9004	633
5	Cass. Sez. I Civ. n. 8990	702
6	Cass. Sez. III Civ. n. 9060 (M)	123
6	Cass. Sez. III Pen. n. 24775 (M)	125
6	Cass. Sez. III Pen. n. 24799 (M)	125
9	Cass. Sez. Lav. n. 9208	407
11	Cass. Sez. II Civ. n. 9379 (M)	124
11	Comm. Trib. Reg. Veneto, Sez. Verona	191
14	Cass. Sez. Lav. n. 9536	562
18	Cass. Sez. III Civ. n. 9712 (M)	518
18	Cass. Sez. V Civ. n. 9760	700
20	Trib. Lucera, Sez. spec. agr. n. 251	115
20	Cass. Sez. III Pen. n. 26843 (M)	595
21	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr.	118
24	Cass. Sez. I Civ. n. 9981 (M)	124
25	Cass. Sez. I Civ. n. 10073 (M)	123
26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 10158 (M)	517
27	Cass. Sez. V Pen. n. 27799	501

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>LUGLIO</b>					
1	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 5762 (M)	262	21	T.A.R. Toscana, Sez. III n. 5381 (M)	444
3	Cass. Sez. III Pen. n. 28484	709	22	Cass. Sez. III Pen. n. 39969 (M)	519
4	Corte costituzionale n. 226	86	30	Corte costituzionale n. 326 (M)	727
4	Corte costituzionale n. 227	86	<b>NOVEMBRE</b>		
4	Cass. Sez. I Civ. n. 10570 (M)	123	6	Cass. Sez. III Pen. n. 42376 (M)	261
8	Cass. Sez. Un. Civ. n. 10732 (M)	123	12	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 9858 (M)	444
10	Cass. Sez. I Civ. n. 10843 (M)	728	12	T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II n. 3166 (M)	520
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11085 (ord.) (M)	193	13	Corte di giustizia C.E. in causa C-294/01	57
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11080 (ord.) (M)	594	19	Cass. Sez. III Civ. n. 17504 (M)	441
17	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11189	407	19	Cass. Sez. III Civ. n. 17509	480
17	Cass. Sez. I Civ. n. 11176 (M)	517	19	Cass. Sez. I Civ. n. 17530	486
17	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11188 (M)	518	19	Cass. Sez. I Civ. n. 17534	485
18	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11299 (M)	517	19	Cass. Sez. III Civ. n. 17509	699
21	Cons. Stato, Sez. VI n. 4206	188	20	Cass. Sez. I Civ. n. 17589 (M)	442
25	Cass. Sez. III Civ. n. 11564 (M)	260	20	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17655 (M)	442
29	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11630 (M)	260	20	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17668 (M)	441
31	Cons. Stato, Sez. VI n. 4422 (M)	126	22	Cass. Sez. III Pen. n. 44409 (c.c.) (M)	519
31	Trib. Parma, Sez. spec. agr.	578	24	Cass. Sez. III Civ. n. 17855	402
<b>AGOSTO</b>			25	Corte di giustizia C.E. in causa C-278/01	659
1	Cass. Sez. I Civ. n. 11717 (M)	260	26	Cass. Sez. III Civ. n. 18055	697
1	Cass. Sez. I Civ. n. 11711 (M)	518	27	Cass. Sez. I Civ. n. 18114	402
1	Cass. Sez. Lav. n. 11761 (M)	728	28	Cass. Sez. III Civ. n. 18289 (ord.)	441
5	Cass. Sez. III Pen. n. 32996 (M)	125	28	Cass. Sez. III Civ. n. 18292 (ord.)	558
6	Cass. Sez. III Pen. n. 33303 (M)	443	<b>DICEMBRE</b>		
7	Cass. Sez. III Pen. n. 33550 (M)	519	2	Cass. Sez. I Civ. n. 18381 (M)	442
9	Cass. Sez. Lav. n. 12031	404	2	Cass. Sez. Lav. n. 18400 (M)	440
20	Cass. Sez. III Civ. n. 12216	90	3	Cass. Sez. III Pen. n. 46291 (M)	519
20	Cass. Sez. III Civ. n. 12283 (ord.)	236	3	Cass. Sez. III Pen. n. 46296	500
29	Cass. Sez. III Pen. n. 35002 (M)	595	3	Cass. Sez. III Pen. n. 46291	708
<b>SETTEMBRE</b>			16	Cass. Sez. I Civ. n. 19195	555
4	Cass. Sez. II Civ. n. 12867 (M)	59	16	Cass. Sez. Lav. n. 19269	693
4	Cass. Sez. III Civ. n. 12867 (M)	516	17	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma n. 792	258
9	Corte di giustizia C.E. in causa C-236/01	55	17	Cass. Sez. V Civ. n. 19375 (M)	483
11	Cass. Sez. Un. Civ. n. 13352	235	19	Cass. Sez. Un. Civ. n. 19551	627
12	Cass. Sez. I Civ. n. 13465 (M)	260	<b>2004</b>		
16	Cass. Sez. III Pen. n. 35501 (M)	443	<b>GENNAIO</b>		
22	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 7698 (M)	262	8	T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II n. 1 (M)	596
24	Cass. Sez. IV Pen. n. 36612 (M)	443	9	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 13 (M)	596
25	Cass. Sez. I Civ. n. 14256 (M)	122	13	Corte costituzionale n. 12	221
25	Cass. Sez. Lav. n. 14279	631	13	Corte costituzionale n. 8 (M)	727
26	Corte costituzionale n. 297	160	19	Cons. Stato, Sez. IV n. 136 (M)	262
27	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 680 (M)	520	20	Cass. Sez. III Pen. n. 976 (M)	729
29	Cass. Sez. Lav. n. 14513 (M)	441	22	Cass. Sez. III Civ. n. 1103	480
<b>OTTOBRE</b>			22	Cass. Sez. I Civ. n. 1081	550
2	Cass. Sez. III Civ. n. 14685 (M)	122	23	Cons. Stato, Sez. V n. 177	588
2	Cass. Sez. III Civ. n. 14689 (M)	122	23	Cass. Sez. Lav. n. 1218	624
2	Cass. Sez. III Pen. n. 37508	573	28	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 113	437
3	Cass. Sez. III Pen. n. 37562 (M)	519	28	Cass. Sez. III Civ. n. 1562 (M)	440
7	Corte costituzionale n. 307 (M)	58	30	T.A.R. Toscana, Sez. III n. 154 (M)	596
8	Trib. Ragusa, Sez. spec. agr.	254			
9	T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II n. 6795 (M)	444			
13	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 8329 (M)	520			
14	Trib. Pesaro, Sez. spec. agr.	584			
15	Corte costituzionale n. 311 (M)	58			
16	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 8527 (M)	444			
16	Corte di giustizia C.E., Sez. VI, in causa C-182/02	475			
20	Cass. Sez. III Civ. n. 15644 (M)	59			
21	Corte costituzionale n. 313 (M)	58			

## FEBBRAIO

2	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 944 (M) .....	262
5	Corte di giustizia C.E. in causa C-24/00 .....	155
11	Cass. Sez. V Civ. n. 2611 (M) .....	260
19	Cass. Sez. Lav. n. 3284 .....	690
18	Trib. Catania, Sez. spec. agr. (ord.) .....	653
20	Cass. Sez. I Civ. n. 3384 .....	687
23	Corte d'app. Catania, Sez. spec. agr. n. 139 .....	716
26	Cass. Sez. III Civ. n. 3861 (M) .....	440
26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 3876 .....	548

## MARZO

8	Cass. Sez. Lav. n. 4664 (M) .....	440
8	T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II n. 557 (M) .....	596
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16698 (M) .....	729
11	Corte di giustizia C.E. in causa C-396/01.....	618
15	Cass. Sez. V Civ. n. 5261 (M) .....	594
17	Corte d'app. Catania .....	653
25	Corte di giustizia C.E., Sez. VI, in cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00 .....	389
25	Corte di giustizia C.E., Sez. VI, in cause riunite da C-480/00 a C-482/00, V-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 .....	389
29	Cass. Sez. I Pen. n. 15066 (c.c.) (M) .....	664

## APRILE

1	Corte di giustizia C.E. in cause riunite C-53/02 e C-217/02 .....	661
2	Cass. Sez. III Civ. n. 6520 .....	622
6	Cass. Sez. I Civ. n. 6769 (M) .....	516
27	Cass. Sez. III Pen. n. 19506 (M) .....	729

## MAGGIO

5	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 3781 (M) .....	730
8	Cass. Sez. Lav. n. 8795 (M) .....	516
28	Cons. giust. amm. Reg. siciliana n. 431 .....	722

## GIUGNO

1	Corte costituzionale n. 162 .....	751
4	T.A.R. Abruzzo, Sez. L'Aquila n. 745 .....	590
4	Cons. Stato, Sez. VI n. 3505 (M) .....	730
10	Corte di giustizia C.E. in causa C-87/02 .....	660
17	Cass. Sez. Lav. n. 11361 .....	685
18	Cass. Sez. V Civ. n. 9760 .....	700
22	Cons. Stato, Sez. V n. 4341 (M) .....	730
22	Cons. Stato, Sez. IV n. 4466 (M) .....	730

## LUGLIO

8	Cass. Sez. Lav. n. 12652 (M) .....	594
8	Corte costituzionale n. 240 (M) .....	727
20	Cass. Sez. III Civ. n. 13450 (M) .....	663
20	Cass. Sez. III Civ. n. 13452 (M) .....	663
26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 13977 (M) .....	728

## AGOSTO

4	Cass. Sez. II Civ. n. 14900 (M) .....	728
---	---------------------------------------	-----

## SETTEMBRE

23	Corte di giustizia C.E. in causa C-280/02.....	662
----	--	-----

## OTTOBRE

28	Corte costituzionale n. 315 .....	683
----	-----------------------------------	-----

## IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

### Costituzione

Art. 3	160, 442, 683, 693
Art. 24	442, 727
Art. 41	54, 442, 727
Art. 42	123, 683
Art. 44	54, 683
Art. 75	58
Art. 97, comma 1	727
Art. 111	235, 441
Art. 114	58
Art. 117	58, 519, 727
Art. 117, comma 1	727
Art. 117, comma 2	221
Art. 117, comma 2, lett. s)	58, 86
Art. 117, comma 3	221
Art. 117, comma 4	221
Art. 117, comma 5	221, 727
Art. 118	221
Art. 119	160, 221
Art. 120	58
Art. 120, comma 2	727
Art. 127, comma 1	727
Art. 134	727

### Codice civile

Art. 809	163
Art. 862	440
Art. 1037	94
Art. 1043	94
Art. 1056	58
Art. 1147	642
Art. 1152	414
Art. 1158	642
Art. 1159 bis	704
Art. 1168	193
Art. 1224, comma 2	48
Art. 1339	578
Art. 1362	118, 163, 570
Art. 1414	41, 570
Art. 1415	431
Art. 1417	431
Art. 1418	31
Art. 1419, comma 2	578
Art. 1470	163
Art. 1591	124, 507
Art. 1618	194
Art. 1632	507
Art. 1633	507
Art. 1647	407, 517
Art. 1651	122
Art. 1803	90
Art. 1804	90
Art. 2070	631
Art. 2082	252

Art. 2083	407, 517
Art. 2094	441, 624
Art. 2113	507
Art. 2135	38, 631
Art. 2195	440, 631
Art. 2257	193
Art. 2266	193
Art. 2652	704
Art. 2659	111
Art. 2697	171, 260, 440, 441, 516, 624, 633, 642, 690
Art. 2700	171
Art. 2712	171
Art. 2722	431
Art. 2724	431
Art. 2727	624
Art. 2751 bis, comma 4	517
Art. 2909	414, 705
Art. 2935	518
Art. 2947	518

### Disp. att. nuovo c.p.c.

Art. 148	693
----------	-----

### Codice procedura civile

Art. 5	126, 260, 594
Art. 8	236
Art. 9	193, 594
Art. 9, comma 2	260
Art. 34	558
Art. 42	517
Art. 43	517
Art. 45	236
Art. 100	193, 441
Art. 102	441
Art. 105	441
Art. 112	59, 101, 487, 493, 517, 642
Art. 132	174
Art. 295	517, 558, 663
Art. 323	414
Art. 324	487, 493
Art. 325	487, 493
Art. 331	193
Art. 332	193
Art. 345	414
Art. 360	260, 441
Art. 416	59, 516
Art. 418	59, 516
Art. 429, comma 3	48
Art. 480	594
Art. 605	173
Art. 608	173
Art. 615	173, 414, 594

**Codice penale**

Art. 42 .....	125
Art. 165 .....	443
Art. 185 .....	713
Art. 323 .....	501
Art. 334 .....	252
Art. 423 .....	443
Art. 423 bis .....	595
Art. 449 .....	443
Art. 452 .....	125
Art. 515 .....	59, 443
Art. 516 .....	59
Art. 624 .....	47, 595
Art. 625, comma 1, n. 7 .....	47, 595
Art. 632 .....	443, 711
Art. 650 .....	664
Art. 727 .....	519, 708
Art. 734 .....	519

**Disp. att. nuovo c.p.p.**

Art. 223 .....	194
----------------	-----

**Nuovo c.p.p.**

Art. 74 .....	713
Art. 409 .....	31
Art. 429 .....	31

**Leggi statali**

L. 25 giugno 1865, n. 2359 .....	728
Art. 27 .....	687
Art. 40 .....	124
Art. 41 .....	124
Art. 52 .....	687
Art. 56 .....	687
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 .....	262
L. 20 marzo 1913, n. 72	
Art. 18 .....	188
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440	
Art. 69 .....	262
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267	
Art. 53 .....	548
L. 16 giugno 1927, n. 1766 .....	518
Art. 9 .....	123
Art. 29 .....	123, 124, 517, 728
Art. 30 .....	123, 162
Art. 32 .....	235, 441, 564
L. 10 luglio 1930, n. 1078 .....	728
Art. 3 .....	235
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775	
Art. 17 .....	595
Art. 93 .....	47
Art. 95 .....	47
Art. 119 .....	58
Art. 123 .....	728
Art. 140 .....	517
Art. 219 .....	595
L. 29 giugno 1939, n. 1497 .....	730
Art. 5 .....	730

L. 3 giugno 1940, n. 1078	
Art. 7 .....	728
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 .....	171, 440, 441, 624, 633, 728
Art. 12 .....	690
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	
Art. 67 .....	41
L. 17 agosto 1942, n. 1150 .....	347
D.Lgs. 9 aprile 1946, n. 212	
Art. 4 .....	728
L. 15 agosto 1949, n. 533 .....	685
D.Lgs. Igt. 9 aprile 1946, n. 212	
Art. 1 .....	594
Art. 4 .....	171, 440, 441, 624, 633
D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 689	
Art. 3 .....	440
L. 4 aprile 1952, n. 218 .....	34
L. 6 agosto 1954, n. 604	
Art. 4 .....	647
Art. 5 .....	647
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797	
Art. 33 .....	631
L. 26 novembre 1955, n. 1161 .....	685
L. 26 ottobre 1957, n. 1047	
Art. 2 .....	407
Art. 4 .....	34
Art. 5 .....	34
L. 18 febbraio 1962, n. 230	
Art. 1 .....	685
Art. 6 .....	685
L. 30 aprile 1962, n. 283	
Art. 5 .....	125, 516, 664
Art. 5, lett. d) .....	504, 729
Art. 5, comma 4 .....	729
Art. 6 .....	253
L. 12 giugno 1962, n. 567	
Art. 3 .....	653, 683
L. 14 novembre 1962, n. 1610	
Art. 4 .....	704
L. 9 gennaio 1963, n. 9	
Art. 2 .....	407
Art. 3 .....	407
Art. 4 .....	407
Art. 11 .....	442, 562
L. 9 febbraio 1963, n. 59 .....	126
Art. 1 .....	126
D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 .....	685
D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162	
Art. 1 .....	550
Art. 19 .....	550
Art. 91 .....	550
L. 26 maggio 1965, n. 590 .....	420
Art. 8 .....	31, 59, 97, 101, 105, 111, 163, 185, 193, 244, 260, 416, 418, 431, 440, 480, 487, 493, 517, 518, 569, 637, 642, 663, 699
Art. 31 .....	97
Art. 34 .....	647
Art. 35 .....	647



<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>		<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634</i>	
Art. 205 .....	38, 241, 516	All. A, art. 1 bis .....	645
Art. 206 .....	38, 241	<i>L. 11 agosto 1973, n. 533</i> .....	31
Art. 207 .....	38, 241	Art. 8 .....	693
<i>L. 15 luglio 1966, n. 604</i>		<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597</i>	
Art. 3 .....	122	Art. 28 .....	631
<i>L. 4 luglio 1967, n. 580</i>		<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</i>	
Art. 36 .....	664	Art. 38 .....	422, 492, 570
Art. 42 .....	664	Art. 39 .....	570
Art. 44 .....	664	<i>L. 10 dicembre 1973, n. 814</i>	
<i>L. 17 ottobre 1967, n. 977</i> .....	594	Art. 3 .....	716
<i>L. 12 marzo 1968, n. 344</i>		<i>L. 27 giugno 1974, n. 247</i> .....	728
Art. 8 .....	690	<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i>	
<i>D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488</i>		Art. 12 .....	258
Art. 26 .....	440	<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i>	
<i>D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255</i>		Art. 2 .....	122
Art. 10 .....	253	Art. 4 .....	122
<i>L. 5 novembre 1968, n. 1115</i>		Art. 17 .....	518
Art. 1 .....	440	Art. 17 <i>ter</i> .....	518
Art. 12 .....	440	Art. 15 .....	122
<i>L. 30 aprile 1969, n. 153</i>		Art. 21, comma 1 .....	519
Art. 63 .....	442	Art. 21, comma 3 .....	519
<i>D.M. 2 agosto 1969</i>		<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>	
Art. 6 .....	700	Art. 3 .....	704
<i>L. 1° ottobre 1969, n. 742</i>		Art. 4 .....	704
Art. 3 .....	31	<i>L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>	
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i> .....	685, 693	Art. 14 .....	555
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i> .....	685	<i>L. 21 febbraio 1977, n. 36</i>	
Art. 22 .....	693	Art. 2 .....	645
<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639</i>		<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>	
Art. 47 .....	693	Art. 101 .....	122
<i>L. 20 maggio 1970, n. 300</i>		<i>L. 12 settembre 1977, n. 903</i>	
Art. 18 .....	631	Art. 10 .....	38
Art. 35 .....	631	<i>L. 3 gennaio 1978, n. 1</i>	
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>		Art. 1 .....	123
Art. 11 .....	122, 507	<i>L. 10 maggio 1978, n. 176</i>	
Art. 14 .....	122	Art. 1 .....	716
Art. 15 .....	122	<i>D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24</i>	
Art. 16 .....	507	Art. 1 .....	412
Art. 17 .....	122	<i>L. 31 marzo 1979, n. 92</i>	
Art. 18 .....	663	Art. 6 .....	631
Art. 23 .....	48, 107, 507, 697	<i>D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94</i>	
Art. 26 .....	236	Art. 9 .....	412
Art. 29 .....	122	<i>D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897</i>	
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i> .....	699	Art. 15 .....	412
Art. 7 .....	31, 101, 185, 193, 244, 416, 418,	<i>D.Lgs. 28 febbraio 1981, n. 38</i>	
.....487, 518, 569, 642, 663		Art. 2 .....	518
Art. 8 .....	193	<i>D.M. 4 marzo 1981</i> .....	95
Art. 12 .....	32	<i>L. 23 aprile 1981, n. 153</i> .....	518
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		<i>L. 23 aprile 1981, n. 155</i>	
Art. 2 .....	627	Art. 16 .....	440
Art. 15 .....	555	<i>L. 15 ottobre 1981, n. 590</i> .....	407
Art. 16 .....	124, 555, 566, 627		
Art. 19 .....	728		
<i>L. 8 agosto 1972, n. 464</i> .....	440		
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>			
Art. 34 .....	412		
Art. 36 .....	412		

<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>			<i>L. 28 febbraio 1987, n. 56</i>		
Art. 1 .....	238,	550	Art. 23, comma, 1 .....		685
Art. 4 .....		516	<i>D.L. 7 settembre 1987, n. 370</i>		
Art. 9 .....		516	Art. 4 .....		28
Art. 14 .....		485	Art. 4, comma 8 .....		238
Art. 22 bis .....		260	<i>L. 4 novembre 1987, n. 460</i> .....	28,	238
Art. 23 .....		260, 485	<i>L. 29 dicembre 1987, n. 546</i>		
<i>D.L. 23 gennaio 1982, n. 9</i>			Art. 1 .....		442
Art. 8 .....		596	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>		
<i>L. 25 marzo 1982, n. 94</i> .....		596	Art. 24 .....		60
<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i> .....	41, 124, 193, 517,	584	<i>L. 9 marzo 1989, n. 88</i>		
Art. 1 .....		90	Art. 49 .....		440
Art. 2 .....		52, 174, 578	<i>D.Lgs. 29 ottobre 1989, n. 490</i>		
Art. 2, lett. e) .....		48	Art. 163 .....		125
Art. 4 .....		107, 174, 193, 440, 517, 578	<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>		
Art. 4, comma 2 .....		174	Art. 8 .....		193
Art. 5 .....		174, 402	Art. 9 .....		122, 236, 441, 594, 663
Art. 9 .....		114, 428, 716	<i>L. 8 giugno 1990, n. 142</i>		
Art. 14, comma 2 .....		683	Art. 38 .....		514
Art. 16 .....		122, 507, 663	Art. 51 .....		262
Art. 17 .....		59, 507, 517	<i>D.M. 23 luglio 1990, n. 228</i> .....		486
Art. 18 .....		507	<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>		
Art. 19 .....		507	Art. 2 .....		548
Art. 20 .....		414, 507	Art. 14, comma 3 bis .....		730
Art. 24 .....		663	<i>L. 26 novembre 1990, n. 353</i> .....		236
Art. 25 .....		663, 705	Art. 35 .....		558
Art. 26 .....		705	<i>L. 30 novembre 1990, n. 361</i> .....		126
Art. 27 .....		90	<i>D.L. 6 dicembre 1990, n. 367</i>		
Art. 34 .....		690, 705	Art. 2 .....		407
Art. 42 .....		174	Art. 4 .....		702
Art. 45 .....		107, 578, 690, 697	<i>L. 29 dicembre 1990, n. 428</i>		
Art. 46 .....		59, 123, 174, 193, 402, 440, 516, 578, 720	Art. 63 .....		485, 486
Art. 47 .....		122, 124, 193	<i>L. 30 gennaio 1991, n. 31</i> .....		407, 702
Art. 48 .....		123, 193	<i>D.L. 29 marzo 1991, n. 103</i> .....		693
Art. 51 .....		107	<i>L. 1° giugno 1991, n. 166</i>		
Art. 58 .....		107, 578	Art. 6 .....		693
Art. 62 .....		115, 428, 716	<i>D.L. 13 settembre 1991, n. 299</i>		
<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i> .....	142, 285,	443	Art. 1, comma 8 .....		36
Art. 6 .....		122	<i>L. 18 novembre 1991, n. 363</i> .....		36
<i>D.L. 29 gennaio 1983, n. 17</i>			<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i> .....		519
Art. 8 .....		685	Art. 11 .....		60
<i>L. 25 marzo 1983, n. 79</i> .....		685	Art. 30 .....		60
<i>D.M. (finanze) 21 settembre 1983</i> .....		422	<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</i> .....		520
<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>			Art. 16 .....		709
Art. 20, lett. c) .....		125	<i>L. 5 febbraio 1992, n. 102</i>		
<i>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</i>			Art. 2 .....		730
Art. 1 sexies .....		125, 183, 194, 729	<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118</i>		
<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i> .....	125, 183, 194,	729	Art. 4 .....		516
Art. 1, sexies .....		424	<i>L. 5 febbraio 1992, n. 102</i>		
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>			Art. 2 .....		237
Art. 13 .....		61	<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i> .....	261,	500
Art. 18 .....		61, 576	Art. 1 .....		500
<i>L. 20 novembre 1986, n. 778</i>					
Art. 1 .....		38			
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>					
Art. 10 .....		237			
Art. 25 .....		492			
Art. 29 .....		700			
Art. 31 .....		492			
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>					
Art. 4 .....		485			

<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i> .....	261	<i>D.L. 1° ottobre 1996, n. 510</i> .....	404
Art. 4, comma 3 .....	61	Art. 9 <i>bis</i> .....	404
Art. 10, comma 3 .....	61	Art. 9 <i>ter</i> .....	404
Art. 13 .....	729	<i>L. 11 novembre 1996, n. 574</i> .....	502
Art. 18 .....	43, 86	Art. 1 .....	519
Art. 30 .....	43, 713	<i>L. 28 novembre 1996, n. 608</i> .....	404
Art. 30, comma 1, lett. <i>a</i> ) .....	576	Art. 1, comma 4 .....	404
Art. 30, comma 1, lett. <i>e</i> ) .....	729	<i>L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Art. 30, comma 1, lett. <i>b</i> ) .....	576, 729	Art. 3, comma 65 .....	627
<i>L. 24 febbraio 1992, n. 225</i>		<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i> .....	58, 248, 519
Art. 5 .....	724	Art. 1 .....	248
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		Art. 6 .....	194
Art. 5 <i>bis</i> .....	123, 627	Art. 6, comma 1, lett. <i>b</i> ) .....	595
<i>D.Lgs. 27 luglio 1992, n. 109</i>		Art. 7 .....	261, 573, 595, 664
Art. 3 .....	260	Art. 8 .....	261, 573, 664
Art. 18 .....	260	Art. 10, comma 1 .....	595
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i> .....	123, 627	Art. 12 .....	649
Art. 5 <i>bis</i> .....	123, 728	Art. 14 .....	60
<i>D.M. 10 settembre 1992</i> .....	492	Art. 27 .....	61
<i>D.L. 19 settembre 1992, n. 384</i> .....	693	Art. 33 .....	649, 664
<i>L. 14 novembre 1992, n. 438</i>		Art. 50 .....	60
Art. 4 .....	693	Art. 51 .....	113, 194, 261, 709, 729
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504</i>		Art. 51, comma 1 .....	60, 194, 664
Art. 2 .....	483	Art. 51, comma 2 .....	652
Art. 9 .....	191, 483	Art. 51 <i>bis</i> .....	443
<i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546</i> .....	594	Art. 53 .....	113
Art. 2 .....	126, 260, 518, 594	<i>L. 15 maggio 1997, n. 127</i>	
<i>D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>		Art. 6 .....	262
Art. 3 .....	171	<i>D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389</i> .....	443
<i>D.L. 22 maggio 1993, n. 155</i>		Art. 7 .....	664
Art. 14 .....	38	<i>D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</i>	
<i>L. 19 luglio 1993, n. 243</i> .....	38	Art. 58 .....	191, 483
<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>		<i>D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139</i>	
Art. 6, comma 3 .....	690	Art. 2, comma 1 .....	700
Art. 6, comma 4 .....	690	<i>L. 9 dicembre 1998, n. 426</i> .....	443
<i>L. 23 agosto 1993, n. 349</i> .....	590	<i>L. 23 dicembre 1998, n. 448</i>	
<i>L. 29 dicembre 1993, n. 580</i>		Art. 31 .....	518
Art. 8, comma 4 .....	244	<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i> .....	125, 194, 595, 709
<i>D.L. 30 dicembre 1993, n. 557</i>		Art. 2 .....	261
Art. 9, comma 3- <i>bis</i> .....	700	Art. 28 .....	502, 519
Art. 9, comma 3, lett. <i>e</i> ) .....	700	Art. 54 .....	261
<i>L. 5 gennaio 1994, n. 36</i>		Art. 59 .....	194, 261, 502, 519
Art. 28 .....	47	Art. 62 .....	518
Art. 32 .....	518	<i>L. 3 agosto 1999, n. 265</i> .....	576
<i>L. 26 febbraio 1994, n. 133</i> .....	700	<i>L. 28 ottobre 1999, n. 410</i>	
<i>D.M. 19 dicembre 1994, n. 768</i>		Art. 8 .....	442
Art. 8 .....	28	<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	
Art. 13 .....	28	Art. 163 .....	125, 183, 194, 424, 729
<i>D.L. 17 marzo 1995, n. 79</i>		<i>D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507</i>	
Art. 2 .....	518	Art. 95 .....	516
<i>L. 17 maggio 1995, n. 172</i> .....	518	<i>L. 21 luglio 2000, n. 205</i>	
<i>D.L. 2 agosto 1996, n. 405</i> .....	404	Art. 9 .....	437
Art. 1, comma 1 .....	404	<i>D.L. 4 agosto 2000, n. 220</i>	
Art. 1, comma 2 .....	404	Art. 1 .....	505
		<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i> .....	125, 261, 595
		Art. 24 .....	518

<i>L. 6 ottobre 2000, n. 275</i> .....	595
<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>	
Art. 2 .....	595
Art. 10, comma 1 .....	501
Art. 10, comma 4 .....	501
Art. 11 .....	595
<i>L. 23 dicembre 2000, n. 388</i>	
Art. 130 .....	442
<i>L. 22 febbraio 2001, n. 36</i>	
Art. 16 .....	58
<i>L. 18 maggio 2001, n. 228</i>	
Art. 33 .....	262
<i>D.M. 29 ottobre 2001</i> .....	61
<i>L. 21 dicembre 2001, n. 443</i> .....	261, 595
Art. 1, comma 17 .....	573, 664
<i>L. 28 dicembre 2001, n. 448</i>	
Art. 12 .....	126, 260, 594
Art. 52, comma 10 .....	221
Art. 52, comma 39 .....	221
Art. 64 .....	221
Art. 66 .....	221
Art. 79 .....	594
<i>D.L. 7 febbraio 2002, n. 7</i> .....	730
<i>L. 9 aprile 2002, n. 55</i> .....	730
<i>D.Igs. 23 aprile 2002, n. 110</i> .....	727
<i>D.L. 8 luglio 2002, n. 138</i>	
Art. 14 .....	248
<i>L. 8 agosto 2002, n. 178</i>	
Art. 14 .....	248
<i>D.L. 28 marzo 2003, n. 49</i>	
Art. 10, comma 42 .....	727
Art. 10, comma 43 .....	727
Art. 10, comma 44 .....	727
Art. 10, comma 45 .....	727
<i>L. 30 maggio 2003, n. 119</i> .....	727
<i>D.M. (agricoltura) 14 novembre 2003</i> .....	437

## Leggi regionali

### CALABRIA

<i>L. reg. 10 marzo 1988, n. 5</i>	
Art. 14 .....	520

### CAMPANIA

<i>L. reg. 24 novembre 2001, n. 13</i>	
Art. 2, comma 3 .....	58
<i>L. reg. 26 luglio 2002, n. 15</i>	
Art. 49, comma 1, lett. f) .....	58

### EMILIA-ROMAGNA

<i>L. reg. 12 luglio 2002, n. 14</i> .....	727
<i>L. reg. 12 luglio 2002, n. 15</i> .....	727
<i>L. reg. 20 settembre 2002, n. 22</i> .....	727

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

<i>L. reg. 19 novembre 2002, n. 30</i>	
Art. 9, comma 2 .....	727
Art. 9, comma 3 .....	727
Art. 14, comma 5 .....	727

### LAZIO

<i>L. reg. 6 luglio 1977, n. 24</i> .....	54
---	----

### LOMBARDIA

<i>L. reg. 30 marzo 1982, n. 18</i>	
Art. 11 .....	402
Art. 17 .....	402
Art. 34 .....	402
<i>L. reg. 12 gennaio 2002, n. 2</i>	
Art. 1, comma 2 .....	58
Art. 1, comma 3 .....	58
Art. 2, comma 5 .....	58
Art. 4, comma 3 .....	58

### PUGLIA

<i>L. reg. 18 aprile 1994, n. 15</i>	
Art. 5 .....	260
<i>L. reg. 21 maggio 2002, n. 7</i>	
Art. 38, comma 2 .....	86

### TRENTINO-ALTO ADIGE

<i>Statuto</i>	
Art. 4 .....	86
Art. 8 .....	86
<i>L. prov. Trento 9 dicembre 1991, n. 24</i>	
Art. 29, comma 2 .....	86
Art. 29, comma 4 .....	86

### VENETO

<i>L. reg. 9 agosto 2002, n. 18</i>	
Art. 5, comma 3 .....	160

## Norme comunitarie

<i>Trattato CE</i>	
Art. 28 .....	155
Art. 29 .....	61
Art. 30 .....	61
Art. 177 .....	226
<i>Reg. CEE 21 gennaio 1975, n. 154</i> .....	442
<i>Reg. CEE 30 aprile 1975, n. 1153</i> .....	238
<i>Dir. CEE 18 dicembre 1978, n. 79/112</i> .....	26
<i>Reg. CEE 19 dicembre 1978, n. 3089</i> .....	95

<i>Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i>		Art. 5 .....	618
Art. 9, n. 1, lett. c) .....	475	All. I, <i>sub A</i> , punti 1, 2 e 3 .....	618
<i>Reg. CEE 16 ottobre 1979, n. 2276</i> .....	442	All. III .....	618
<i>Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261</i>		<i>Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081</i> .....	722
Art. 3 .....	442	<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i>	
<i>Dir. CEE 12 giugno 1986, n. 278</i> .....	520	Art. 1 .....	389
<i>Reg. CEE 16 marzo 1987, n. 822</i> .....	550	Art. 4 .....	389
<i>Reg. CEE 2 marzo 1988, n. 586</i> .....	442	<i>Reg. CEE 9 marzo 1993, n. 536</i>	
<i>Reg. CEE 10 aprile 1989, n. 986</i> .....	238	Art. 3 .....	398
<i>Dir. CEE 18 marzo 1991, n. 156</i> .....	248	Art. 4 .....	398
<i>Dir. 12 dicembre 1991, n. 676</i>		<i>Reg. CEE 26 luglio 1998, n. 2238</i>	
Art. 3, nn. 1, 2 e 4 .....	618	Art. 11 .....	28
		Art. 16 .....	28
		<i>Reg. CE 13 giugno 2002, n. 1019</i> .....	437

## V - Panorami

### RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i> .....	62, 127, 195, 263, 445, 665	731
- <i>nazionale</i> .....	63, 127, 195, 263, 445, 666	731
- <i>regionale</i> .....	64, 127, 196, 263, 446, 667	731

### LIBRI

R. TRIOLA: <i>La prelazione legale (F. Mazza)</i> .....	128
---	-----

M.R. D'ADDEZIO: <i>La disciplina giuridica dei reflui zootecnici ed oleari (A. Saccardo)</i> .....	264
L. GARBAGNATI - C. CANTÙ: <i>La prelazione agraria (P. Mandrici)</i> .....	447
AA.VV.: <i>Commentario al testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità (P. Tamburini)</i> .....	447
G. JESU: <i>La prelazione agraria (P. Mandrici)</i> .....	668
M. SANTOLOCI - A. SILLANI: <i>Dizionario dell'ambiente (P. Mandrici)</i> .....	668
E. CONTE - G. MAZZULLO - S. ZARA: <i>Codice delle acque pubbliche (E. Romagnoli)</i> .....	668
S. MASINI: <i>La piccola impresa agricola (M.F. Rabaglietti)</i> .....	732